

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SETTORE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Spett.le
Salvatore BARILLARO
rappresentato e difeso
dall'Avvocato Francesco Cardone

PEC: f.cardone@pec.cardonestudiolegale.it

Oggetto: Giudizio n. 23199 nei confronti di Francesco Fiscer ed altri. Trasmissione sentenza n. 211/2023.

Si trasmette la sentenza n. 211/2023 che si acclude in copia informatica con attestazione di conformità, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria sul giudizio indicato in oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore Dott.ssa Stefania Vasapollo





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti Magistrati: Luigi Cirillo Presidente Natale Longo Consigliere relatore Marrè Brunenghi Carlo Efisio referendario **SENTENZA** nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23199 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti con atto di citazione depositato in data 24/3/2022 nella Segreteria della Sezione, nei confronti di: "Studio radiologico srl", avente partita Iva 00582970802

- subentrato, con atto pubblico del 27.2.2018, allo "Studio Radiologico S.A.S. di Fiscer Francesco & C.", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Strangio Antonino, nato a Reggio Calabria, il 9.11.1954, avente CF STRNNN54S09H224C - con sede legale, domicilio fiscale e luogo d'esercizio a Siderno

1)

2)

- (RC), in via Enrico Fermi n. 103, cap 89048, rappresentato e
- difeso dagli avvocati Giuseppe D'Ottavio e Domenico Cristofaro;

Francesco Fiscer, nato a Siderno (RC), il 23.12.1946, ivi

residente in via Amalfi, 6, cap 89048, C.F. n. FSCFNC46T23I725L, in proprio ed in qualità, all'epoca dei fatti contestati, di legale rappresentante dello "Studio Radiologico

S.A.S. di Fiscer Francesco & C.", rappresentato e difeso, anche	
disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Cristofaro e Angelo Lalli	
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo	
(p.e.c. domenico.cristofaro@avvocatilocri.legalmail.it) in Corso	
Umberto I n. 261/263 – Bovalino (RC), nonché, a decorrere dal	
9/2/2023, dall'avv. Avv. Gaetano CESARIO (C.F.	
CSRGTN53D03D122A), in sostituzione dell'avv. Cristofaro, con	
domicilio eletto presso lo studio in via C.re Battisti n. 73 – Si-	
derno (RC) (PEC gaetano.cesario@avvocatilocri.legalmail.it);	
3) Giuseppe Maria LATELLA (C. F.: LTLGPP68T24H224S),	
nato a Reggio Calabria il 24.12.1968, ivi residente in vico Andi-	
loro, n. 18, Trabocchetto – Condera-Spirito S., rappresentato e	
difeso dall'avv. Elena Ines Latella, con studio in Reggio Calabria	
via Spagnolio, n3/H (PEC: elenaines.latella@avvocatopec.it);	
4) Giuseppe FALCONE , nato a Melito Porto Salvo (RC), in	
data 02.01.1965, ivi residente, in via Lungomare dei Mille, n.	
32, avente C.F.: FLCGPP65A02F112M, rappresentato e difeso	
dall'avv. Pietro Modaffari (c.f.: MDFPTR62 A15F112T), presso il	
cui studio in Melito Porto Salvo Via L. Einaudi n. 21, ha eletto	
domicilio (Pac: pietro.modaffari@avvocatirc.legalmail.it);	
5) Salvatore BARILLARO, nato a Marina di Gioiosa Jonica	
(RC), il 17.09.1961, residente a Reggio Calabria, Gallico – Sam-	
batello, cap 89135 (RC), via San Martino n. 26, avente C.F.:	
BRLSVT61P17E956U, rappresentato e difeso dall'avv. France-	
sco Cardone nel cui studio, in Palmi, Via Cesare Battisti n. 41,	
2	

ha eletto domicilio (fax 096625084 e PEC: f.cardone@pec.cardo-	
nestudiolegale.it];	
6) Raimondo DELFINO , nato a Frosinone (FR), il	
17.02.1967, residente in Reggio Calabria (RC) alla via SS 18 IV	
TR, n. 97, Catona- Salice-Rosali-Villa S. G., CAP 89135, avente	
C.F.: DLFRND67B17D810F, rappresentato e difeso dall'avv.	
Francescantonio Scopelliti (Pec: avvfrancescantonioscopel-	
liti@pecstudio.it), con domicilio eletto presso lo studio profes-	
sionale in Catona di Reggio Calabria, via nazionale n. 174/G;	
7) Antonio VARTOLO, nato a Stilo (RC), il 01.08.1951, re-	
sidente in Reggio Calabria (RC), viale Pio XI, n. 164, i.3, S.	
GIORGIO – MODENA – S. SPERATO, CAP. 89133, avente C. F.:	
VRTNTN51M01I956G, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo	
Chirico nel cui studio in Reggio Calabria, Via G. Galilei n. 4 ha	
eletto domicilio;	
8) Bruno LOGOZZO , nato a Polistena (RC), il 02.07.1936,	
residente a Reggio Calabria, CAP 89121, in vico Lupardini Archi,	
n. 4, ARCHI (C. F.: LGZBRN36L02G791F), rappresentato e di-	
feso dagli avv.ti Vincenzo De Stefano e Aldo Labate ed elettiva-	
mente domiciliato in Reggio Calabria, Via Prolungamento	
Aschenez n.64 presso lo studio dell'Avv. Aldo Labate (pec: vin-	
cenzo.destefano@avvocatirc.legalmail.it; aldo.labate@pecstu-	
dio.it; fax 096522096 – 0965813326);	
9) Daniela NOCERA , nata a Reggio Calabria (RC), il	
31.05.1979 e ivi residente nel Villaggio Arghilla' Sud, n. 30,	
3	

Massimo Longo ed Andrea Chiesa nel cui studio, in Milano, Via	
Visconte di Modrone n.2, è elettivamente domiciliato,	
per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'ASP di	
Reggio Calabria, del danno erariale complessivamente pari ad	
euro 4.020.225,75 (od a quella maggiore o minore somma che	
risulterà di giustizia), oltre rivalutazione, interessi e spese di	
giustizia.	
Visti l'atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudi-	
zio.	
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 12/7/2023 il PM e	
i difensori delle parti che concludevano come da verbale di	
udienza.	
FATTO	
FATTO 1. Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 24/3/2022, la	
1. Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 24/3/2022, la	
1. Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 24/3/2022, la Procura regionale ha convenuto i signori già individuati in epi-	
1. Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 24/3/2022, la Procura regionale ha convenuto i signori già individuati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'ASP	
1. Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 24/3/2022, la Procura regionale ha convenuto i signori già individuati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'ASP di Reggio Calabria, del danno erariale complessivamente pari	
1. Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 24/3/2022, la Procura regionale ha convenuto i signori già individuati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'ASP di Reggio Calabria, del danno erariale complessivamente pari ad euro 4.020.225,75 (od a quella maggiore o minore somma	
1. Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 24/3/2022, la Procura regionale ha convenuto i signori già individuati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'ASP di Reggio Calabria, del danno erariale complessivamente pari ad euro 4.020.225,75 (od a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), oltre rivalutazione, interessi e spese	
1. Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 24/3/2022, la Procura regionale ha convenuto i signori già individuati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'ASP di Reggio Calabria, del danno erariale complessivamente pari ad euro 4.020.225,75 (od a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.	
 Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 24/3/2022, la Procura regionale ha convenuto i signori già individuati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'ASP di Reggio Calabria, del danno erariale complessivamente pari ad euro 4.020.225,75 (od a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia. Quanto alla <u>notitia damni</u>, la Procura regionale ha rife- 	
 Con atto di citazione depositato in data 24/3/2022, la Procura regionale ha convenuto i signori già individuati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'ASP di Reggio Calabria, del danno erariale complessivamente pari ad euro 4.020.225,75 (od a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia. 1.1. Quanto alla notitia damni, la Procura regionale ha riferito di aver ricevuto una segnalazione di danno erariale da parte 	
1. Con atto di citazione depositato in data 24/3/2022, la Procura regionale ha convenuto i signori già individuati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'ASP di Reggio Calabria, del danno erariale complessivamente pari ad euro 4.020.225,75 (od a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia. 1.1. Quanto alla notitia damni, la Procura regionale ha riferito di aver ricevuto una segnalazione di danno erariale da parte della Guardia di Finanza (prot. n. 7468 del 6 agosto 2019) nei	

	Punto di partenza dell'indagine della GDF è stata la delibera n.	
	310 del 12 marzo 2015_del Direttore Generale f. f. dell'A.S.P.	
	di Reggio Calabria, dr. Ermete TRIPODI, avente ad oggetto "De-	
	biti pregressi ASP RC - accordo transattivo raggiunto con la	
	Struttura STUDIO RADIOLOGICO FISCHER s.a.s. di Francesco	
	Fiscer & C.", con cui l'Azienda sanitaria, a seguito di <i>transa</i> -	
	zione del 26/2/2015 (nel quadro della ricognizione del debito	
	pregresso nell'ambito del "Piano di rientro dal disavanzo della	
	spesa sanitaria"), ha ritenuto che "tra i debiti iscritti nel corrente	
	bilancio aziendale figura una posizione complessiva debitoria,	
	nei confronti della Struttura Privata Accreditata «Studio Radio-	
	logico Fischer s.a.s. di Francesco Fiscer & C.» per un equivalente	
	economico di € 5.822.024,33, oltre interessi di mora e spese ac-	
	cessorie".	
	In proposito, era stato costituito un gruppo di lavoro aziendale	
	dedicato alla gestione della problematica "pagamenti debito pre-	
	gresso 2012 e ante", che, "dopo aver esaminato il contenzioso in	
	essere e valutato ogni singola posizione debitoria", ha predispo-	
	sto una "proposta di atto transattivo", con la quale ha ricono-	
	sciuto "la somma di € 5.822.024,33 per capitale, di euro	
	2.054.056,57 per interessi di mora, a fronte degli interessi effet-	
	tivamente maturati pari ad € 2.738.742,09 (cosi registrando un	
	risparmio pari ad € 684.685,52 corrispondente al 25%) e di €	
	98.138,26 per spese legali, contributi unificati e spese di regi-	
	strazione, per un importo complessivo di € 7.974.219,16".	
	6	
I		

In particolare, a seguito dell'esame della documentazione acqui-	
sita (con particolare riguardo per la documentazione contabile e	
fiscale oggetto del suddetto '"Atto di transazione", della docu-	
mentazione concernente i pagamenti già effettuati dall'Asp di	
Locri a vantaggio dello studio radiologico e delle delibere del	
Direttore generale/Commissario di liquidazione dei mandati di	
pagamento emessi a favore dello studio medesimo fin dal 1998),	
sarebbe emerso il contenuto non veritiero della dichiarazione	
sostitutiva di atto notorio recepita nell'atto di transazione, nella	
parte in cui il Fiscer ha attestato di " non aver mai ricevuto le	
somme neanche parzialmente, portate dai procedimento oggetto	
di transazione [] le stesse non sono mai state oggetto di ces-	
sioni di credito né di assegnazione presso istituti di credito". In-	
fatti, dall'indagine era emerso che, diversamente da quanto di-	
chiarato dal Fiscer, negli anni precedenti l'atto di transazione e	
la successiva liquidazione da parte dell'A.S.P. ed a partire dal	
2005, la società "Studio Radiologico s.a.s." aveva concluso circa	
una trentina di negozi, con i quali aveva ceduto <i>pro solvendo</i> a	
varie società di factoring crediti vantati nei confronti della ASP	
per importi milionari, riscuotendo (in tesi) ingenti somme, ed	
aveva inoltre presentato ricorsi per decreti ingiuntivi nei con-	
fronti dell'A.S.P. di Locri, nei sensi che seguono.	
A) CESSIONI DI CREDITO	
 La Guardia di Finanza ha ricostruito l'insieme delle cessioni del	
credito effettuate (tramite operazioni di factoring ovvero di	

anticipo fatture) dallo studio radiologico a favore di varie società,	
con ben 28 atti in varie date (dal 18.2.2005 fino al 18.10.2013)	
relativi a crediti presenti o futuri per prestazioni rese (dal 2005	
compreso in poi) nell'interesse della AUSL di Locri e poi della	
ASP di Reggio Calabria.	
B) RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO	
La Guardia di finanza ha inoltre accertato la sussistenza di ben	
otto azioni giudiziarie concluse con la condanna della ASP di	
Reggio Calabria al pagamento di maggiori somme in realtà non	
dovute, in quanto erroneamente calcolate, ma ciononostante	
fatte oggetto della transazione predetta, nei sensi che seguono.	
1) La <u>sentenza n. 1709/2013 del Tribunale di Reggio Calabria</u>	
ha condannato la ASP di Reggio Calabria al pagamento di €	
671.855,00 oltre rivalutazione interessi e spese (pari alla diffe-	
renza di quanto dovuto per le prestazioni rese negli anni 2000 e	
2001 e gli acconti e le somme coattivamente riscosse per le	
stesse), ed il Rag. Antonio Vartolo della ASP ha attestato, nel	
prospetto allegato alla delibera transattiva n. 310 sopra citata,	
il medesimo importo; viceversa, secondo la Procura, l'effettivo	
credito residuo era pari ad € 481.151,84 (al netto degli acconti),	
con il conseguente pagamento di somme non dovute per €	
190.703,16). Inoltre, secondo la ricostruzione attorea, al sud-	
detto importo di euro 190.703,16, dovrebbero essere sommate	
ulteriori somme già erogate dall'Azienda al privato e tuttavia	
considerate come crediti da onorare nell'ambito della suddetta	
ρ	

	sentenza (si veda l'atto di citazione alla pa		
	la notizia di danno della GDf alla pagina		
	lievitazione dell'importo indebitamente	corrisposto ad euro	
	618.904,60, come da seguente tabella:		
	- maggior credito riconosciuto in sentenza ma	€ 190.703,16	
	non spettante		
	- somma già incassata per la "Notula RM Dicem-	€ 171.245,91	
	bre 2001", prot. n. 782 del 09.06.2002		
	- somma già incassata per la "Notula RM Novem-	€ 210.076,00	
	bre 2001", prot. n. 40784 del 03.12.2001		
	- somma già incassata per la "Notula TC Novem-	€ 10.158,00	
	bre 2001", prot. n. 41756 del 11.12.2001		
	- somma già incassata per la "Notula TC Novem-	€ 4.308,74	
	bre 2001", prot. n. 41755 del 11.12.2001		
	- somma già incassata per la "Notula TC Dicem-	€ 28.172,34	
	bre 2001", prot. n. 1135 del 11.01.2002		
_	- somma già incassata per la "Notula TC Dicem-	€ 4.240,45	
	bre 2001", prot. n. 1134 del 11.01.2002		
	TOTALE	€ 618.904,60	
	2) Con <u>ricorso per decreto ingiuntivo, n. 9</u>	<u>9/2004,</u> lo studio ra-	
	diologico ha chiesto, al Tribunale di Locr	i, Sezione staccata di	
	Siderno, ordinare alla A.S.P. di Reggio C	alabria il pagamento	
	della somma di € 1.261.396,57, con inte	ressi, rivalutazione e	
	spese (pari alla differenza tra quanto do	vuto per "prestazioni	
	specialistiche in favore degli assistiti non	residenti" e l'acconto	
	9		

corrisposto dalla ASP); viceversa, sulla base delle indagini svolte	
dalla GDF, risulterebbe essere stata indebitamente pagata la	
somma di € 756.060,96.	
3) Con <u>sentenza n. 425/2014 il Tribunale di Reggio Calabria</u> , ha	
rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 935/2011, con-	
dannando la A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento di €	
294.641,00 oltre accessori e spese (quale differenza tra i crediti	
presuntivamente vantati dalla stessa per le prestazioni rese	
nell'anno 2004 per le branche di "TAC" e "RSM" e la somma già	
corrisposta dall'Azienda sanitaria tali prestazioni); laddove il	
rag. Antonio Vartolo aveva documentato - nel prospetto allegato	
alla delibera n. 310 - un credito residuo dello studio nei con-	
fronti dell'Azienda pari a € 286.882,00, onde risulterebbe essere	
stata indebitamente pagata la somma di € 185.954,12.	
4) Con <u>sentenza n. 1590/2013, il Tribunale di Reggio Calabria</u> ,	
Prima Sezione Civile, ha respinto l'opposizione a decreto ingiun-	
tivo condannando l'opponente al pagamento di € 491.088,32	
("oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo") quale differenza	
tra i crediti presuntivamente vantati dallo studio per le presta-	
zioni rese nell'anno 2005 nelle branche di "TAC" e "RSM" e la	
somma già erogata dalla ASP per tali prestazioni; laddove il rag.	
Antonio Vartolo aveva documentato - nel prospetto allegato alla	
delibera n. 310 - un credito residuo dello studio nei confronti	
dell'Azienda pari a € 472.197,00, onde risulterebbe indebita-	
mente pagato l'importo di euro 267.458,23.	
10	

5) Con la <u>sentenza n. 08/13 del 28.11.2012 il Tribunale reg</u>	
<i>gino</i> ha respinto le opposizioni:	
a) avverso il <i>decreto ingiuntivo n. 259</i> ed un altro decreto emessi	
dal Tribunale di Reggio Cal. in data 07.03.2011", condannando	
l'Azienda Sanitaria al pagamento, tra l'altro, della somma di €	
1.331.491,00 (quale differenza, recata dal D.I. n. 259/2011, tra	
il totale delle prestazioni rese nell'anno 2006 dallo studio radio-	
logico, e l'acconto corrisposto dall'"ASL n. 9 a questo titolo: cor-	
rispondenti alla cessione del credito n.2 dell'elenco in citazione)	
ed il rag. Antonio Vartolo ha documentato, nel prospetto allegato	
alla delibera n. 310, un credito dello studio nei confronti dell'A-	
zienda pari al residuo de quo; viceversa, sulla base delle inda-	
gini svolte, risulta indebitamente pagata la somma di €	
470.543,12.	
b) il decreto ingiuntivo n. 258/2011 emesso dal Tribunale pre-	
detto, condannando l'Azienda Sanitaria al pagamento, tra l'al-	
tro, della somma di € 52.633,76 (peri alla differenza tra il credito	
vantato per le prestazioni rese nell'anno 2009 dallo studio ra-	
diologico, e la complessiva somma già corrisposta dall'ASL n. 9	
alla struttura istante: cfr. cessioni di credito dal n. 6 al n. 12) ed	
analogo conteggio è stato effettuato dal Rag. Antonio Vartolo,	
nel prospetto allegato alla delibera n.310; laddove, in base alle	
indagini, sarebbe stata indebitamente pagata la somma di €	
52.634,00.	
6) Con <u>sentenza n. 1828/14 del 15.12.2014</u> il Giudice civile ha	

dichiarato estinto (per questioni procedurali) il ricorso in oppo-	
sizione proposto dall'azienda sanitaria avverso il decreto ingiun-	
tivo n. 293/2011 (contestando la certezza e liquidità del credito)	
con il quale si ordinava all'ASP il pagamento di € 1.614.090,00	
oltre interessi (pari alla differenza tra il totale spettante alla	
struttura per "prestazioni specialistiche" per RNM, TAC, RX, FK,	
"regolarmente controllate e validate da essa ASL" effettuate nel	
2007 - € 7.463.614,00 secondo lo schema predisposto dalla Re-	
gione, maggiorato rispetto ai contratti - ed il totale delle somme	
erogate per l'anno 2007 – pari ad € 5.849.524,00 -: cfr. cessione	
del credito n.3), laddove per questa statuizione giurisdizionale	
risulterebbe indebitamente erogato allo Studio, in ragione di	
pregressi pagamenti, l'importo di euro 248.694,97.	
7) Con <u>sentenza n. 1241/2013</u> , il Tribunale di Reggio Calabria,	
Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposi-	
zione al decreto ingiuntivo n. 58 del 17.01.2011, ha disposto la	
condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta	
della somma di € 121.423,00, oltre interessi legali di mora (a	
fronte del maggior importo richiesto con il decreto ingiuntivo	
pari a € 252.751,00); laddove il rag. Antonio Vartolo aveva do-	
cumentato e confermato, nel prospetto allegato alla delibera n.	
310, un credito residuo dello studio nei confronti dell'Azienda	
pari a € 251.749,00, riconoscendo un maggior credito non spet-	
tante, pari a € 130.326,00, e senza tener conto tenuto conto di	
ulteriori pagamenti già corrisposti, con un indebito complessivo	
12	

indebitamente	erogato	pari ad	€	371	.513.73.
	0-05000	P 012 - 0101	_	· -	

A seguito dell'indagine espletata, sarebbe dunque emerso
un notevole scollamento fra la somma erogata dall'ASP di
Reggio Calabria nell'ambito del mandato di pagamento n.
5756 del 03.04.2015 in favore dello studio Fisher, indivi-
duata con la delibera n. 310 del 12 marzo 2015, e la somma
di cui, invece, la ASP era effettivamente debitrice avendo lo
studio medico già riscosso, anche tramite società di facto-
ring, parte dei crediti presuntivamente vantati ed inseriti
nel prospetto di cui alla citata delibera, cosi ricevendo un in-
debito pagamento per un totale di euro 2.971.763,73, oltre
agli interessi erogati pari ad euro 1.048.462,02 per la somma
complessivamente pari ad euro 4.020.225,75.

durre allo "Studio radiologico srl", avente partita Iva 00582970802 – subentrato, con atto pubblico del 27.2.2018, allo "Studio Radiologico S.A.S. di Fiscer Francesco & C." – in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Strangio Antonino, sia il dr. Francesco Fiscer in proprio ed in qualità di legale rappresentante dello "Studio Radiologico S.A.S. di Fiscer Francesco & C." all'epoca delle contestazioni, sia ai componenti del gruppo di lavoro costituito in seno all'ASP e responsabili dei servizi interessati (Giuseppe Maria Latella, Giuseppe Falcone, Salvatore Barillaro, Raimondo Delfino, Antonio Vartolo, Bruno Logozzo, Daniela Nocera).

1.3. Avuto notizia dell'accoglimento, in sede di udienza preli-	
minare, della richiesta di rinvio a giudizio avanzata in sede pe-	
nale (procedimento penale n. 5056/2017/R.G. /mod. 21), la	
Procura regionale ha emesso, in data 22/7/2021, decreto	
istruttorio per acquisire i relativi atti e, non avendo avuto tem-	
pestivo riscontro, ha avanzato <u>istanza di proroga</u> (ex art. 68	
c.g.c.) di 60 giorni del termine per il deposito dell'atto di cita-	
zione, domanda assentita da questa Sezione giurisdizionale con	
<u>ordinanza n. 2/2021</u> .	
1.4. Essendo pervenuta, solo in data 6/10/2021, la copiosa	
documentazione penale richiesta (dalla quale sembrava evin-	
cersi il coinvolgimento di ulteriori soggetti), la Procura regionale,	
ritenendo di dover estendere il contraddittorio anche nella pre-	
sente sede, ha depositato una <u>seconda istanza di proroga</u> , ac-	
colta da questa Sezione giurisdizionale con ordinanza n. 3/2021	
con la concessione di ulteriori 120 gg. per l'emissione dell'atto di	
citazione.	
1.5. La Procura regionale ha quindi notificato <u>invito a de</u> -	
<u>durre integrativo</u> anche al dott. Ermete Tripodi (Direttore Ge -	
nerale f. f. dell'ASP), al dott. Pasquale Staltari (Direttore Ammi-	
nistrativo ASP), al dott. Gioffrè Santo (Commissario Straordi-	
nario ASP) e al dott. Francesco Sorrentino (advisor contabile	
della società KPMG).	
1.6. Hanno presentato <u>controdeduzioni difensive</u> tutti i sog-	
getti in epigrafe, ad eccezione dei signori Latella Giuseppe Maria,	
14	
	1

Tripodi Ermete e Barillaro Salvatore.	
Hanno chiesto e ottenuto di essere personalmente uditi i si-	
gnori Barillaro Salvatore, Raimondo Delfino, Giuseppe falcone e	
Daniela Nocera.	
Tuttavia, non avendo ritenuto persuasive le argomentazioni di-	
fensive esposte in sede pre-processuale, la Procura regionale ha	
depositato atto di citazione nei riguardi di tutti i soggetti già in-	
vitati a dedurre.	
1.7. In <u>diritto</u> , la Procura ha ritenuto di affermare la respon-	
sabilità dei convenuti per il danno suddetto come segue.	
1.7.1. Dopo aver argomentato la sussistenza della giuri-	
sdizione contabile anche nei riguardi dello studio radiologico (in	
ragione del rapporto convenzionale sanitario con l'Asp di Reggio	
Calabria, al perseguimento di fini pubblici e alla natura pub-	
blica dei fondi i questione), la Procura regionale ha sostenuto la	
natura dolosa dell'illecito perpetrato dallo studio radiologico	
e dal suo rappresentante legale dott. Fiscer, il quale ha di-	
chiarato ex art. 47 del DPR n. 445/2000, in maniera non veri-	
tiera, di "non aver mai ricevuto le somme, neanche parzialmente	
(alla luce della ricostruzione dei fatti già compendiata), portate	
dai procedimenti oggetto di transazione ed inoltre, che gli stessi	
non sono mai stati oggetto nè di cessioni di credito nè di asse-	
gnazioni presso istituti di credito".	
1.7.2. Inoltre, la Procura regionale ha sostenuto che alla	
causazione del danno erariale ha contribuito l'attività del	
15	
	1

gruppo di lavoro costituito con delibera nr. 56 del 27.1.2015	
all'interno della ASL (il cui scopo era per l'appunto individuare	
l'esatta posizione debitoria al fine di raggiungere un conveniente	
accordo transattivo, e composto da: 1) dr. <u>Salvatore Barillaro</u> 2)	
sig. R <u>aimondo Delfino</u> , per il servizio specialistica accreditata; 3)	
dr. <u>Giuseppe Falcone</u> per il "S.O.C. Economico Finanziario"; 4)	
avv. <u>Giuseppe Latella</u> per l'"Ufficio Affari Legali"; 5) dr. <u>Bruno Lo</u> -	
gozzo per lo "Staff di Direzione strategica"; 6) avv. <u>Daniela No-</u>	
<u>cera</u> per lo "Staff di Direzione strategica"; 7) <u>Antonio Vartolo</u>);	
nonché il referente dell'advisor KPMG (8) <u>dott. Sorrentino</u>), il	
quale avrebbe redatto la scheda (allegata alla delibera) sulla po-	
sizione debitoria della Struttura Privata (importo individuato di	
euro 8.658.904,68), con indicazione nel dettaglio dei contenziosi	
esecutivi, degli estremi dei decreti ingiuntivi definiti e delle ver-	
tenze in corso, nonchè dei rispettivi documenti contabili (fat-	
ture), numero, data e importo, recante in calce una nota mano-	
scritta del seguente tenore: "Le fatture di cui al presente pro-	
spetto sono contabilizzate nel sistema informatico in uso all'Uf-	
ficio Economico Finanziario" (sulla scheda è stato apposto tim-	
bro e sottoscrizione del <i>Direttore dell'Ufficio Economico Fi</i> -	
nanziario dell'Azienda sanitaria, <u>Antonio VARTOLO</u> , compo-	
nente del gruppo di lavoro e "certificatore" della situazione con-	
tabile).	
Anche nell'atto di transazione si fa esplicito riferimento al	
cosiddetto "Gruppo di lavoro", istituito con la delibera del	

Direttore Generale f.f. n.56, del 27.01.2015, i cui componenti,	
come testualmente riportato nell'atto, "dopo aver esaminato il	
contenzioso in essere e valutato ogni singola posizione debitoria,	
hanno predisposto e sottoposto all'attenzione del rappresen-	
tante legale della struttura STUDIO RADIOLOGICO FISCER	
s.a.s. di Francesco Fiscer & C. una proposta di atto transattivo,	
con la quale si riconosce la somma di € 5.822.024,33 per sorte	
capitale, di € 2.054.056,57 per interessi di mora". Inoltre, in	
premessa dell'atto transattivo, viene citato lo svolgimento di un	
incontro, che sarebbe avvenuto in data 26.02.2015, tra il rap-	
presentante legale della struttura accreditata, il legale rappre-	
sentante pro-tempore dell'A.S.P. e il Gruppo di lavoro.	
Peraltro, nella delibera istitutiva del gruppo si prevede-	
vano le seguenti attività:	
- che la "valutazione del contenzioso" sarebbe dovuta avvenire	
tra l'Ufficio Legale e i referenti dello staff della Direzione strate-	
gica, volta: a) a ultimare la verifica e lo studio relativo al conten-	
zioso, sulla base delle informazioni trasmesse dal fornitore e dei	
dati presenti in azienda; b) alla valutazione dei contenziosi in	
corso da parte dell'Ufficio legale, che "esprimerà il proprio parere	
circa la possibilità di transigere la singola posizione e anche gli	
eventuali margini di trattativa";	
- incontri con i fornitori per la sottoscrizione degli accordi con il	
coinvolgimento del "Gruppo di lavoro", dell'Advisor e del Servizio	
liquidazioni, così strutturati: a) i referenti provvedono a	
17	
'	

perfezionare la bozza dell'atto transattivo, valutando ogni sin-	
gola posizione creditoria dopo aver esaminato il contenzioso, poi	
sottoponendo la stessa alla sottoscrizione del fornitore; b) l'atto	
transattivo avrebbe rappresentato il documento di riconosci-	
mento del debito;	
- che la fase dei pagamenti avrebbe dovuto svolgersi con la par-	
tecipazione attiva dell'Ufficio Economico Finanziario", suppor-	
tato dal "Gruppo di lavoro" e dall' "Advisor contabile KPMG".	
Inoltre, la dipendente Asp Grazia Ferraro (addetta all'uffi-	
cio decreti ingiuntivi), sentita nel corso delle indagini, ha de-	
scritto il procedimento seguito all'arrivo di decreti ingiuntivi (che	
prevedeva il coinvolgimento della Ragioneria e del Servizio che	
aveva generato la spesa) e ha affermato testualmente che "di	
ciascun decreto ingiuntivo notificato all'azienda sicuramente ne	
hanno avuto contezza i Servizi che hanno generato la spesa, l'a-	
rea economico/finanziaria e l'area legale, quest'ultima fino al	
2009".	
Conseguentemente, la Procura regionale ha sostenuto che	
le condotte poste in essere dal <i>gruppo di lavoro</i> debbano rite-	
nersi di natura dolosa "anche nelle forma del dolo eventuale per	
come tratteggiato dalla giurisprudenza penalistica e giusconta-	
bile" (in via subordinata, a titolo di colpa grave), in quanto "tutti	
i componenti del gruppo di lavoro, omettendo di tutelare le ri-	
sorse pubbliche loro affidate, si erano ben rappresentati la rea-	
listica prospettiva della possibile verificazione dell'evento di	
18	

danno quale effetto collaterale della propria condotta omissiva,	
determinandosi comunque a rimanere inerti e silenti accettando	
così il rischio della causazione del pregiudizio erariale".	
1.7.3. Sulla scorta della documentazione acquisita in sede	
penale la Procura regionale ha altresì ritenuto di evocare in giu-	
dizio anche il dr. <u>Ermete Tripodi</u> (Direttore generale f.f.), il dr.	
Pasquale Staltari (Direttore amministrativo) (oltre al dr. Santo	
Gioffrè, Commissario Straordinario ASP, ed al dr. Francesco Sor-	
rentino, advisor KPGM, le cui posizioni sono oltre esaminate) - in	
ragione delle funzioni svolte con riguardo ai fatti di causa, anali-	
ticamente illustrate.	
A) La Procura regionale ha innanzitutto contestato ai	
convenuti <u>irregolarità nelle attestazioni di funzionamento del</u>	
gruppo di lavoro costituito con la deliberazione n. 56/2015 (se-	
condo i componenti, il gruppo non si sarebbe mai riunito e non	
avrebbe prodotto atti).	
Infatti, il dr. <i>Ermete Tripodi</i> , in sede di interrogatorio, ha	
affermato:	
- che l'atto transattivo sarebbe stato predisposto dai <i>referenti</i>	
presso la direzione strategica, Dr. Logozzo e Avv. Nocera , i	
quali si raccordavano con gli altri componenti del gruppo di la-	
voro nominato con la deliberazione n. 56 del 27/01/2015 ed	
intrattenevano i conseguenti rapporti con i creditori selezionati;	
- che all'atto della stipula dell'atto transattivo erano presenti Tri-	
podi, Fiscer Francesco, l'Avv. D'Ottavio, il Dr. Logozzo e qualche	
19	

altro componente del gruppo di lavoro di cui non ha ricordato il	
nome. La circostanza che non ci fossero tutti i componenti del	
gruppo di lavoro è stata definita dall'interrogato irrilevante, no-	
nostante nella delibera fosse indicato genericamente che in data	
26.02.2015 era presente "il gruppo di lavoro";	
- che i componenti del gruppo di lavoro si interfacciavano tra	
loro, per cui non è a conoscenza se si siano effettivamente riu-	
niti. In ogni caso nessuno dei componenti si sarebbe lamentato	
con lui per l'avvenuta nomina.	
Inoltre, il dott. Staltari Pasquale ha dichiarato, in sede	
di interrogatorio, di non sapere se il gruppo di lavoro si fosse	
effettivamente riunito e di essersi limitato esclusivamente a ra-	
tificare quanto riferitogli dal D.G.ff. Ermete Tripodi.	
Infine, la Procura regionale ha evidenziato che gli unici	
atti scritti in cui si richiama l'attività del gruppo di lavoro nomi-	
nato con deliberazione n. 56 sono quelli sottoscritti esclusiva-	
mente da Tripodi Ermete, quale Direttore Generale ff., nonché	
Direttore Sanitario, e dal Direttore Amministrativo, dr. Pasquale	
Staltari, ovvero:	
- la deliberazione n. 310 del 12.03.2015, relativa all'approva-	
zione dell'atto transattivo siglato in data 26.02.2015, e la colle-	
gata deliberazione n. 330 del 26.03.2015 di rettifica della n. 310;	
- la <i>nota n. 24423 del 25.03.2015</i> indirizzata al Collegio Sinda-	
cale ed avente ad oggetto "Verbale n. 6 del 17.03.2015 "Accordi	
transattivi studio radiologico Fiscer sas" del n. 310/2015", nel	
20	

contesto della quale, come già evidenziato, si fa genericamente	
riferimento a "necessarie e propedeutiche verifiche contabili"	
eseguite da non meglio specificati uffici ed alla previsione di in-	
terventi dell'Ufficio Legale Aziendale.	
- la <i>nota prot. n. 25328 del 27.03.2015</i> , nella quale i convenuti,	
nel dare riscontro ai rilievi formulati dal Collegio Sindacale con il	
verbale n. 7 del 19/03/2015, inerenti all'atto transattivo perfe-	
zionato con la GIOM1 S.p.a., hanno dichiarato che "non si è	
proceduto con la stesura dei verbali del gruppo di lavoro in	
quanto, fin dalla prima convocazione dei fornitori, ci si è stret-	
tamente attenuti alle procedure stabilite con la Delibera n. 500	
del 09 luglio 2014, la quale non prevede l'obbligatorietà di ste-	
sura degli stessi". Inoltre, hanno precisato che alle transazioni	
era sempre presente la maggior parte dei componenti il gruppo	
di lavoro e che la compilazione, redazione e sottoscrizione	
dell'atto transattivo è comunque prevalente rispetto alla reda-	
zione dei verbali del gruppo.	
Pertanto, il Direttore Generale e il Direttore Amministra-	
tivo non sarebbero mai stati al corrente del tipo di attività svolta	
dal personale alle loro dipendenze, riunito in un gruppo di la-	
voro dai medesimi costituito e di cui però hanno attestato in atti	
il corretto funzionamento.	
B) La Procura regionale ha altresì stigmatizzato l'asso-	
luta <u>inottemperanza ai rilievi formulati dal Collegio Sindacale</u> con	
i verbali n. 6 del 17.03.2015 e n. 8 del 31.03.2015 (successivi	
21	

alla delibera di approvazione della transazione).	
Con il <i>verbale n. 6</i> il citato Organismo ha giudicato la <i>deli-</i>	
berazione n. 310 del 12.3.2015 carente dei seguenti elementi:	
- indicazione del procedimento, del criterio e delle modalità	
utilizzate ai fini della prevista transazione;	
- indicazione delle necessarie e propedeutiche verifiche conta-	
bili, anche alla luce dei rilievi già formulati dal medesimo organo	
sui debiti da regolarizzare;	
- le modalità di pagamento relative agli anticipi già erogati che	
sono stati indicati nel prospetto allegato alla deliberazione. Al	
riguardo il Collegio ha evidenziato che l'indicazione di anticipa-	
zioni già erogate "non trova ristoro con la dichiarazione sostitu-	
tiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 47 D.P.R.	
445/2000, con la quale lo studio radiologico dichiara di "non	
aver mai ricevuto somme neanche parzialmente portate dai pro-	
cedimenti di transazione ".	
Con il successivo <i>verbale n. 8 del 31.3.2015</i> , il Collegio	
Sindacale ha ritenuto insufficienti i chiarimenti forniti con la	
nota n. 24423 del 25.03.2015, a firma congiunta del Direttore	
Generale ff., Tripodi Ermete, e del Direttore Amministrativo,	
Staltari Pasquale, confermando, nel contempo, le criticità rile-	
vate col precedente verbale. Nel medesimo documento, inoltre,	
il Collegio Sindacale rimarca la scarsa trasparenza nella "falci-	
dia" degli interessi passivi adottata nelle tre procedure transat-	
tive (Villa Aurora, GIOMI e Studio Radiologico Fiscer), in quanto	
22	

compiuta senza alcuna preventiva regolamentazione, con con-	
seguente disparità di trattamento tra i tre fornitori, ribadendo le	
carenze di contenuto della scheda di verifica in allegato n. 1 alla	
deliberazione n. 310, in merito alla quale rileva la discordanza	
tra la data ivi indicata - relativa all'attestazione di contabilizza-	
zione delle fatture nel sistema informatico (27.02.2015) - e	
quella dell'accordo transattivo redatto e formalizzato in data	
precedente (26.02.2015).	
Dall'analisi della nota n. 24423 del 25.03.2015 citata dal	
Collegio Sindacale, si rileva che i riscontri dei convenuti ai rilievi	
formulati dal predetto Organo di Revisione contengono motiva-	
zioni vaghe e generici riferimenti a "necessarie e propedeutiche	
verifiche contabili" eseguite dagli uffici, senza alcuna specifica-	
zione sull'attività svolta in concreto e sulle persone intervenute.	
Inoltre, in merito all'eccezione sulle modalità di pagamento degli	
anticipi, gli scriventi si sono limitati a riferire che "Gli acconti	
menzionati nel prospetto allegato alla delibera n. 310 del	
12.03.2015 sono stati pagati al fornitore Fiscer tramite emis-	
sione di regolare ordinativo di pagamento effettuato dal compe-	
tente ufficio".	
C) Inoltre, è stata rilevata l' <u>omessa richiesta del parere del</u>	
responsabile dell'Ufficio legale (avv. Giuseppe Maria Latella),	
successivamente richiesto (non da Tripodi e Staltari, ma) dal	
Commissario Straordinario Gioffrè Santo (nel frattempo su-	
bentrato alla guida dell'ASP di Reggio Calabria) dopo la	
23	

transazione, le deliberazioni nn. 310 e 330 e lo stesso paga-	
mento).	
D) Ancora, risulta in atti che, a fronte della nota del dott.	
Vartolo prot. n. 628 del 17/03/2015, che (a seguito dei rilievi	
del collegio sindacale) chiedeva istruzioni sul da farsi al Diret-	
tore Generale ff. ed al Direttore Amministrativo, i convenuti, <u>con</u>	
nota n. 23425 del 23.03.2015 indirizzata al Dr. Vartolo, e, per	
conoscenza, alla BNL di Reggio Calabria — Servizi di gestione	
tesoreria ASP RC, hanno sostanzialmente imposto al Direttore	
dell'Ufficio Economico Finanziario di <i>procedere a tutti gli atti con</i> -	
seguenti alla deliberazione n. 310 (sostenendo esservi stata	
un'accurata verifica contabile), pena l'inoltro di una denuncia	
cautelativa alla Procura presso la Corte dei Conti.	
E) Infine, in sede di indagini sono emerse <u>anomalie in merito</u>	
alla dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal	
rappresentante legale dello Studio Radiologico s.a.s., Fiscer	
Francesco, il quale, oltre alla dichiarazione allegata all'atto tran-	
sattivo del 26.02.2015 (sulla quale è stata apposta erronea-	
mente, quale data di sottoscrizione, quella di nascita di Fiscer	
Francesco), che è stata oggetto di rilievo da parte del Collegio	
Sindacale, ha sottoscritto altre <u>due dichiarazioni</u> che sarebbero	
state acquisite entrambe al protocollo della Direzione Generale	
dell'ASP dì Reggio Calabria in data 25.03.2015:	
- una di identico contenuto rispetto alla prima, ma con la	
sola correzione della data di sottoscrizione (26.02.2015); tale	
24	

	documento è stato allegato alla deliberazione n. 330 del	
	26.03.2015, mediante la quale è stata rettificata la n. 310 per	
	l'errore materiale commesso nella prima dichiarazione;	
	- l'altra, invece, reca quale data di sottoscrizione 24.03.2015	
	ed è di contenuto diverso. Difatti, viene specificato che sono stati	
	riscossi anticipi pari ad € 146.920,00, sugli importi indicati	
	nelle sentenze e nei decreti ingiuntivi di cui all'atto transattivo,	
	e che in relazione alla somma residua (€ 5.822.024,33) "non è	
	mai stata avviata alcuna operazione avente ad oggetto: cessione	
	di credito; assegnazioni presso istituti di credito: anticipazioni	
	bancarie su crediti; procedure esecutive ai sensi degli arti. 474	
	e seguenti c.p.c".	
	Tale ultimo documento è stato trasmesso esclusivamente	
	al Collegio Sindacale con la nota n. 24423 del 25.03.2015.	
	1.7.4. Quanto al dott. Gioffrè Santo, (Commissario	
ı	Straordinario ASP , subentrato al Tripodi) la Procura regionale	
	ha evidenziato come egli abbia <u>autorizzato il pagamento in que-</u>	
<u>.</u>	<u>stione pur a fronte dei rilievi del collegio sindacale</u> (trasmessogli	
:	non appena insediatosi); inoltre, dalle dichiarazioni rese in data	
(09.07.2019 dallo stesso Gioffré, emerge come il medesimo fosse	
	a conoscenza dei rilievi formulati dal Collegio Sindacale, in	
	quanto gli era stato riferito dal dr. Vartolo che Tripodi Ermete gli	
	aveva praticamente imposto di procedere al pagamento dell'atto	
	transattivo, nonostante l'Organismo di revisione avesse consi-	
	gliato in via prudenziale di non procedere al pagamento.	
	25	
		1

1.7.5. Con riguardo infine al dott. Francesco Sorrentino,	
(advisor KPGM), dagli atti risulta che alla transazione del	
26.2.2015 è stata allegata la già richiamata scheda di verifica	
<u>dallo stesso redatta,</u> relativa alla posizione debitoria della Strut-	
tura Privata. Detto documento rivestirebbe, ad avviso della Pro-	
cura regionale, una fondamentale importanza in quanto in esso,	
sulla scorta dei dati in esso contenuti, sono state quantificate le	
somme riconosciute allo "Studio Radiologico Fiscer" con l'atto	
transattivo del 26.02.2015. di cui costituisce parte integrante.	
Peraltro, nello stesso atto transattivo e nella deliberazione	
n. 310 è espressamente riportato che la scheda di verifica è stata	
fornita dall'advisor contabile KPMG e tutta la transazione viene	
giustificata con le risultanze del lavoro svolto dall'advisor.	
Dalla nota nr. 377288/19 del 25.11.2019, emerge che	
l'advisor contabile KPMG ha eseguito la ricognizione del debito	
pregresso mediante una "procedura di circolarizzazione" del cre-	
dito, prevista dalla deliberazione n. 500/14, a firma del Com-	
missario Straordinario all'ASP di Reggio Calabria, dr. Sarica	
Francesco, che prevede il necessario confronto e la comparteci-	
pazione del fornitore.	
Secondo la Procura regionale, invece, il dr. Sorrentino ha	
predisposto la scheda contabile allegata alla transazione omet-	
tendo di accertare la fondatezza dei crediti allegati dallo studio	
radiologico, che risultavano in parte già pagati, contribuendo così	
a trarre in errore l'ASP di Reggio Calabria.	
26	
	1

1.7.6. Quanto infine al danno per l'erario , la Procura re-	
gionale ha evidenziato come le condotte in questione abbiano	
determinato un indebito esborso di € 2.971.763,73 (quota capi-	
tale), cui si aggiungono € 1.048.462,02 di interessi, per un im-	
porto complessivo di euro 4.020.225,75 , somma erogata	
dall'ASP di Reggio Calabria nell'ambito del mandato di paga-	
mento n. 5756 del 03.04.2015.	
La Procura regionale, dopo aver confutato le argomenta-	
zioni difensive addotte dai convenuti in sede pre-processuale,	
ha quindi concluso l'atto di citazione chiedendo la condanna in	
via solidale di tutti i convenuti a titolo di dolo, nonché, in via	
gradata, "ove venisse accertata la responsabilità a titolo di colpa	
grave di taluni convenuti", la loro responsabilità parziaria, ferma	
restando la responsabilità solidale della società e del dr. Fiscer	
per l'illecito arricchimento ai sensi dell'art.1, comma 1-quin-	
ques, Legge n. 20/1994.	
2. Con memoria in atti al 25 luglio 2022, si è costituito il	
dott. Francesco Sorrentino, rappresentato e difeso dagli avvo-	
cati Massimo Longo ed Andrea Chiesa, i quali, dopo aver com-	
pendiato la contestazione attorea (collaborazione, senza accer-	
tare l'effettiva sussistenza dei crediti, alla redazione di una	
"scheda di verifica" con il dettaglio "dei contenziosi esecutivi, de-	
gli estremi dei decreti ingiuntivi definiti e delle vertenze in corso	
" nonché dichiarazione che le fatture "di cui al presente pro-	
spetto sono contabilizzate nel sistema informatico in uso	
specto sono contabilizzate nei sistema informatico in uso	

all'Ufficio Economico Finanziario"), hanno concluso chiedendo,	
in via principale, di accogliere l'istanza di rito abbreviato per	
l'importo massimo di euro 50.000,00 (con compensazione delle	
spese di giudizio), nonché, in via gradata, di dichiarare il difetto	
di giurisdizione e la prescrizione dell'azione di responsabilità, e	
comunque di respingere la domanda attorea.	
In particolare, i difensori hanno preliminarmente richiamato le	
argomentazioni difensive rese in sede pre-processuale, ovvero	
innanzitutto l'eccezione di difetto di giurisdizione (non essendo	
il convenuto dipendente dell'azienda) e di prescrizione (tenuto	
conto del dies di pagamento e di quello della notifica dell'invito	
a dedurre).	
Nel merito, la difesa ha rivendicato di aver evidenziato le criticità	
del sistema contabile dell'Azienda (come si evincerebbe dalla de-	
liberazione n.500 del 9 luglio 2014) e che la procedura seguita	
di circolarizzazione in contraddittorio con i creditori "è un nor-	
male strumento di lavoro dei revisori contabili che era tanto più	
obbligato in questo caso perché, come detto, la contabilità in-	
terna dell'ente non era affidabile (e in molti casi neppure esi-	
steva, o non era consultabile dal dott. Sorrentino)". D'altra	
parte, i crediti si fondavano su sentenze passate in giudicato e	
decreti ingiuntivi non opposti provvisti dell'efficacia di cui all'art.	
2909 c.c. e la stessa Guardia di Finanza ha riconosciuto che	
nella scheda di verifica "il totale delle notule e/o delle fatture ivi	
elencate, coincide esattamente con le somme indicate nei	
28	

provvedimenti definitivi (sentenze e decreti ingiuntivi) emessi	
dagli Organi giudiziari aditi, allegati all'atto transattivo".	
La difesa ha altresì contestato la sussistenza del nesso causale	
tra le condotte imputate e il danno contestato, considerato che	
la scheda di verifica aveva carattere ricognitivo e riguardava solo	
il contenzioso; inoltre il fornitore non avrebbe ricevuto due volte	
il pagamento delle fatture, poiché in prima battuta lo Studio Fi-	
scer avrebbe ceduto crediti e ricevuto il prezzo delle cessioni dal	
factor (e non dall'Asp) e poi avrebbe ricevuto (previa dichiara-	
zione di non aver mai riscosso somme per i medesimi crediti) il	
pagamento dei crediti aventi titolo nelle transazioni e nei prov-	
vedimenti giurisdizionali. Avrebbero invece rilievo causale la	
condotta dichiarativa del Fiscer e l'omissione di intervento del	
management aziendale rispetto ai rilievi del Collegio sindacale.	
La difesa ha inoltre contestato la sussistenza dell'elemento sog-	
gettivo dell'illecito contestato, non essendomi prova alcuna del	
dolo del convenuto (così come dell'arricchimento, ai fini della	
responsabilità solidale nell'illecito) ma anche della sua colpa	
grave, avuto riguardo alle argomentazioni già riferite.	
Ad ogni modo, dopo avere censurato la ritenuta mancata consi-	
derazione attorea delle argomentazioni rese in sede pre-proces-	
suale, la difesa ha ritualmente proposto, in sede di comparsa di	
risposta, <u>istanza di rito abbreviato</u> , allegando parere favore-	
vole della procura regionale, nella quale si è argomentato sia in	
merito all'ammissibilità del-la domanda (assenza di doloso	
29	

arricchimento del danneggiante) sia alla congruità della somma	
proposta di euro 50.000,00 (valutato il danno pro capite stima-	
bile in euro 300.000,00 circa e il massimo risarcibile in abbre-	
viato x art. 130 c.g.c. in euro 150.000,00).	
3. Con memorie in atti al 24 maggio e 22 luglio 2022, si è	
costituito il dott. Francesco Fiscer , rappresentato e difeso dagli	
avvocati Prof. Angelo Lalli e Domenico Cristofaro, sostenendo	
che	
non vi sarebbe alcun danno erariale, non potendosi riscontrare	
alcuno "scollamento" fra la somma erogata dalla ASP nell'am-	
bito del mandato di pagamento n. 5756 del 3.4.2015 in favore	
dello Studio Radiologico e "la somma di cui, invece, la ASP era	
effettivamente debitrice".	
A) La difesa, producendo una relazione tecnico-contabile,	
ha in proposito sostenuto che detto scollamento non sarebbe	
riscontrabile e che comunque "un ipotetico danno erariale sa-	
rebbe configurabile se (e solo se) l"ASP avesse emesso mandati	
ed effettuato pagamenti per volumi superiori a quanto fatturato	
dallo Studio Radiologico – e validato dalla stessa ASP - in rela-	
zione alle prestazioni sanitarie effettivamente eseguite" (circo-	
stanza non riscontrabile, in tesi).	
Infatti, per tutte le prestazioni eseguite dallo Studio Radiologico	
negli anni dal 2000 al 2009, quest'ultimo ha emesso regolare	
fattura nei confronti dell'Azienda sanitaria per la quale le pre-	
stazioni sono state erogate, la quale ha poi rilasciato specifica	
30	

certificazione attestante il totale di dette prestazioni sanitarie	
effettuate, di importo corrispondente alle fatture emesse dallo	
Studio Radiologico (come da allegati prodotti).	
Posto che l'Asp avrebbe versato alcuni acconti su dette somme	
prima della transazione e che lo studio, trovatosi nella necessità	
di ottenere liquidità, ha perfezionato nel tempo con alcune so-	
cietà di factoring alcune operazioni di anticipo fatture, la difesa	
ha sostenuto che, al fine di accertare l'entità dei crediti non sod-	
disfatti in capo allo Studio Radiologico, sarebbe sufficiente cal-	
colare la differenza tra gli importi oggetto delle fatture emesse	
dallo Studio Radiologico (come altresì certificati dell"ASP) e gli	
importi degli acconti complessivamente versati dall''ASP in fa-	
vore dello Studio Radiologico medesimo	
Secondo la difesa, tutte le azioni monitorie a suo tempo avviate	
dallo Studio Radiologico nei confronti dell'ASP si riferivano pro-	
prio alla differenza tra gli importi oggetto delle fatture emesse	
dallo Studio Radiologico e l'importo degli acconti complessiva-	
mente versati dall'azienda sanitaria, come peraltro evincibile	
dalla formula utilizzata dal Giudice civile nelle sue decisioni,	
nelle quali si afferma che le vicende hanno ad oggetto «la de-	
benza della differenza tra quanto validato dall'ASL n. 9 di Locri	
e quanto effettivamente pagato» (in detta sede, l'Asp si sarebbe	
costituita riconoscendo di non aver corrisposto le differenza, op-	
ponendo solo ragioni di diritto).	
Conseguentemente, lo Studio ha avviato procedure esecutive	
31	

	mobiliari per il recupero delle somme oggetto di condanna, cui	
	ha fatto seguito la riferita transazione.	
	B) Premesso che le informazioni contabili relative ai rapporti	
	con la ex ASP di Locri precedenti al 2010 non risultavano nel	
	sistema informativo dell'ASP di Reggio Calabria, la difesa ha evi-	
	denziato che dette informazioni sono state esibite dalla signora	
	Spada Grazia alla GDF in data 21/3/2017, tratte essenzial-	
	mente da un sistema contabile informatizzato denominato	
	Ascott (al tempo adottato nell'ex Asp di Locri), sostenendo che	
	queste non sarebbero state prese in considerazione dagli inqui-	
	renti ai fini della ricostruzione certa dei crediti dello studio ra-	
	diologico.	
	Sarebbero pertanto errate le affermazioni rese dalla GDF in sede	
	investigativa, secondo cui "alla data del 31.03.2015, tuttavia, lo	
	Studio Radiologico S.a.s. di Fiscer Francesco & C, aumenta il	
	proprio credito nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale	
	di € 8.306.579,06, per un totale di € 9.693.325,26, risultando	
	il quarto creditore dell'Ente", riconducendo la vicenda alla con-	
	tabilizzazione degli esiti della transazione.	
	Con riguardo ai rapporti con le finanziarie (soprattutto con Ifi-	
	talia, ma anche con società di factoring), la difesa ha evidenziato	
	che lo studio, per far fronte ad esigenze di liquidità, ha proce-	
	duto alle anticipazioni delle notule/fatture emesse nei confronti	
	dell'Azienda Sanitaria, con modalità principalmente pro-sol-	
	vendo (cessioni tutte notificate all'Asp), ovvero con rischio di	
	32	
_		·

credito a carico del cedente (con la sola eccezione pro-soluto	
delle cessioni effettuate nei confronti dell'Istituto Deutsche	
Bank, per alcuni crediti relativi alle annualità 2006 e 2007, per	
un importo di euro 1.893.418,90).	
Il cessionario provvedeva ad anticipare al cedente una percen-	
tuale sul credito ceduto e provvedeva al saldo dopo che la P.A.	
aveva proceduto al saldo della fattura presentata (di norma	
mensilmente); il cessionario, incassato il pagamento, molto	
spesso provvedeva a "chiudere" le fatture che nella propria con-	
tabilità risultavano aperte a cominciare da quelle più datate.	
Secondo la difesa, tale modo di procedere non avrebbe alterato	
o modificato in alcun modo l'importo del credito dello Studio ra-	
diologico nei confronti della azienda sanitaria.	
Sempre secondo la difesa, nel corso degli anni alcune società	
finanziarie avevano accumulato un consistente importo di cre-	
dito per il quale non era stata fatta alcuna anticipazione (che	
era sempre parziale).	
Parte resistente ha inoltre evidenziato che le società di Factoring	
Ifitalia ed Unicredit factoring hanno comunicato (come da alle-	
gato) all'ASP nel 2013 la retrocessione dei crediti a favore dello	
Studio Radiologico, relativamente alle partite ancora non incas-	
sate alla data della retrocessione.	
In definitiva, dunque, secondo la difesa lo Studio Radiologico	
non ha ricevuto (né avrebbe potuto ricevere) alcun duplice e/o	
indebito pagamento rispetto a quanto maturato in relazione alle	
33	

prestazioni eseguite in favore dell"ASP; in realtà, più che di ces-	
sioni del credito, si tratterebbe di "anticipo fattura" dei crediti	
=	
globalmente considerati (e non di crediti specifici), con la finalità	
di consentire (come fosse un indebitamento e tenuto conto dei	
ritardi nei pagamenti dell'Asp) allo studio di accedere al credito	
ed avere la liquidità necessaria per lo svolgimento dell'attività di	
impresa.	
Pertanto, la GDF avrebbe errato nel considerare gli anticipi ero-	
gati dalle finanziarie/cessionarie quali pagamenti, essendo in-	
vece manifestazione di ricorso ad indebitamento, a titolo one-	
roso, garantito da un credito certo, liquido ed esigibile (funzione	
di garanzia e non liquidatoria), come comprovato dagli episodi	
di retrocessione dei crediti relativi a partite non incassate (note	
delle società Ifitalia ed Unicredit finanziarie del 31.01.2013 e	
14.02.2013).	
Ad ogni modo, ha chiosato la difesa, una cessione (sia pro soluto	
che pro solvendo) comporta solo una modifica dal lato attivo del	
rapporto obbligatorio e un danno erariale può verificarsi sol-	
tanto se l'Ente pubblico sia costretto a pagare somme maggiori	
di quelle dovute, circostanza che nella specie non si sarebbe ve-	
rificata (mancando del resto la prova dell'effettivo esborso in du-	
plum, finanche per presunzioni, non essendo stati prodotti i	
mandati di pagamento dell'Asp; né risultano azioni delle società	
cessionarie nei riguardi dell'Asp).	
C) La difesa ha altresì specificato che l'extra-budget,	

riconosciuto con decreto ingiuntivo e confermato dalle sentenze,	
si riferirebbe agli anni 2004 (contratti senza definizione del tetto	
massimo per lo studio, ma solo con limite per l'ASP, superato il	
quale si doveva procedere ad abbattimenti progressivi), 2005	
(stesso discorso che per il 2004), 2006 (il decreto ingiuntivo ri-	
guardava solo in minima parte l'extrabudget), il 2007 (extra-	
budget riconosciuto con D.I. e confermato con sentenza) e 2008	
(extra-budget riconosciuto con D.I. e non confermato con sen-	
tenza, è stato riconosciuto dall'Asp in sede di transazione).	
D) In coerenza con quanto argomentato, la difesa ha inoltre	
sostenuto che la contestata dichiarazione resa dal dott. Fiscer	
(«di non avere mai ricevute le somme, neanche parzialmente	
portate dai procedimenti oggetto di transazione ed inoltre, che	
gli stessi non sono mai stati oggetto né di cessione di crediti né	
di assegnazioni presso istituti di credito») sarebbe veritiera, do-	
vendosi intendere le cessioni come successive alla transazione.	
La difesa ha quindi sostenuto che non vi sarebbe prova di du-	
plicazioni di pagamenti (il cui onere non può che gravare sulla	
Procura regionale), né dell'elemento soggettivo del dolo	
dell'evento dannoso, essendo invece stata dimostrata l'insussi-	
stenza del fatto illecito.	
La difesa ha quindi concluso chiedendo, previa CTU contabile e	
prova testimoniale, di rigettare la domanda attorea, con vittoria	
di spese.	
4. Con <u>memoria</u> in atti al 15 luglio 2022, si è costituito il	

dott. Salvatore Barillaro , rappresentato e difeso dall'avv. Fran-	
cesco Cardone, che, richiamando quanto già rappresentato in	
sede pre-processuale, ha evidenziato che il gruppo di lavoro non	
è mai stato convocato (come riconosciuto dalla stessa Procura	
re-gionale), di non aver mai preso parte a riunioni dello stesso,	
né predisposto alcuna "proposta di atto transattivo" (o parere in	
merito), di aver anzi contestato (con nota del 09.02.2015 prot.	
N. 020/15) la legittimità della costituzione del "gruppo di lavo-	
ro", poiché "privo di valore formale/legale in quanto carente del	
Responsabile del gruppo di lavoro (nota prot. 122038/14 – sub	
commissario)" e di aver dichiarato la propria "indisponibilità a	
far parte del gruppo di lavoro" ritenendosi "allo stato sollevato	
da ogni responsabilità", nonché, con nota prot. n. 18593 del	
05.03.2015, di avere rassegnava le proprie "dimissioni irrevoca-	
bili".	
Pertanto la difesa ha contestato di avere contribuito causal-	
mente al danno erariale contestato e di aver rivestito una posi-	
zione di garanzia nell'ambito dell'illecito di causa, non avendo	
in alcun modo partecipato a gruppo di lavoro.	
In ogni caso, la difesa ha contestato la riscontrabilità dell'ele-	
mento soggettivo del dolo o della colpa grave, per mancanza as-	
soluta di volontà dell'evento dannoso, tanto più alla luce del di-	
sposto dell'art. 21 del decreto semplificazione, secondo cui la	
prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento	
dannoso.	
36	

La difesa ha quindi concluso chiedendo di rigettare la doman-	
da attorea, ovvero, in via gradata, di rideterminare in minus la	
quantificazione del danno in ragione del ruolo e della condotta	
tenuta dal dott. Barillaro.	
5. Con <u>memoria</u> in atti al 18 luglio 2022, si è costituito <u>Var</u> -	
tolo Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Chirico,	
cha ha preliminarmente inquadrato la vicenda in esame	
nell'ambito del piano di rientro della Regione Calabria (appro-	
vato con delibera di G.R. n. 845/2009), nell'ambito del quale	
rientrava "l'adozione di misure di regolarizzazione dei pagamenti	
dei debiti pregressi", per la quale la Regione ha istituito presso	
il Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie, la Bad	
Debt Entity (BDE), cui ha fornito supporto l'Advisor contabile	
KPMG.	
Anche l'Asp di Reggio Calabria avrebbe avviato un processo di	
ricognizione, riaccertamento e riconciliazione del debito com-	
merciale, nell'ambito della quale la direzione generale, con la de-	
liberazione n. 56 del 27 gennaio 2015 (avente ad oggetto: paga-	
menti debito progresso 2012 e ante – costituzione gruppo di la-	
voro), ha nominato il gruppo di lavoro (del quale il convenuto	
non faceva parte), prevedendo le relative funzioni, supportato da	
personale dell'advisor contabile, dall'avv. Puntoriero, dirigente	
della Regione Calabria, e dall'ufficio economico-finanziario (in	
tesi, per la sola fase dei pagamenti e delle registrazioni conta-	
bili). In sostanza, secondo il convenuto, la delibera assegnava	
37	
	da attorea, ovvero, in via gradata, di rideterminare in minus la quantificazione del danno in ragione del ruolo e della condotta tenuta dal dott. Barillaro. 5. Con memoria in atti al 18 luglio 2022, si è costituito Vartolo Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Chirico, cha ha preliminarmente inquadrato la vicenda in esame nell'ambito del piano di rientro della Regione Calabria (approvato con delibera di G.R. n. 845/2009), nell'ambito del quale rientrava "l'adozione di misure di regolarizzazione dei pagamenti dei debiti pregressi", per la quale la Regione ha istituito presso il Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie, la Bad Debt Entity (BDE), cui ha fornito supporto l'Advisor contabile KPMG. Anche l'Asp di Reggio Calabria avrebbe avviato un processo di ricognizione, riaccertamento e riconciliazione del debito commerciale, nell'ambito della quale la direzione generale, con la deliberazione n. 56 del 27 gennaio 2015 (avente ad oggetto: pagamenti debito progresso 2012 e ante – costituzione gruppo di lavoro), ha nominato il gruppo di lavoro (del quale il convenuto non faceva parte), prevedendo le relative funzioni, supportato da personale dell'advisor contabile, dall'avv. Puntoriero, dirigente della Regione Calabria, e dall'ufficio economico-finanziario (in tesi, per la sola fase dei pagamenti e delle registrazioni contabili). In sostanza, secondo il convenuto, la delibera assegnava

un ruolo determinante agli esperti del gruppo di lavoro ai fini	
della individuazione e quantificazione degli importi da corri-	
spondere.	
Il dott. Vartolo ha quindi rivendicato di aver volto la funzione di	
Dirigente dell'Ufficio Economico Finanziario dell'ASP di Reggio	
Calabria limitatamente al periodo 1.8.2014 -4.06.2015 (10 mesi	
e tre giorni), peraltro per circa un mese (1.08.2014 - 4.09.2014)	
quale titolare effettivo dell'Ufficio, mentre per i restanti nove	
mesi quale sostituto del titolare, periodo durante il quale si sa-	
rebbe sempre diligentemente adoperato nell'esecuzione dei do-	
veri dell'ufficio.	
La difesa ha evidenziato che la transazione, stipulata il 26 feb-	
braio 2015, richiamava la scheda di verifica fornita dall'advisor	
contabile KMPG, con l'indicazione dei contenziosi e dei docu-	
menti contabili (fatture), con importi puntualmente individuati.	
Ebbene il dott. Vartolo ha ricevuto la scheda di verifica solo dopo	
la transazione (in data 27/2/2015) e ha dato mandato al colla-	
boratore Falcone di verificare l'avvenuta ed effettiva "contabiliz-	
zazione" dei dati immessi a cura dell'Advisor contabile regionale	
KPMG nel sistema contabile dell'Azienda; dopo aver avuto ri-	
scontro positivo (sottoscritto dal collaboratore), egli ha posto la	
sua firma con il timbro dell'ufficio finanziario e la data del	
27/2/2015. Peraltro, secondo la difesa, entrambi i funzionari	
dell'ufficio finanziario avrebbero soltanto "annotato", in calce	
alla citata scheda di verifica, l'avvenuta contabilizzazione, ossia	
38	

la registrazione dei documenti fiscali già elencati nella citata	
scheda, quindi il loro inserimento all'interno del sistema conta-	
bile Aziendale (la scheda era già stata compilata e la transazione	
già stipulata; inoltre non vi era stata migrazione dei dati, di com-	
petenza dell'advisor, dell'ex Asl di Locri nella contabilità dell'Asp	
di RC), nonché la copertura della spesa.	
La difesa ha evidenziato che solo qualche giorno dopo (17 marzo	
2015) il convenuto ha ricevuto la nota n. 21841 del presidente	
del collegio sindacale che formulava osservazioni critiche e invi-	
tava in via prudenziale a non procedere al pagamento, comuni-	
cazione a seguito della quale ha chiesto chiarimenti al direttore	
generale (dott. Tripodi) e al direttore amministrativo (dott. Stal-	
tari), i quali congiuntamente confermavano che la procedura se-	
guita derivava da accurata metodologia contabile, riservandosi	
di inoltrare denunzia alla procura presso la Corte dei conti per	
eventuali comportamenti difformi assunti.	
In diritto, la difesa ha rivendicato la correttezza della propria	
condotta, non avendo la procura individuato quale sarebbe la	
sua condotta irresponsabile (non avendo sottoscritto atti né cer-	
tificato il debito, né avendo violato norma alcuna). Né sussiste-	
rebbe l'elemento soggettivo dell'illecito, non essendo provati in	
alcun modo il dolo così come la colpa (non essendo membro del	
gruppo di lavoro e non avendo certificato il debito).	
La difesa ha quindi concluso chiedendo, in via principale, di re-	
spingere la domanda in quanto infondata, nonché, in via	
39	

gradata, di "rigettare la domanda di condanna per insussistenza	
di responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 1 L. 14.01.94	
n. 20".	
6.Con memoria in atti al 22 luglio 2022, si è costituito il	
sig. Bruno Logozzo , rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo	
De Stefano ed Aldo Labate, i quali hanno preliminarmente ecce-	
pito la "nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 5,	
comma	
1, dl 453/93, conv. in l. 19/1994, perché assente nella cita-	
zione qualsivoglia riferimento a quanto indicato nell'invito a de-	
durre notificato al convenuto e alle deduzioni collaborative da	
costui prodotte" (come reso palese, in tesi, da quanto contenuto	
a pag. 102 dell'atto di citazione; la Procura non avrebbe tenuto	
conto dell'avanzata eccezione di prescrizione).	
La difesa ha quindi reiterato l'eccezione di "prescrizione del	
danno richiesto", individuato nella data del pagamento (la de-	
libera n. 310 con cui è stato disposto il pagamento risale al 12	
marzo 2015).	
Nel merito, la difesa ha sostenuto l'assenza di responsabilità del	
convenuto, considerato che la delibera è stata adottata sulla	
scorta della falsa attestazione resa dal signor Fiscer e della	
scheda di verifica fornita dall'Advisor KPMG relativa alla posi-	
zione debitoria della struttura privata (sulla scorta degli atti	
contabili, con assunzione di responsabilità del dott. Vartolo An-	
tonio, responsabile dell'ufficio finanziario). Il convenuto avrebbe	
40	

fatto affidamento su dette attestazioni (mancherebbero sia il	
dolo dell'evento dannoso che la colpa grave, tanto più attesa la	
farraginosità della normativa e della carenza di competenze spe-	
cifiche) e, prima ancora, mancherebbe qualsivoglia contributo	
causale all'illecito contestato, considerato che non era dipen-	
dente dell'Azienda (un ex medico privo di competenze econo-	
mico-finanziarie) e che non v'è prova della partecipazione con-	
creta del gruppo di lavoro alla transazione; inoltre, non risulte-	
rebbe provato anche un effettivo danno per l'erario.	
Il convenuto ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inam-	
missibile l'atto di citazione ovvero di dichiarare la prescrizione	
dell'azione di responsabilità ovvero ancora di rigettare nel merito	
la domanda attorea, nonché, in via gradata, nell'esercizio del	
potere riduttivo, di rideterminare in minus l'addebito, il tutto	
con vittoria di spese e competenze.	
7. Con <u>memoria</u> in atti al 25 luglio 2022, si è costituito lo	
studio radiologico srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giu-	
seppe D'Ottavio e Domenico Cristofaro, che hanno preliminar-	
mente eccepito la prescrizione dell'azione erariale, considerato	
che la Procura regionale avrebbe ricevuto una denunzia di	
danno erariale di un Parlamentare in data 23/11/2015.	
Nel merito, la difesa ha sostenuto, sulla base anche di una re-	
lazione contabile, che la domanda di risarcimento erariale sa-	
rebbe il risultato di un travisamento dei fatti, atteso che oggetto	
della transazione sottoscritta il 26 febbraio 2015, recepita nella	
41	

delibera nr 310/2015, non sono state le 99 specifiche fatture di	
cui al prospetto riepilogativo datato 27 febbraio 2015, ma i titoli	
giudiziari, analiticamente individuati nell'atto di transazione, di	
condanna dell'ASP al pagamento della differenza a saldo tra il	
totale delle prestazioni sanitarie erogate e fatturate in regime di	
accreditamento per singoli anni (2000/2001 e dal 2003 al 2009)	
e per specifiche branche, e gli acconti complessivamente versati	
dalla azienda sanitaria per dette forniture annuali.	
Inoltre, sempre nel merito, la difesa ha sostenuto che la procura	
regionale avrebbe omesso di provare la sussistenza di un danno	
erariale, laddove avrebbe omesso di acquisire e valutare tutta la	
documentazione contabile (ovvero tutte le singole fatture emesse	
dallo Studio radiologico e tutti i singoli mandati emessi dall' ASP	
in acconto alle predette fatture, per le singole annualità e per le	
branche oggetto di contestazione), dall'esame della quale emer-	
gerebbe l'insussistenza di pagamenti indebiti. Infatti, secondo la	
difesa, mettendo a confronto il totale delle prestazioni sanitarie	
erogate e specificamente fatturate per singolo anno e specifiche	
branche dallo Studio Radiologico, con il totale dei mandati	
emessi dall'ASP in acconto a dette fatture, emergerebbe incon-	
trovertibilmente che alla data della transazione la Società dedu-	
cente vantava un credito nei confronti dell'ASP corrispondente,	
per sorte capitale, agli importi riconosciuti e liquidati con la	
transazione,	
Inoltre, sempre nel merito, la difesa ha osservato come, anche a	
42	

prescindere delle argomentazioni già riferite, la transazione si	
riferisca ai titoli giudiziari ivi menzionati di condanna dell'Asp al	
pagamento delle differenze a saldo tra totale fatturato anno per	
anno e per singola branca e totale degli acconti versati dall'ASL	
(come certificati dai riepilogativi rilasciati dall'Asl di Locri), e an-	
che come l'esame incrociato tra fatture e mandati dimostra in-	
contestabilmente la esistenza in favore dello Studio Radiologico	
del credito (già riconosciuto giudizialmente e poi) liquidato in	
sede di transazione.	
In ogni caso, la difesa ha evidenziato l'illogicità manifesta del	
modus operandi seguito da parte attrice, che avrebbe concluso	
nel senso della sussistenza di pagamenti indebiti, per un verso	
sulla base di documenti privi di alcuna attendibilità contabile e,	
per altro verso, qualificando come pagamenti non dovuti i ver-	
samenti che, secondo la stessa Gdf, sarebbero stati effettuati a	
titolo di acconto.	
La difesa ha quindi concluso chiedendo di dichiarare la do-	
manda inammissibile per intervenuta prescrizione e comunque	
di rigettarla per manifesta infondatezza, con ogni conseguen-	
ziale statuizione in ordine alle spese.	
8. Con <u>memoria</u> in atti al 26 luglio 2022, si è costituita la	
dottoressa <u>Daniela Nocera</u> , rappresentata e difesa dall'avv. Vit-	
torio Milardi, che ha innanzitutto evidenziato come la convenuta	
fosse mera beneficiaria (da parte della regione Calabria) di borsa	
di studio (più volte reiterata) e non di retribuzione, conferita a	
43	

seguito di conseguimento di un master e con meri fini di forma-	
zione (e non già di espletamento di mansioni amministrative).	
In via preliminare, la difesa ha eccepito l'inammissibilità	
dell'atto di citazione ex art. 51 c.g.c. e 100 c.p.c., non essendovi	
prova alcuna della sussistenza del danno erariale contestato.	
Sempre in via preliminare, la difesa ha eccepito l'intervenuta	
prescrizione dell'azione risarcitoria, individuando il dies a quo	
nella data di adozione della delibera di pagamento (12/3/2015)	
ovvero nel dies di concreta corresponsione della somma	
(3/4/2015).	
Ancora in via preliminare, la difesa ha eccepito il difetto di legit-	
timazione passiva della convenuta per assenza del rapporto di	
servizio, considerato il ruolo svolto (di mera titolare di borsa re-	
gionale con finalità di formazione) e l'assenza di rapporti con	
l'Azienda sanitaria, avendo ella partecipato, come aggregata, al	
gruppo di lavoro ai soli fini della propria formazione (come da	
disciplinare di assegnazione della borsa; la dottoressa non era	
altresì presente all'atto della stipula dell'atto transattivo).	
Inoltre, posto che la convenuta, nell'ambito del gruppo di lavoro,	
non svolgeva né avrebbe potuto svolgere alcuna attività lavora-	
tiva/professionale, la difesa ha sostenuto la non riscontrabilità	
del nesso di causalità (non avendo altresì la Procura individuato	
la condotta materiale illecita) con il danno contestato, tanto più	
in ragione dell'intervento di KMGT e del collegio sindacale (il che	
avrebbe interrotto l'ipotetica catena causale) e anche l'assenza	
44	

dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave), tanto più tenuto	
conto della finalità formativa della sua presenza nel gruppo di	
lavoro.	
La difesa ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda	
attorea, nonché, in via subordinata e ferme rimanendo le ecce-	
zioni di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva, la de-	
terminazione del danno attribuibile alla convenuta (stante il	
principio di parziarietà) in un importo meramente simbolico,	
con vittoria di spese e competenze del giudizio.	
9. Con memoria in atti al giorno 11 luglio 2022, si è costi-	
tuito il dott. Ermete Tripodi , rappresentato e difeso dall'avv.	
Pasquale Melissari, che ha preliminarmente eccepito la nullità	
dell'atto di citazione per omessa valutazione delle controdedu-	
zioni all'invito a dedurre (art.5, comma 1, d.l. n.453/1993, conv.	
in l.n.19/1994) nonché, in via gradata, l'intervenuta prescri-	
zione del credito, avendo ricevuto notifica dell'invito a dedurre	
soltanto in data 28/12/2021.	
Nel merito, la difesa ha sostenuto (allegando memoria dell'avv.	
D'Ottavio, versata in sede penale) che una bozza della transa-	
zione (su pretese creditorie riconosciute in provvedimenti giuri-	
sdizionali esecutivi) era stata predisposta prima dell'insedia-	
mento del convenuto e che era stata allegata anche una scheda	
di verifica dell'advisor KPCM, sottoscritta dal direttore dell'uffi-	
cio economico finanziario (Antonio Vartolo) e dal dott. Giuseppe	
Falcone (anche l'avv. Latella Giuseppe, dirigente dell'ufficio	
45	

legale, era al corrente della situazione del contenzioso).	
Quanto all'intervento del collegio sindacale, la difesa ha soste-	
nuto che non vi sarebbe stato alcun documento dell'organo "atto	
ad individuare l'esatta posizione debitoria della società Fiscer e	
del contenzioso di questa con l'ASP" e che il Collegio si sarebbe	
limitato ad evidenziare in maniera generica la mancanza di "ne-	
cessarie e propedeutiche verifiche contabili eseguiti dagli uffici	
[]", attività invece svolta dalla ragioneria e dall'advisor, che,	
secondo la stessa citazione, avrebbero indotto in errore l'ASP	
(cioè per l'appunto il convenuto, che non aveva ruoli contabili	
né esecutivi).	
Quanto alle cessioni dei crediti (peraltro intra budget autoriz-	
zato), la difesa ha sostenuto l'impossibilità di equipararla ad un	
pagamento, con conseguente carenza di prova del danno era-	
riale contestato.	
Ad ogni modo, premessa la titolarità del potere di transigere	
(fondato sull'esistenza di una res dubia), la difesa ha sostenuto	
che il dott. Tripodi si sarebbe "mosso con prudenza sui binari	
tracciati dai criteri di efficacia, efficienza, economicità e traspa-	
renza dell'azione amministrativa, così ha richiesto una sorta di	
conferma delle scelte assunte da parte degli uffici tecnici, dell'or-	
ganismo di revisione e dell'avvocatura".	
Con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, la difesa, dopo	
aver richiamato la novella di cui all'art. 21 del decreto legge n.	
76/2020 (convertito dalla legge n. 120/2020), ha sostenuto che	
46	

la deliberazione assunta dal Direttore generale f.f. aveva come	
"presupposto la cessazione di una procedura esecutiva che pe-	
santemente condizionava l'attività finanziaria dell'Azienda, ma	
anche la cessazione di un contenzioso oramai definitivo fondato	
da titoli giudiziari" (oltre che su attività di riscontro degli uffici e	
della società KPMG), con beneficio per l'Ente in termini di ri-	
sparmio sugli oneri per interessi.	
Non sarebbero dunque riscontrabili il dolo e la colpa grave, in-	
tesa come "intensa negligenza", «sprezzante trascuratezza dei	
propri doveri», «macroscopica violazione delle norme», «dispregio	
delle comuni regole di prudenza».	
La difesa ha quindi concluso chiedendo preliminarmente di di-	
chiarare la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, di dichia-	
rare inammissibile, improcedibile e/o infondata la domanda at-	
torea, nonché, in via gradata, di dichiarare prescritta l'azione di	
responsabilità.	
10. Con <u>memoria</u> in atti al 25 luglio 2022, si è costi-	
tuito il dott. Staltari Pasquale , rappresentato e difeso dall'avv.	
Natale Polimeni, che ha preliminarmente eccepito l'intervenuta	
prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale (tenuto	
conto del dies di pagamento delle somme, ovvero il 3/4/2015) e	
del fatto che non potrebbe riscontrarsi alcun occultamento do-	
loso del danno (che presupporrebbe un'attività consapevole di-	
retta ad occultare il danno, oltre ad una situazione obiettiva che	
precluda la scoperta del medesimo).	
47	

Nel merito, la difesa ha evidenziato come la prospettazione atto-	
rea, incentrata sulla falsa e dolosa attestazione del Fiscer, sulla	
successiva attestazione dell'advisor e sull'attività del gruppo di	
lavoro che avrebbero "contribuito ad alterare la volontà della	
P.A. espressa nella delibera n. 310", escluderebbe qualsivoglia	
responsabilità del convenuto Staltari.	
Premesso che al convenuto la Procura imputa profili di irregola-	
rità della delibera n. 56/15 di costituzione del gruppo di lavoro	
nonchè il non avere dato seguito ai rilievi del collegio sindacale	
sula delibera n. 319/2015, la difesa ha sostenuto, rispettiva-	
mente, che ogni presunta "irregolarità" della stessa non possa	
in alcun modo inserirsi nel decorso causale (asseritamente) ge-	
nerativo del paventato danno erariale, e che la verifica della si-	
tuazione debitoria era stata demandata ai competenti uffici (e al	
gruppo di lavoro), non essendo "minimamente ipotizzabile, in-	
vero, che al Direttore Amministrativo di un'Amministrazione	
delle dimensioni dell'ASP, solo in quanto titolare di un ruolo teso	
al corretto funzionamento dell'Ente, possa addossarsi il con-	
trollo nel merito delle attività di tutti i settori (legale, commer-	
ciale, contabile) ovvero di ogni unità operativa e gruppo di la-	
voro".	
Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, la difesa ha soste-	
nuto l'assoluta carenza di prova del dolo e anche della colpa	
grave intesa come "negligenza massima" (con valutazione neces-	
sariamente ex ante), tanto più che la stessa Procura ha	
48	

aggranuta l'indugiona in arrora della n'a nor affatta della altrui	
sostenuto l'induzione in errore della p.a. per effetto delle altrui	
descritte condotte.	
La difesa ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda	
attorea perché infondata, "con ogni determinazione conse-	
guente".	
11. Con <u>memoria</u> in atti al 25 luglio 2022, si è costituito il	
dott. <u>Santo Gioffrè</u> , rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo	
Arnau, che ha preliminarmente evidenziato di esser stato no-	
minato in data 27 marzo 2015 (con insediamento in data	
31/3/2015) e che il precedente Direttore generale f.f. Tripodi	
aveva sottoscritto e deliberato 3 transazioni con studi professio-	
nali nei mesi di febbraio e marzo 2015 (quella con lo studio ra-	
diologico Fiscer in data 26/2/2015, recepita con delibera n. 301	
del 12/3/2015) nonché replicato ad una nota del collegio sin-	
dacale del 17/3/2015 (cui era seguita una risposta del dirigente	
dell'ufficio finanziario) con una nota del 23/3/2015, seguita pe-	
raltro da una dichiarazione sostitutiva del Fiscer, ove si affer-	
mava che la procedura, seguita dall'esito di un'accurata verifica	
contabile doveva ritenersi "conclusa con la rituale emissione dei	
mandati di pagamento".	
Peraltro, la difesa ha evidenziato che nel venerdì di Pasqua del	
3/4/2014, il dirigente dell'ufficio finanziario aveva portato alla	
controfirma il mandato di pagamento contestato (senza portare	
all'attenzione il rilievo del collegio sindacale, cui la direzione ge-	
nerale aveva già risposto) in quanto urgente, considerato che la	
49	

transazione prevedeva il pagamento entro il termine, già sca-	
duto, del 26/3/2015 (un'altra delle riferite transazioni era già	
stata pagata). Quanto poi al verbale del Collegio sindacale del	
31/3/2015, la difesa ha sostenuto che esso non sarebbe stato	
posto nella disponibilità del convenuto prima della firma del	
mandato di pagamento, evidenziando che il verbale reca la data	
del 31/3/2015, ma sarebbe stato redatto successivamente (nel	
documento si legge che "non si è potuto verbalizzare la seduta	
per mal funzionamento del sistema informatico"); anche il	
verbale n. 8 del Collegio è stato redatto il 2/4/2015 e conse-	
gnato a mano alle ore 13.04 al protocollo generale dell'Asp, di-	
stante diversi km dalla direzione generale, cui sarebbe perve-	
nuto solo in data 7/4/2015 (come da documenti in atti), dopo 3	
giorni dalla firma del mandato. In ogni caso, la difesa ha eviden-	
ziato che il convenuto ha chiesto al dirigente dell'Ufficio legale	
dell'Asp un parere sulle transazioni effettuate con le strutture	
Giomi e Fiscer, ricevendo assicurazioni sulla convenienza delle	
stesse, onde evitare che il creditore procedesse con ulteriore ag-	
gravio di spese per la continuazione dell'azione espropriativa	
forzata. La difesa ha altresì sostenuto che le dichiarazioni rese	
dal Barillaro in ordine all'esistenza di pressioni politiche sul	
convenuto per firmare il mandato non sarebbero state ritenute	
attendibili da una sentenza del GUP di Reggio Calabria del 19	
luglio 2019 concernete diverso soggetto, non convenuto nel pre-	
sente giudizio.	

In punto di diritto, la difesa, sulla base della riferita ricostru-	
zione dei fatti, ha sostenuto come non risultino agli atti elementi	
da cui inferire la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'ille-	
cito, non solo con riguardo al dolo ma anche con riferimento alla	
colpa grave, non avendo potuto oggettivamente percepire l'asse-	
rito danno erariale, tanto più considerata la data di insedia-	
mento e l'impossibilità di conoscere i rilievi del Collegio sinda-	
cale (il convenuto ha successivamente, avendo avuto gli ele-	
menti, annullato doppi mandati di pagamento) ed anzi avendo	
dovuto assicurare l'esecuzione di una transazione e di una deli-	
bera i cui termini erano già scaduti. Ad ogni modo, anche per	
questa vicenda, il Gioffrè ha chiesto all'ufficio legale un parere	
sulle transazioni effettuate anteriormente alla sua designazione	
e più in generale avrebbe denunziato casi di malversazione e	
recuperato ingenti somme sottratte all'ente.	
La difesa ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l'assenza	
di qualsiasi ipotesi di responsabilità amministrativa, ovvero, in	
subordine, di riconoscere in capo al convenuto soltanto una	
condotta connotata da colpa lieve, nonché, in via ulteriormente	
gradata, di escludere il vincolo di solidarietà e limitare il danno	
attribuito, anche sulla scorta dell'applicazione del potere ridut-	
tivo, con vittoria di spese, diritti e onorari.	
12. Con <u>memoria</u> in atti al 19 settembre 2022, si è costituito	
il dott. Falcone Giuseppe , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro	
Modaffari, che ha preliminarmente rivendicato di aver svolto le	
51	

funzioni, a partire dal gennaio 2005, di collaboratore ammini-	
strativo (unicamente presso la Sede centrale di detto Ufficio, sita	
in Reggio Calabria – Palazzo TI.BI., via S. Anna) occupandosi	
(come da ordini di servizio) della gestione del patrimonio azien-	
dale, dei fondi finalizzati, delle verifiche trimestrali di cassa e	
della gestione contabile delle liquidazioni operate dalla struttura	
complessa assistenza farmaceutica territoriale.	
La difesa ha evidenziato che l'Azienda Sanitaria Provinciale di	
Reggio Calabria aveva già proceduto alla costituzione di un	
gruppo di lavoro per i "Pagamenti debito pregresso 2012 e an-	
te", con la deliberazione 8 maggio 2014, n. 301 e poi con la	
delibera n. 500/2014, gruppi dei quali il convenuto non faceva	
parte. Solo con la deliberazione n.56/2015 l'Azienda ha rimo-	
dulato il gruppo includendo il dott. Falcone, ma detta delibera-	
zione non sarebbe "mai stata notificata" o resa nota al medesimo	
(essendo pervenuta solo all'ufficio finanziario).	
Inoltre, la difesa ha sostenuto che i "referenti" con il compito di	
perfezionare la bozza di transazione ex delibera 56/2015, sareb-	
bero soltanto i referenti della direzione strategica, distinti dal	
gruppo di lavoro e in particolare dal rappresentante dell'area fi-	
nanziaria e dal "servizio liquidazioni".	
In definitiva, secondo la difesa, la deliberazione n. 56/2015 (che	
sarebbe stata adottata, senza la necessaria competenza, dal	
dott. Tripodi Ermete, in quanto cessato ex provvedimento del	
 Commissario straordinario n. 68264 del 23/9/2014; la	
52	

successiva nomina sarebbe stata "censurata" dal commissario	
al pia-no di rientro gen. Pezzi) non ha previsto alcun compito	
specifico in capo al Dottore Giuseppe Falcone, quale "rappre-	
sentante dell'Area Economico Finanziaria" in seno al Gruppo di	
lavoro.	
Inoltre, secondo la difesa, l'oggetto dell'accordo transattivo sa-	
rebbe l'insieme dei crediti definitivamente consolidati nei prov-	
vedimenti giudiziari esecutivi ivi contemplati, e il negozio, richia-	
mante la scheda di verifica fornita dall'advisor KPMG, sarebbe	
stato sottoscritto dal solo responsabile legale dell'azienda sani-	
taria, oltre che dal creditore. Analogamente, dopo 14 giorni, il	
dott. Tripodi Ermete, previo parere positivo dei direttori ammi-	
nistrativo e sanitario, ha adottato la deliberazione n. 310 di ap-	
provazione dei contenuti della transazione, dando mandato (ri-	
tenuto "pleonastico") all'ufficio finanziario di ribaltare il costo	
sul competente conto del bilancio aziendale.	
Nella deliberazione, peraltro, si fa riferimento ad un incontro, in	
data 26 febbraio 2015, tra il creditore, l'azienda sanitaria e il	
gruppo di lavoro, che in realtà, secondo la difesa, non vi sarebbe	
stato o al quale comunque non avrebbe preso parte il convenuto	
(non essendo egli "referente" né avendo avuto notifica della no-	
mina), per come peraltro sarebbe emerso in sede penale.	
La difesa ha inoltre evidenziato la criticità contabile organizza-	
tiva dell'esistenza di debiti della soppressa asl di Locri, le cui	
fatture erano contabilizzate nei "dismessi sistemi informatici	
53	
33	

contabili" (cui secondo la difesa erano preposti i dipendenti	
dell'ex asl, per come confermato dal dott. Sorrentino in sede pe-	
nale) della medesima e che erano (o dovevano essere) contabi-	
lizzate singolarmente sul conto 37.37.37, ai fini della loro con-	
testuale chiusura in fase di emissione di mandato.	
Pertanto, secondo la difesa, il convenuto Giuseppe Falcone non	
ha esaminato "il contenzioso in essere e valutato ogni singola	
posizione debitoria" né ha partecipato alla predisposizione della	
""proposta di atto transattivo", non ha mai avuto contezza di	
esser componente del gruppo di lavoro (che peraltro non ha	
svolto alcuna attività) di cui alla deliberazione 27 gennaio 2015,	
n. 56 (nella quale peraltro non si attributiva lui alcun specifico	
compito), non ha mai svolto attività connesse con quelle di cui	
alla predetta deliberazione, non ha potuto (per sede di servizio e	
abilitazione informatica) svolgere verifiche o controlli sulla con-	
tabilità dell'ex Asl di Locri (le cui fatture sono state comunque	
contabilizzate nell'applicativo in uso all'Asp di Reggio Calabria	
dall'advisor contabile nell'imminenza della transazione) e anche	
i controlli effettuati il 27 febbraio 2015 (giorno successivo alla	
firma della transazione) non potevano avere la valenza di atte-	
stazione dei crediti ivi indicati, ma soltanto di "ricognizione della	
presenza nell'ambito del sistema informatico aziendale AS400	
dei dati contabili in precedenza inseriti dell'Advisor contabile re-	
gionale" (che sarebbe comunque di competenza del servizio spe-	
cialistica convenzionata).	
54	

In diritto, la difesa ha sostenuto che la Procura regionale non	
avrebbe confutato le analoghe argomentazioni avanzate dal con-	
venuto in sede di controdeduzioni all'invito a dedurre, né	
avrebbe chiarito quale sarebbe stata la sua condotta irrespon-	
sabile, così come la sussistenza del dolo (del tutto indimostrato)	
e anche della colpa grave, non avendo il convenuto palesato ab-	
norme negligenza ovvero sprezzante trascuratezza o impru-	
denza; mancherebbe infine anche la prova del nesso causale tra	
la presunta infrazione imputabile al convenuto e il danno con-	
testato.	
Il convenuto ha quindi concluso chiedendo, in via principale, di	
rigettare la domanda per assoluta infondatezza, nonché, in via	
gradata, di "rigettare la domanda di condanna per insussistenza	
di responsabilità del convenuto Falcone Giuseppe, ai sensi	
dell'art. 1 L. 14.01.94 n. 20", con ogni statuizione di legge anche	
in ordine alle spese di giudizio.	
13. Con <u>memoria</u> in atti al 23 gennaio 2023, si è costi-	
tuito l'avv. Giuseppe Maria Latella , rappresentato e difeso	
dall'avv. Elena Ines Latella, la quale ha preliminarmente ecce-	
pito la nullità dell'atto di citazione e dell'invito a dedurre per	
difetto di notifica, considerato che il convenuto ha trasferito la	
propria residenza in "Via Itria n.2/A" fin dal 2017, come da al-	
legata documentazione (denunzia effettuata dalla moglie al Co-	
mune in data 30/8/2017; tessera elettorale del 2018, carta di	
identità rilasciata il 7/2/2020), indirizzo peraltro ben noto al	
55	

Comune e allo stesso datore di lavoro.	
In via gradata e nel merito, il convenuto ha rivendicato di non	
esser rimasto inerte e di aver reso parere (richiesto e reso suc-	
cessivamente alla transazione) in ordine alla questione conte-	
stata, con ciò adempiendo diligentemente alle proprie funzioni	
di avvocato e di componente del gruppo di lavoro.	
Peraltro, nelle sentenze di vittoria del creditore il giudice civile	
avrebbe statuito il pagamento a saldo delle obbligazioni contrat-	
tuali annuali, detratti tutti gli acconti già corrisposti dall'Asp,	
cosicché in sede di atti esecutivi il convenuto era tenuto a veri-	
ficare si vi fossero stati pagamenti anche parziali, in modo da	
poterli eventualmente contestare, senza poter entrare nel merito	
dell'abbinamento tra fatture e titoli giudiziali. Avendo la verifica	
avuto esito negativo, la transazione sarebbe stata giustificata,	
considerato l'abbattimento del 25% degli interessi (si sarebbe	
conseguito un risparmio di euro 684.685,52) e la necessità di	
evitare opposizioni temerarie e l'espropriazione forzata.	
Il convenuto ha quindi contestato la metodologia accertativa	
della GDF in quanto fondata sul "travisamento dei titoli esecu-	
tivi e della loro opponibilità" (si tratterebbe di titoli esecutivi con	
conseguente delimitazione dell'indagine ai soli eventuali paga-	
menti successivi, essendo quelli precedenti da ritenere ricom-	
presi nei titoli) e su schede contabili riscontrate con atti investi-	
gativi sulle contabilità esterne all'Asp, ovvero del creditore e del	
factor.	
56	

La Guardia di Finanza, invece, si sarebbe occupata della	
scheda contabile e in particolare degli abbinamenti delle fatture	
ai pagamenti parziali, nel mentre i titoli giudiziari statuivano	
sulle somme debitorie annuali e non a saldo di specifiche fatture	
e la valutazione del contenzioso, di competenza del convenuto,	
riguardava il riscontro di eventuali elementi per opporsi agli atti	
esecutivi (stima di soccombenza), per come emergente dalle co-	
municazioni di competenza dell'ufficio finanziario dell'ASP (di-	
sposizioni di servizio n. 246/2009; n. 116/2012), che ha istruito	
i giudizi in questione.	
D'altra parte, secondo la difesa non sussisterebbe in capo all'av-	
vocatura una posizione di garanzia rispetto all'apparato ammi-	
nistrativo, come da orientamento giurisprudenziale della Corte	
di Cassazione (SS.UU. sent. n. 559/2002) e della giurispru-	
denza amministrativa e civile, sussistendo invece "un secco di-	
vieto di ingerenza" (Trib. RC, sent. n. 604/2015).	
Peraltro, ha proseguito la difesa, la stessa Procura regionale ha	
evidenziato (pag. 112 della citazione) che " non vi è dubbio che	
i compiti attribuiti con la deliberazione istitutiva del gruppo di	
lavoro potevano e dovevano essere svolti singolarmente e non	
certo in gruppo", fermo rimanendo che l'avv. Latella aveva	
contestato l'inserimento nel gruppo di lavoro con precedente	
delibera n. 500 del 9/7/2014, rettificata dall'Azienda con la de-	
libera n. 56 del 27/1/2015 delimitando la competenza alla va-	
lutazione consultiva del contenzioso in corso.	
57	

Inoltre, secondo la difesa, il parere reso dall'avv. Latella (che non	
ha partecipato alla redazione della transazione), non obbligato-	
rio (in quanto la delibera n. 56/2015 si riferiva al contenzioso in	
corso e non richiesto con riguardo alla transazione con lo studio	
Fischer), è stato successivo alla transazione, alla deliberazione	
n. 310 de 12/3/2015 e al pagamento.	
Infine, l'avv Latella ha riferito di esser stato assolto, in data	
9/12/2022, in sede penale dal Tribunale di Reggio Calabria "per	
non aver commesso il fatto" (sentenza non ancora pubblicata),	
sede processuale in cui sarebbero state dibattimentalmente	
sconfessate le dichiarazioni del dott. Logozzo e della signora Fer-	
raro.	
La difesa ha quindi concluso chiedendo di dichiarare nullo l'atto	
di citazione per difetto di notifica di invito a dedurre e della ci-	
tazione medesima, nonché, in via gradata, di rigettare la do-	
manda "rilevandone la inammissibilità, la nullità, la intervenuta	
prescrizione, e comunque l'infondatezza, nonché l'assenza di	
Prova", con vittoria di spese e competenze di giudizio.	
14. Con <u>comparsa di costituzione</u> in atti al 9/2/2023,	
si è costituito, per il dott. Fiscer Francesco , il nuovo difensore	
avv. Gaetano Cesario (il convenuto ha sostituito l'avv. Domenico	
Cristofaro), il quale ha richiamato le conclusioni (in particolare	
l'istanza di CTU contabile) e le argomentazioni già versate in atti.	
All'udienza del 14 febbraio 2023 si è costituito banco iudicis il	
sig. Raimondo Delfino , rappresentato e difeso dall'avv.	
58	

Francescantonio Scopelliti, che ha preliminarmente richiamato	
e ribadito le argomentazioni difensive rese a seguito dell'invito a	
dedurre, ovvero la mancata notifica della nomina nel gruppo di	
lavoro, la sua dichiarazione di indisponibilità a farne parte e	
quindi le sue dimissioni, la non riscontrabilità quindi della con-	
dotta contestata e del nesso di casualità, nonché quanto riferito	
in audizione personale (gruppo di lavoro mai convocato). Man-	
cherebbe conseguentemente anche l'elemento soggettivo dell'il-	
lecito, sia nella forma del dolo che della colpa.	
La difesa ha quindi concluso chiedendo di rigettare la domanda,	
nonché, in via gradata, di rideterminare, con riduzione, l'im-	
porto del danno contestato.	
15. Con decreto n. 7/2022 del 14 settembre – 15 ot-	
15. Con <u>decreto n. 7/2022 del 14 settembre – 15 ot-</u> <u>tobre 2022,</u> questa Corte – all'esito della camera di consiglio	
tobre 2022, questa Corte – all'esito della camera di consiglio	
tobre 2022, questa Corte – all'esito della camera di consiglio all'uopo convocata - ha respinto la richiesta del convenuto Sor-	
tobre 2022, questa Corte – all'esito della camera di consiglio all'uopo convocata - ha respinto la richiesta del convenuto Sorrentino Francesco di definizione del giudizio con rito abbreviato	
tobre 2022, questa Corte – all'esito della camera di consiglio all'uopo convocata - ha respinto la richiesta del convenuto Sorrentino Francesco di definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c	
tobre 2022, questa Corte – all'esito della camera di consiglio all'uopo convocata - ha respinto la richiesta del convenuto Sorrentino Francesco di definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c 16. A ridosso dell'udienza, i convenuti Vartolo Anto-	
tobre 2022, questa Corte – all'esito della camera di consiglio all'uopo convocata - ha respinto la richiesta del convenuto Sorrentino Francesco di definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c 16. A ridosso dell'udienza, i convenuti Vartolo Antonio (istanza del 6 febbraio), Falcone Giuseppe (istanza del 6	
tobre 2022, questa Corte – all'esito della camera di consiglio all'uopo convocata - ha respinto la richiesta del convenuto Sorrentino Francesco di definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c 16. A ridosso dell'udienza, i convenuti Vartolo Antonio (istanza del 6 febbraio), Falcone Giuseppe (istanza del 6 febbraio) e Sorrentino Francesco (istanza del 6 febbraio, con	
tobre 2022, questa Corte – all'esito della camera di consiglio all'uopo convocata - ha respinto la richiesta del convenuto Sorrentino Francesco di definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c 16. A ridosso dell'udienza, i convenuti Vartolo Antonio (istanza del 6 febbraio), Falcone Giuseppe (istanza del 6 febbraio) e Sorrentino Francesco (istanza del 6 febbraio, con deposito di atti, tra cui una perizia) hanno presentato richiesta	
tobre 2022, questa Corte – all'esito della camera di consiglio all'uopo convocata - ha respinto la richiesta del convenuto Sorrentino Francesco di definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c 16. A ridosso dell'udienza, i convenuti Vartolo Antonio (istanza del 6 febbraio), Falcone Giuseppe (istanza del 6 febbraio) e Sorrentino Francesco (istanza del 6 febbraio, con deposito di atti, tra cui una perizia) hanno presentato richiesta di rinvio della trattazione del giudizio rappresentando di es-	
tobre 2022, questa Corte – all'esito della camera di consiglio all'uopo convocata - ha respinto la richiesta del convenuto Sorrentino Francesco di definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c 16. A ridosso dell'udienza, i convenuti Vartolo Antonio (istanza del 6 febbraio), Falcone Giuseppe (istanza del 6 febbraio) e Sorrentino Francesco (istanza del 6 febbraio, con deposito di atti, tra cui una perizia) hanno presentato richiesta di rinvio della trattazione del giudizio rappresentando di esser stati assolti in sede penale per non aver commesso il fatto	

la decisione di tale richiesta veniva demandata al Collegio.

la decisione di tale richiesta veniva demandata al Collegio.	
17. All' <u>udienza del 14.2.2022</u> , ammessa la costitu-	
zione dell'Avvocato Francescantonio Scopelliti per il convenuto	
Delfino (che aveva trasmesso memoria a mezzo PEC) e respinte	
le istanze di rinvio predette, il Pubblico Ministero si è riportato	
al contenuto dell'atto di citazione; ha puntualmente replicato	
alle eccezioni pregiudiziali e preliminari delle controparti (in spe-	
cie le eccezioni di nullità della notificazione sia dell'invito a de-	
durre, sia dell'atto di citazione sollevate dal convenuto Latella, l'	
eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal convenuto	
Tripodi, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dai	
convenuti Falcone e Vartolo, l'eccezione di prescrizione	
dell'azione erariale, sollevata da quasi tutti i convenuti); nel me-	
rito ha evidenziato che i convenuti hanno ribadito quanto già	
argomentato nelle deduzioni ed ha ribadito le repliche contenute	
in citazione; infine ha concluso riportandosi all'atto di citazione,	
precisando di non opporsi all'acquisizione delle motivazioni	
della sentenza penale ma riservandosi in tal caso di interloquire.	
Si riportavano invece alle memorie scritte – illustrandone	
il contenuto - ed alle richieste di rinvio l' Avvocato Polimeni, co-	
stituito per il convenuto Staltari, l'Avvocato Lalli, costituito per	
il convenuto Studio Radiologico Fiscer S.r.l., l'Avvocato Cesareo,	
presente per delega dell'Avvocato Cristofaro costituito per i con-	
venuti Fiscer e Studio Radiologico Fiscer S.r.l., l'Avvocato D'Ot-	
tavio, costituito per i convenuti Fiscer e Studio Radiologico	

Fiscer S.r.l., l'Avvocato Ines Latella, costituita per il convenuto	
Giuseppe Maria Latella, l'Avvocato Modaffari, costituito per il	
convenuto Falcone, l'Avvocato Cardone, costituito per il conve-	
nuto Barillaro, l'Avvocato Scopelliti, costituito per il convenuto	
Delfino, l'Avvocato Chirico, costituito per il convenuto Vartolo,	
l'Avvocato De Stefano, costituito per il convenuto Logozzo, l'Av-	
vocato Milardi, costituito per la convenuta Nocera, l'Avvocato	
Melissari, c ostituito per il convenuto Tripodi, l'Avvocato Co-	
stantino, presente per delega dell'Avvocato Arnau costituito per	
il convenuto Gioffré, l'Avvocato Chiesa, presente anche per de-	
lega dell'Avvocato Longo, costituito per il convenuto Sorrentino.	
18. Con <u>sentenza-ordinanza n. 47/2023</u> del 14 feb-	
braio -13 aprile 2023, questa Corte ha respinto le eccezioni di	
difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, avanzate rispet-	
tivamente dal dott. Sorrentino Francesco e dalla dott.ssa Nocera	
Daniela, ha dichiarato inammissibile l'atto di citazione con ri-	
guardo a convenuto Latella Giuseppe Maria (compensando le	
spese nei suoi confronti), ha respinto l'eccezione di nullità della	
citazione avanzata dai dott. Sorrentino e Logozzo, ha rigettato l'ec-	
citazione avanzata dai dott. Sorrentino e Logozzo, ha rigettato l'ec- cezione di prescrizione con riguardo ai convenuti Studio radiolo-	
cezione di prescrizione con riguardo ai convenuti Studio radiolo-	
cezione di prescrizione con riguardo ai convenuti Studio radiolo- gico srl, Fiscer Francesco, Sorrentino Francesco, Logozzo	
cezione di prescrizione con riguardo ai convenuti Studio radiolo- gico srl, Fiscer Francesco, Sorrentino Francesco, Logozzo Bruno, Nocera Daniela, Tripodi Ermete e Staltari Pasquale, ha	
cezione di prescrizione con riguardo ai convenuti Studio radiologico srl, Fiscer Francesco, Sorrentino Francesco, Logozzo Bruno, Nocera Daniela, Tripodi Ermete e Staltari Pasquale, ha ordinato alle parti di acquisire la sentenza integrale (comprensiva	

termine di giorni 30 dal deposito della medesima, assegnando al	le
parti termine fino a venti giorni prima dell'udienza odierna per	il
deposito di note in segreteria, che contengano argomentazioni r	>-
lative esclusivamente alla documentazione acquisita.	
19. In data 19/4/2023, il dott. Salvatore Barillaro, in o	t-
temperanza alla menzionata sentenza-ordinanza n. 47/2023, h	a
depositato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria	1.
2975/2022, completa della motivazione, provvedimento poi nu)-
vamente depositato anche da altri convenuti.	
20. Avverso la sentenza-ordinanza di questa Corte :	1.
47/2023 hanno avanzato riserva di appello ex art. 192 c.g.c	i
convenuti Studio radiologico srl, Fiscer Francesco, Sorrentir	О
Francesco, Staltari Pasquale, Vartolo Antonio, Nocera Daniel	a,
Tripodi Ermete.	
21. Seguivano le note autorizzate dei convenuti	
Con note in atti al 6 giugno 2023, la dott.ssa Nocera ha richi	1-
mato la sentenza penale di assoluzione per non aver commesso	il
fatto (nonché le sue motivazioni, quali la mancata attivazione d	el
gruppo di lavoro, l'assenza di posizione di garanzia, l'assenza	li
poteri impeditivi della transazione e del pagamento), ha rivend	i-
cato l'efficacia della statuizione penale nel presente giudizio ex ar	t.
652 c.p.p. e ha ribadito la richiesta di rigetto della domanda att)-
rea (in via del tutto gradata, quella di determinazione dell'impor	0
di condanna in misura simbolica), con rifusione delle spese	e
competenze del giudizio.	
62	

Con in atti al 9 giugno 2023, il dott. Vartolo ha richiamato la sen-	
tenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto (non-	
ché le sue motivazioni) e ha rivendicato l'efficacia della statuizione	
penale nel presente giudizio ex art. 652 c.p.p., insistendo nelle	
conclusioni già rassegnate in atti.	
Con nota in atti al 20 giugno 2023, il dott. Sorrentino ha richia-	
mato la sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il	
fatto (nonché le sue motivazioni, sistema informatico dell'ex Asl di	
Locri non comunicante con quello dell'Asp di Reggio Calabria, me-	
todo della circolarizzazione, ruolo di supporto aziendale dell'advi-	
sor e assenza di posizione di garanzia, natura della scheda di	
verifica) e ha rivendicato l'efficacia della statuizione penale nel	
presente giudizio ex art. 652 c.p.p. (in data 29 giugno 2023 ha	
depositato attestazione di passaggio ingiudicato relativamente	
alla sua posizione), chiedendo che l'azione di responsabilità am-	
ministrativa sia dichiarata improcedibile, ovvero che sia rigettata	
nel merito.	
Con note autorizzate in atti al 20 giugno 2023, il dott. Gioffrè,	
dopo aver ricordato la data di insediamento (31/5/2015) quale	
DG dell'Asp reggina e di non aver avuto contezza dei rilievi del	
collegio sindacale se non dopo la firma del mandato di pagamento,	
ha richiamato il contenuto della menzionata sentenza penale di	
assoluzione "per non aver commesso il fatto" (che ha anche qua-	
lificato la sua condotta come diligente) e ha evidenziato che, se-	
condo detta sentenza, la transazione era stata già	
63	

ŗ	precedentemente ratificata con la delibera 310/2015 e che il pre-	
Ċ	decessore e il dott. Staltari avevano già intrattenuto una conver-	
s	sazione con il collegio sindacale e con il dott. Vartolo al cui esito	
a	avevano intimato il pagamento; inoltre egli aveva chiesto un pa-	
r	rere legale, poi pervenuto con esito positivo.	
F	Pertanto ha chiesto che venga esclusa la sua responsabilità per	
a	assenza dell'elemento soggettivo, sia del dolo che della colpa.	
(Con note autorizzate in atti al 21 giugno 2023, il dott. Fiscer ha	
ϵ	evidenziato di aver proposto appello avverso la riferita sentenza	
ŗ	penale, ha riproposto le modalità di conciliazione globale (su base	
г	annuale) tra la contabilità aziendale e quella dell'Asp, sostenendo	
1	'erroneità del computo (relativo solo alle 99 fatture del prospetto	
r	riepilogativo; la transazione si riferirebbe solo ai titoli giudiziali)	
ϵ	effettuato in sede penale e dalla procura regionale presso questa	
	Corte, sostenendo dunque la buona fede del dott. Fiscer.	
I	l dott. Fiscer ha altresì evidenziato che nessun mandato di paga-	
r	mento sarebbe stato mai intestato a un factor e che i mandati	
i	ncluderebbero anche le somme incassate dal factor (non potendo	
r	ricavarsi elementi di prova dalla contabilità di questi ultimi).	
I	l dott. Fiscer ha quindi concluso ribadendo la richiesta di rigetto	
C	della domanda attorea, previa CTU e ammissione di prova testi-	
r	noniale.	
(Con nota in atti al 21 giugno 2023, lo studio radiologico srl ha	
s	sostanzialmente articolato considerazioni analoghe a quelle del	
C	dott. Fiscer (in particolare in ordine alla modalità di computo degli	
	64	

imp	orti e all'assenza di un danno erariale), insistendo nelle con-	
	ioni già rassegnate.	
	22. All' udienza del 12 luglio 2023, il P.M., alla luce an-	
che	della statuizione penale acquisita, ha confermato le argomen-	
tazio	oni e le conclusioni dell'atto di citazione con riguardo ai con-	
venu	uti Studio radiologico, Fiscer Francesca, Tripodi Ermete e	
Stal	tari Pasquale, mentre ha chiesto di dichiarare l'improcedibi-	
lità	dell'azione nei riguardi dei rimanenti convenuti, tenuto conto	
dell'	avvenuto passaggio in giudicato della riferita sentenza penale	
di a	ssoluzione "per non aver commesso il fatto" nei loro riguardi,	
del	disposto dell'art. 652 c.p.p. e della sostanziale identità del	
fatto	o contestato.	
Dal	canto loro le difese di questi ultimi hanno aderito alla richie-	
sta a	attorea, ovvero hanno chiesto (avv. Milardi per la dott.ssa No-	
cera) tout court l'assoluzione.	
Per	converso, i difensori del dott. Fiscer Francesco e dello studio	
radi	ologico hanno ribadito le proprie censure all'atto di citazione	
(nor	nché alla sopravvenuta sentenza penale), con particolare ri-	
gua	rdo al computo del danno erariale, insistendo per l'ammis-	
sion	e di una CTu contabile, considerata l'acquisizione dlla docu-	
men	ntazione contabile giacente presso l'ex Asl di Locri.	
Infir	ne, i difensori del dott. Tripodi e del dott. Staltari hanno richia-	
mat	o le difese già svolte evidenziando altresì (in particolare, il Tri-	
podi	i) che la sentenza penale contiene già una statuizione civile di	
cond	danna civile nei suoi riguardi per il medesimo danno	
	65	

contestato in questa sede.	
DIRITTO	
[1] In via preliminare, si richiama innanzitutto quanto statuito	
con la riferita sentenza-ordinanza di questa Corte n. 47/2023, in	
ordine alle diverse questioni preliminari ivi decise.	
[1.1] Sempre in via preliminare, quanto alle acquisizioni istrutto-	
rie disposte con la medesima ordinanza, in specie la riferita sen-	
tenza penale di primo grado del Tribunale di Reggio Calabria, al-	
cuni dei convenuti (Nocera, Vartolo, Sorrentino) hanno rivendi-	
cato l'efficacia ex art. 652 c.p.p. della statuizione penale (per la	
quale il dott. Falcone e il dott. Sorrentino hanno prodotto attesta-	
zione di passaggio in giudicato) di assoluzione "per non aver com-	
messo il fatto".	
In proposito, l'art. 652 cpp testualmente prevede che "La sentenza	
penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibat-	
timento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il	
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il	
fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'eser-	
cizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo	
per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal dan-	
neggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si	
sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte	
civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione	
in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2".	
In via generale e ferma la necessità di un giudicato, deve ritenersi	
66	

che l'art. 652 c.p.p. sia applicabile anche nel giudizio di respon-	
sabilità amministrativa, considerato che l'attuale formulazione	
della norma processual-penalistica (dopo le modifiche introdotte	
dall'art. 9 della legge n. 97/2001) prevede espressamente che la	
statuizione penale faccia stato anche nel "giudizio civile o ammi-	
nistrativo per Il risarcimento del danno promosso dal danneg-	
giato o nell'interesse dello stesso".	
In merito, la giurisprudenza contabile ha chiarito (sez. II Appello	
sent. n. 88/2020 che, pur applicandosi anche ai procedimenti per	
responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti, "la sua inci-	
denza nel giudizio contabile è ammissibile purché nel pieno ri-	
spetto del principio di cui all'art. 2697 c.c. e solo nei limiti ivi in-	
dicati e cioè quanto all'accertamento che il fatto dedotto nella	
causa penale non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso	
o che è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'eser-	
cizio di una facoltà legittima, a condizione che vi sia identità sog-	
gettiva ed oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell'azione di	
responsabilità amministrativa e quello oggetto del giudicato pe-	
nale assolutorio e che quest'ultimo non sia frutto dell'accerta-	
mento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova, ai sensi	
dell'art. 530 co. 2° c.p.p." (cfr.: altresì C. Conti, Sez. III Appello,	
sent. n. 170/2020)	
Con riguardo al caso di specie, si osserva che la sentenza penale	
in questione, della quale sussiste in atti attestazione di passaggio	
in giudicato alla data dell'11/5/2023 con riferimento ai convenuti	
67	
	l .

Latella Giuseppe Maria, Falcone Giuseppe, Barillaro Salvatore,	
Delfino Raimondo, Logozzo Buono, Nocera Daniela, Sorrentino	
Francesco, Gioffrè Antonino e Vartolo Antonio.	
Inoltre, dalla stessa sentenza penale risulta che l'Amministra-	
zione si è costituita parte civile e che il giudice penale ha pronun-	
ziato condanna generica al risarcimento del danno – da liquidarsi	
in separata sede – nei confronti degli imputati condannati penal-	
mente (tra cui i convenuti Fiscer Francesco, Tripodi Ermete e	
Staltari Pasquale) a favore dell'ASP, parte civile.	
Quanto alla formula assolutoria, la sentenza penale, sulla base di	
documentazione probatoria riversata nel presente giudizio, ha as-	
solto i convenuti in questione "per non aver commesso il fatto",	
formula assolutoria prevista dal menzionato art. 652 c.p.p. tra	
quelle con efficacia di cosa giudicata extrapenale.	
Peraltro, il fatto contestato in sede penale appare sostanzialmente	
sovrapponibile a quello contestato dalla Procura regionale, sia per	
i <i>membri del gruppo di lavoro</i> (mai riunitosi), a cominciare dal Var-	
tolo e dal Delfino (sulla cui attestazione in calce allo schema re-	
datto dal Sorrentino la sentenza penale lungamente si diffonde),	
sia sul convenuto Sorrentino (per il quale il giudicato penale pun-	
tualmente si diffonde, con specifico riguardo al ruolo di dipen-	
dente dell'advisor e ai contenuti della convenzione con la regione	
e quest'ultimo), sia ancora con riguardo al <i>Gioffrè</i> (con specifico	
riferimento alla tempistica del suo insediamento e della sua cono-	
scenza dello stato della pratica e delle conseguenti funzioni	
68	

oconoito bili)	
esercitabili).	
Consapevole di tanto, lo stesso Pubblico ministero ha chiesto in	
udienza di dichiarare l'improcedibilità del giudizio nei riguardi dei	
suddetti convenuti, assolti con sentenza penale passata in giudi-	
cato in sede penale per "non aver commesso il fatto".	
Nel caso di specie, il giudicato penale, provvisto dei requisiti di cui	
all'art. 652 c.p.p. è effettivamente sopravvenuto nel corso del pre-	
sente giudizio, cosicchè quest'ultimo deve esser definito, con ri-	
guardo ai soggetti in questione, con una declaratoria di improce-	
dibilità, per come ritenuto dalla stessa giurisprudenza della Corte	
di cassazione (Sez. III civile, sent. n. 20325/2006).	
Analogamente, anche la giurisprudenza contabile ha ritenuto	
che, ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 652 c.p.p., (C. Conti,	
Sez. Appello Sicilia, sent. n. 115/2015), "l'azione del P.M., quale	
organo promotore di giustizia agente nell'interesse del pubblico	
erario e, quindi, dell'Amministrazione danneggiata (così come cor-	
rettamente affermato dal Giudice di primo grado), deve essere di-	
chiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad	
agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c".	
[1.2] Conseguentemente, quanto alle relative spese del giudizio	
relativamente ai convenuti in questione (Falcone Giuseppe, Ba-	
rillaro Salvatore, Delfino Raimondo, Logozzo Buono, Nocera	
Daniela, Sorrentino Francesco, Gioffrè Antonino e Vartolo	
Antonio (per il Latella il giudizio è stato già definito, anche in	
punto di spese, con la riferita sentenza-ordinanza n. 47/2023), se	
69	
	İ

ne dispone la compensazione ex art. 31, comma 3, c.g.c., consi-	
derato che il giudizio è stato definito nei loro riguardi esclusiva-	
mente sulla base dell'esame di questione preliminare (Cfr. C.	
Conti, Sez. Appello Sicilia, sent. n. 115/2015).	
[2] In merito agli altri convenuti, può precisarsi quanto segue.	
[3] CONDOTTA ILLECITA E DANNO ERARIALE	
A) Il contesto organizzativo – contabile.	
Come noto, la Regione Calabria, nel periodo in esame, risultava	
ormai da tempo soggetta a piano di rientro dal disavanzo sanita-	
rio, per come previsto dalla legge n. 311/2004 (e s.m.i.), con ge-	
stione affidata ad un Commissario ad acta ex art. 4 del D.L. n.	
159 del 2007.	
In proposito, il Commissario Pezzi (dal 19.9.2014 al 10.12.2014)	
ha riferito (si veda la sentenza penale a pag. 68) che l'attività di	
ricognizione del debito pregresso era avvenuta per il tramite della	
circolarizzazione dei fornitori (circostanza da ritenersi pacifica an-	
che in base a dichiarazioni di ulteriori soggetti, versate in atti), in	
ragione della decennale situazione di disordine contabile delle	
Aziende Sanitarie, in particolare di quella di Reggio Calabria, nella	
quale erano state incorporate le ex Asl di Palmi e, per quel che	
nella specie rileva, di Locri (il cui sistema informativo contabile	
non era stato interrelato/riversato in quello dell'Asp Reggina).	
Detta procedura di circolarizzazione, prevista nel settore pubblico	
sanitario dall'art. 16 septies del decreto legge n. 146/2021 (con-	
vertito nella legge n. 146/2021), è stata mutuata dal settore	
70	

privato, in particolare dal principio di revisione internazionale	
(ISA Italia) 505 in materia di "conferme esterne", ove, premesso	
che "l'attendibilità degli elementi probativi è influenzata dalla loro	
fonte di provenienza e dalla loro natura e dipende dalle circo-	
stanze specifiche in cui sono acquisiti", si prevede la possibilità	
che il revisore possa acquisire "elementi probativi nella forma di	
conferme esterne da parte dei soggetti destinatari della ri-	
chiesta di conferma" (c.d. soggetti circolarizzati).	
Nel caso di specie la procedura di circolarizzazione è stata utiliz-	
zata (non già dai revisori ai fini della verifica della correttezza della	
contabilità aziendale, ma) dall'Azienda sanitaria al fine di accer-	
tare l'entità dei debiti, tenuto conto della ritenuta assenza/lacu-	
nosità della ordinaria documentazione contabile aziendale	
dell'ASP reggina.	
Peraltro, le acquisizioni documentali effettuate dalla Guardia di	
Finanza hanno invece dimostrato che detta documentazione (o	
quanto meno gran parte di essa) in realtà era custodita presso l'ex	
Asl di Locri, cosicché in buona sostanza deve ritenersi che l'ASP	
reggina ha proceduto prima alla gestione del contenzioso (senza	
la documentazione completa e quando ancora verosimilmente	
non era stata completata la circolarizzazione) e quindi alla defi-	
nizione della transazione in questione sulla base di carteggio la-	
cunoso e soprattutto degli esiti delle rivendicazioni del creditore	
"circolarizzato".	
Sul punto, può esser utile richiamare quanto riferito in sede	
71	

nale dal convenuto Sorrentino, al quale alcuni dipendenti (Na-	
e Staltari) dell'ASP avrebbero riferito che non ci sarebbero stati	
cumenti presso l'ASL di Locri e che in ogni caso non "avrebbero	
sso mano nelle carte".	
proposito, pare appena il caso di evidenziare incidenter la gra-	
della situazione gestionale rappresentata, in particolare se	
portata al complesso (ben al di là dunque della fattispecie con-	
ta in esame relativa al solo studio radiologico convenuto) della	
nazione debitoria dell'Asp reggina, sia con riguardo alla ge-	
one del relativo contenzioso che alla definizione della situazione	
oitoria.	
ogni modo, per come emerso dagli atti (in particolare dalle te-	
nonianze, rese in sede penale, dal Corrado, dal Gramaglia e	
Sorrentino), il procedimento di circolarizzazione si articolava	
varie fasi, ad iniziare da quella di ricognizione del debito/ana-	
fe dei fornitori, nella quale veniva richiesto ai fornitori di spe-	
care titoli e fatture relative al credito e gli acconti eventual-	
nte ricevuti (il tutto compilando un foglio excel).	
la base dei dati trasmessi dai vari fornitori, un team costituito	
RTI affidataria delle mansioni di advisor, redigeva un data	
se contenente dette informazioni.	
procedeva quindi a verificare la coerenza dei dati ricevuti ri-	
etto alle risultanze della ricognizione del piano di rientro non-	
e a riscontrare eventuali pagamenti pregressi effettuati dalla	
E (Bad Debt Entity, ufficio costituito dalla regione con decreto	
72	
	e Staltari) dell'ASP avrebbero riferito che non ci sarebbero stati umenti presso l'ASL di Locri e che in ogni caso non "avrebbero sso mano nelle carte". proposito, pare appena il caso di evidenziare incidenter la gradella situazione gestionale rappresentata, in particolare se portata al complesso (ben al di là dunque della fattispecie conta in esame relativa al solo studio radiologico convenuto) della nazione debitoria dell'Asp reggina, sia con riguardo alla genne del relativo contenzioso che alla definizione della situazione ditoria. Togni modo, per come emerso dagli atti (in particolare dalle tennonianze, rese in sede penale, dal Corrado, dal Gramaglia e Sorrentino), il procedimento di circolarizzazione si articolava rarie fasi, ad iniziare da quella di ricognizione del debito/anafe dei fornitori, nella quale veniva richiesto ai fornitori di sperare titoli e fatture relative al credito e gli acconti eventualnate ricevuti (il tutto compilando un foglio excel). La base dei dati trasmessi dai vari fornitori, un team costituito RTI affidataria delle mansioni di advisor, redigeva un data e contenente dette informazioni. Procedeva quindi a verificare la coerenza dei dati ricevuti ritto alle risultanze della ricognizione del piano di rientro nona riscontrare eventuali pagamenti pregressi effettuati dalla E (Bad Debt Entity, ufficio costituito dalla regione con decreto

n. 36 del 17/12/2010 e la cui attività è cessata a seguito del DCA	
n. 70 del 20/10/2014).	
In relazione all'esito di questa attività, si procedeva alla fase della	
riconciliazione, durante la quale erano definite, in contraddittorio	
con i fornitori, le partite debitorie aperte (ove cioè non vi era cor-	
rispondenza tra i dati forniti dal fornitore e quelli dell'azienda) con	
l'eventualità di procedere ad accordi tra le parti (da trasfondere in	
delibera aziendale) e quindi ad effettuare eventuali pagamenti.	
B) Doppi pagamenti e danno erariale.	
Come già riferito in punto di fatto, la Procura regionale ha artico-	
latamente contestato la sussistenza di duplicazioni di pagamenti	
a beneficio del fornitore Studio Radiologico.	
In proposito, occorre esaminare la articolate argomentazioni	
avanzate dai convenuti, in particolare dal dott. Fiscer e dallo stu-	
dio radiologico.	
In buona sostanza, dette osservazioni contestano la metodologia	
di ricostruzione dei pagamenti seguita dalla Polizia giudiziaria e	
dalla Procura regionale, essenzialmente fondata sul prospetto	
KPMG, che secondo le difese non sarebbe utilizzabile per l'enu-	
cleazione dei doppi pagamenti e sarebbe inoltre incompleto sia	
con riguardo all'insieme delle fatture e notule non pagate che con	
riguardo ad anticipi corrisposti.	
Nel contempo, i suddetti convenuti prospettano una diversa rico-	
struzione analitico-globale di fatture e pagamenti che condur-	
rebbe ad affermare l'insussistenza di doppi pagamenti e dunque	
73	

di danni erariali.	
In proposito, questa Corte ritiene che le suddette argomentazioni	
difensive, pur suggestive, non colgano nel segno e non consen-	
tano di ritenere inficiata, nel suo impianto fondamentale, la rico-	
struzione attorea.	
In proposito, si osserva innanzitutto come i crediti (contro-	
prestazioni) oggetto di transazione abbiano fonte giuridica (art.	
1173 c.c.; cfr. art. 1460 c.c.) nelle prestazioni rese (documentate	
dalle relative fatture o notule) dallo studio radiologico sulla base	
delle convenzioni e non già nei decreti ingiuntivi (o sentenze di	
opposizione ai medesimi), in quanto questi ultimi non possono	
che riguardare (quand'anche non vi facciano testuale riferimento)	
le prestazioni documentate con fattura (o notula); del resto, nei	
contratti intercorsi tra l'Asp e lo studio radiologico si prevede (art.	
7 oppure 8 a seconda delle annualità), che "il pagamento delle	
prestazioni sarà effettuato con acconti bimestrali del 70% (set-	
tanta percento), previa presentazione di relativa fattura".	
D'altra parte, la ricostruzione alternativa contabile della difesa	
evidenzia una lacuna conoscitiva fondamentale rispetto a quella	
attorea, in quanto non prende analiticamente a riferimento anche	
la contabilità (cfr: Cass. sent. n. 9968/2016) del factor con ri-	
guardo ai rapporti col cedente (cfr: artt. 2710 c.c.; comprese le	
"situazioni dei debiti da voi ceduti"; cfr: Cass. civ. n. 4080/2015),	
che invece costituisce elemento concorrente non secondario (per	
alcune poste) della ricostruzione attorea; documentazione che il	
74	
	In proposito, questa Corte ritiene che le suddette argomentazioni difensive, pur suggestive, non colgano nel segno e non consentano di ritenere inficiata, nel suo impianto fondamentale, la ricostruzione attorea. In proposito, si osserva innanzitutto come i crediti (controprestazioni) oggetto di transazione abbiano fonte giuridica (art. 1173 c.c.; cfr. art. 1460 c.c.) nelle prestazioni rese (documentate dalle relative fatture o notule) dallo studio radiologico sulla base delle convenzioni e non già nei decreti ingiuntivi (o sentenze di opposizione ai medesimi), in quanto questi ultimi non possono che riguardare (quand'anche non vi facciano testuale riferimento) le prestazioni documentate con fattura (o notula); del resto, nei contratti intercorsi tra l'Asp e lo studio radiologico si prevede (art. 7 oppure 8 a seconda delle annualità), che "il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con acconti bimestrali del 70% (settanta percento), previa presentazione di relativa fattura". D'altra parte, la ricostruzione alternativa contabile della difesa evidenzia una lacuna conoscitiva fondamentale rispetto a quella attorea, in quanto non prende analiticamente a riferimento anche la contabilità (cfr: Cass. sent. n. 9968/2016) del factor con riguardo ai rapporti col cedente (cfr: artt. 2710 c.c.; comprese le "situazioni dei debiti da voi ceduti"; cfr: Cass. civ. n. 4080/2015), che invece costituisce elemento concorrente non secondario (per alcune poste) della ricostruzione attorea; documentazione che il

	Collegio ritiene utile a concorrere alla formazione della prova (trat-	
	tandosi di soggetto terzo, peraltro privo di interesse all'evidenzia-	
	zione in contabilità di incassi, che anzi avrebbero comportato con-	
	seguenze patrimoniali negative) dei rapporti tra lo studio radiolo-	
	gico e il factor e quindi del danno patito dall'erario.	
	Quanto poi alle riferite retrocessioni di alcuni crediti ceduti, pre-	
	messo che lo stesso elaborato peritale difensivo non provvede ad	
	integrare/conciliare le retrocessioni nella trama ricostruttiva at-	
	torea e in disparte la circostanza che essi sono stati, in gran parte,	
	retrocessi da IFI Italia e poi riceduti a Deutsche Bank, si osserva	
	che dette retrocessioni non possono che essere riferite a crediti (o	
	parte di crediti) non pagati (e non già a quelli pagati, per i quali la	
	retrocessione non avrebbe senso), come tali considerati dalla ri-	
	costruzione attorea ai fini della ricognizione dei doppi pagamenti.	
	Nel contempo, avuto riguardo al descritto procedimento di rico-	
	gnizione del debito mediante circolarizzazione (incentrato sul	
	coinvolgimento del creditore), non può che rilevarsi che la scheda	
	redatta dall'advisor discende essenzialmente dai dati riferiti dallo	
	stesso studio radiologico e raccolti da KPMG (come per ciascuno	
	dei creditori), dati da integrare/ridimensionare in relazione ai li-	
	miti di budget di spesa oltre che di eventuali pagamenti pregressi	
	(anche della BDE).	
	Pertanto, la pretesa, avanzata dai suddetti convenuti, di rimettere	
	in discussione, in questa sede processuale, il complesso delle fat-	
	ture (e notule) emesse dallo studio radiologico appare, oltre che	
	75	
_		I.

contrastante con la disciplina delle prestazioni extrabudget (e con	
la necessità di tener conto di eventuali pagamenti della BDE e	
dell'Azienda sanitaria), con la stessa condotta (lato sensu) as-	
sunta dal fornitore in sede di procedura di circolarizzazione.	
D'altra parte, la piena consapevolezza dell'esistenza di paga-	
menti eccedenti rispetto al dovuto risulta di tutta evidenza	
dall'esame della condotta complessivamente tenuta dal conve-	
nuto Fiscer, per come evincibile dagli atti processuali penali (ri-	
versati nella presente sede processuale) e ricostruita dal giudice	
penale (seppure con sentenza di primo grado, anch'essa acquisita	
agli atti).	
In particolare, il dott. Fiscer, in una comunicazione telefonica in-	
tercettata (progressivo n. 2916 del 28/7/2019) con la signora Al-	
bina Condoleo, ha espressamente affermato che "se non era per	
me lo studio calava a picco [], ci dividiamo i soldi in dieci giorni	
per non farci fare il sequestro, loro se li sono presi prima, io me li	
sono presi vabbè a me li hanno sequestrati tutti, e vabbè".	
Peraltro, ad esito degli accertamenti bancari disposti in sede pe-	
nale (e riversati nel presente giudizio), il Tribunale di Reggio Ca-	
labria ha condannato (in primo grado) il Fiscer per il reato (oltre	
che di falso ex art. 483 e truffa ex art. 640, comma 2, c.p.) di	
autoriciclaggio ex art. 648 ter c.p. avendo accertato che il mede-	
simo (come anche altro soggetto non convenuto in questa sede,	
per ulteriore importo) "nell'anno 2015, aveva percepito dividendi	
per un importo pari a 564.605,45 E, di cui 16.000 E prima del	
76	

pagamento dell'A.S.P. e 548.605,45 E successivamente; tuttavia,	
in ragione della quota di partecipazione allo studio da questi de-	
tenuta pari al 3,27%, l'utile a cui avrebbe avuto diritto era pari a	
22.846 E"; importi non riconducibili a distribuzione di utili, cui	
hanno fatto seguito numerose operazioni bancarie (assegni circo-	
lari con riferimento al FISCER) anche per importi rilevanti, con-	
dotta considerata "sicuramente idonea, in astratto e in concreto,	
a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle	
somme" (si veda, amplius, la menzionata sentenza penale, pag.	
216 e ss.).	
Tanto precisato, deve peraltro ritenersi sostanzialmente attendi-	
bile la ricostruzione dei pagamenti indebiti effettuata dalla Guar-	
dia di Finanza e trasfusa nell'atto introduttivo del presente giudi-	
zio, nei termini di seguito esposti.	
1) La sentenza n. 1709/2013 del Tribunale di Reggio Calabria	
ha condannato la ASP di Reggio Calabria al pagamento di €	
671.855,00 oltre rivalutazione interessi e spese, pari alla diffe-	
renza tra i crediti vantati dalla società per le prestazioni rese	
negli anni 2000 e 2001 (pari a rispettivamente € 3.082.473,90	
e € 5.253.633,14) e gli acconti percepiti per le stesse (pari a €	
2.400.975,20, € 3.823.488,00), nonché tenendo conto della	
somma incassata coattivamente di € 1.630.492,00	
Il prospetto allegato alla delibera transattiva n. 310 sopra citata	
ha attestato il medesimo importo.	
Tuttavia, l'importo residuo effettivo è risultato pari ad euro	
77	

481.151,84, quale differenza tra il totale d	el credito dello studio	
radiologico 8.336.107,04 (3.082.473,9)		
5.253.633,13 per il 2001) e le somme già	erogate dall'ASP pari	
ad euro 7.854.955,20 (acconti ann	o 2000 per euro	
2.400.975,20; acconti anno 2001 per euro	3.823.488,00).	
Pertanto, risultano erogate somme no	n dovute per euro	
190.703,16.		
Inoltre, al suddetto importo di euro 190.7	703,16 debbono som-	
marsi ulteriori somme già erogate dall'Azi	enda al privato e tut-	
tavia considerate come crediti da onorare	nell'ambito della sud-	
detta sentenza (si veda la notizia di danno	della GDF alla pagina	
24), con conseguente lievitazione dell'im	aporto indebitamente	
corrisposto ad euro 618.904,60 , come da	seguente tabella:	
- maggior credito riconosciuto in sentenza ma	€ 190.703,16	
non spettante		
- somma già incassata per la "Notula RM Dicem-	€ 171.245,91	
bre 2001", prot. n. 782 del 09.06.2002		
- somma già incassata per la "Notula RM Novem-	€ 210.076,00	
bre 2001", prot. n. 40784 del 03.12.2001		
- somma già incassata per la "Notula TC Novem-	€ 10.158,00	
bre 2001", prot. n. 41756 del 11.12.2001		
- somma già incassata per la "Notula TC Novem-	€ 4.308,74	
bre 2001", prot. n. 41755 del 11.12.2001		
- somma già incassata per la "Notula TC Dicem-	€ 28.172,34	
bre 2001", prot. n. 1135 del 11.01.2002		
70		

- somma già incassata per la "Notula TC Dicem-	€ 4.240,45	
bre 2001", prot. n. 1134 del 11.01.2002		
TOTALE	€ 618.904,60	
In particolare, dall'esame degli atti emerge	che:	
a) la <u>"Notula RM Dicembre 2001",</u> avente	protocollo n. 782 del	
09.06.2002, di € 215.321,00", che - in ba	se a quanto riportato	
nel prospetto allegato alla delibera n. 310), risulta interamente	
da riscuotere - é stata incassata:		
- da parte del factor, almeno parzialmente	e per € 20.521,44, in	
data 08.03.2005, come riportato a pagina	1 della nota estratto	
conto liquidazione datata 31/3/2005 di I	fitalia spa e come ri-	
sultante al progressivo n. 1971 del libro	giornale (pagine nn.	
2005/000086 e 2005/000087) della socie	tà:	
- per € 150.724,47 con il mandato di pag	amento n. 17371 del	
05.04.2002, con cui lo studio ha incassato	il 70% dell'imponibile	
della notula stessa;		
b) la "Notula RM Novembre 2001", avente	e protocollo n. 40784	
del 03.12.2001, di € 276.015,00, riportata	nel prospetto allegato	
alla delibera n. 310 come da pagare per l'in	nporto residu0 di euro	
210.076,00, risulta in realtà già incassata		
- per € 82.829,74, in data 08.03.2005, co	me riportato a pagina	
1 della nota "Estratto conto liquidazione	', datata 31.03.2005,	
della "Ifitalia S.p.A." e come risultante da	l progressivo n. 1970	
del Libro Giornale - pagina n. 2005/00008	36 – della società;	
- per euro 193.185,07 con il mandato di p	pagamento n. 1732'°"	
79		

del 05.04.2002, di € 193.185,07, lo studio ha incassato il 70%	
dell'imponibile della notula in questione;	
c) la "Notula TC Novembre 2001", avente protocollo n. 41756 del	
11.12.2001, di € 54.050,00, risulta incassata, per come certifi-	
cato dall'A.S.P. per € 27.677,00, residuando, pertanto la somma	
di 26.373,00.	
Invece, è emerso che, con il mandato di pagamento n. 17301 del	
05.04.2002, di € 37.835,04, lo studio ha incassato il 70%	
dell'imponibile della notula stessa, residuando l'importo di €	
16.215,00, somma inferiore a quanto "certificato" dall'A.S.P. di	
ben € 10.158,00, cifra quest'ultima che si ritiene indebitamente	
percepita;	
d) la "Notula TC Novembre 2001", avente protocollo n. 41755 del	
11.12.2001, di € 6.155,00, risulta non incassata, per come cer-	
tificato dall'A.S.P	
Invece, è emerso che, con il mandato di pagamento n. 1731 del	
05.04.2002, di € 4.308,74, lo studio ha incassato il 70% dell'im-	
ponibile della notula stessa;	
e) la "Notula TC Dicembre 2001", avente protocollo n. 1135 del	
11.01.2002, di € 40.246,00, risulta non incassata, per come	
certificato dall'A.S.P	
Al contrario, è emerso che, con il mandato di pagamento n. 1734	
del 05.04.2002, di € 28.172,34, lo studio ha incassato il 70%	
dell'imponibile della notula stessa;	
e) a " <u>Notula TC Dicembre 2001</u> ", avente protocollo n. 1134 del	
80	
	dell'imponibile della notula in questione; c) la "Notula TC Novembre 2001", avente protocollo n. 41756 del 11.12.2001, di € 54.050,00, risulta incassata, per come certificato dall'A.S.P. per € 27.677,00, residuando, pertanto la somma di 26.373,00. Invece, è emerso che, con il mandato di pagamento n. 17301 del 05.04.2002, di € 37.835,04, lo studio ha incassato il 70% dell'imponibile della notula stessa, residuando l'importo di € 16.215,00, somma inferiore a quanto "certificato" dall'A.S.P. di ben € 10.158,00, cifra quest'ultima che si ritiene indebitamente percepita; d) la "Notula TC Novembre 2001", avente protocollo n. 41755 del 11.12.2001, di € 6.155,00, risulta non incassata, per come cer- tificato dall'A.S.P Invece, è emerso che, con il mandato di pagamento n. 1731 del 05.04.2002, di € 4.308,74, lo studio ha incassato il 70% dell'im- ponibile della notula stessa; e) la "Notula TC Dicembre 2001", avente protocollo n. 1135 del 11.01.2002, di € 40.246,00, risulta non incassata, per come certificato dall'A.S.P Al contrario, è emerso che, con il mandato di pagamento n. 1734 del 05.04.2002, di € 28.172,34, lo studio ha incassato il 70% dell'imponibile della notula stessa; e) a "Notula TC Dicembre 2001", avente protocollo n. 1134 del

11.01.2002, di € 5.773,00, risulta non incassata, per come cer-	
tificato dall'A.S.P	
Invece, è emerso che – con il mandato di pagamento n. 1735 del	
05.04.2002, di € 4.040,99, lo studio ha incassato il 70% dell'im-	
ponibile della notula stessa; - con il mandato di pagamento n.	
4024 del 10.07.2002, di € 199,46, lo studio ha incassato un'ul-	
teriore somma con la causale "prestazioni Tac - Nov. 2001".	
2) Con ricorso per decreto ingiuntivo, n. 99/2004, lo studio	
radiologico ha chiesto, al Tribunale di Locri, Sezione staccata di	
Siderno, di ordinare alla A.S.P. di Reggio Calabria il pagamento	
della somma di € 1.261.396,57, con interessi, rivalutazione e	
spese, pari alla differenza tra quanto dovuto per "prestazioni	
specialistiche in favore degli assistiti non residenti" (euro	
1.899.876,57, di cui € 282.695,52 per la TAC ed € 1.617.181,05	
per la RMN) e l'acconto (€ 638.480,00) corrisposto dalla ASP.	
In proposito, si osserva che, nonostante il credito vantato (come	
da esecuzione provvisoria disposta dal giudice) fosse costituito	
da € 282.695,52 per la "TAC" ed € 1.617.181,05 per la "RMN",	
'Azienda Sanitaria, nel prospetto a firma del dr. VARTOLO', ha	
riconosciuto la somma di € 1.261.396,57, documentato da sole	
notule riferite alla risonanza magnetica e non relative alla TAC.	
In proposito, tuttavia, non si rileva nella prospettazione attorea,	
la contestazione di detto danno ulteriore pari ad euro	
282.695,52, per il quale non risultano fatture a supporto.	
Dall'esame degli atti acquisiti è altresì emerso che lo studio	
81	

radiologico ha indebitamente percepito la somma ulteriore di €	
756.060,96 , determinata come di seguito specificato:	
a) somma già incassata per la " <u>Notula di Pagamento RM Agosto</u>	
<u>2003</u> ", avente protocollo n. 33375 del 29.09.2003, pari ad euro	
73.674,94. Detta notula è stata incassata dal factor come ripor-	
tato a pagina 3 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutic",	
datata 31.08.2005'2°, di "Ififalia S.p.A." con n. 2 incassi rispet-	
tivamente di € 66.557,24 ed € 7.117,70;	
b) la " <u>Notula di Pagamento RM Giugno 2003</u> ", avente protocollo	
n. 26106 del 17.07.2003, di € 228.320,00, è stata incassata da	
parte del factor, quasi totalmente, per <u>€ 219.925,97,</u> come ri-	
portato a pagina 2 della nota "Situazione dei crediti da voi cedu-	
tici', datata 31.08.2005', di "/fitalia S.p.A."- con n. 3 incassi ri-	
spettivamente di € 66.278,62, € 9.704,57 e € 143.942,78 – re-	
siduando la somma di € 8.394,00;	
c) con il mandato di pagamento n. 3586129 del 03.07.2003, di	
€ 132.557,24 – per "presa atto della stipula dei contratti di bud-	
get ex art. 8 - soggetti erogatori privati provv.nte accreditati	
dell'A.S. n. 9 di Locri - Studio Radiologico liq. RMN in ragione	
del 70% in dodicesimi - mesi di maggio e giugno 2003", sono	
stati corrisposti: - €66.278,62 al factor per la "Notula di Paga-	
mento RM Giugno 2003", avente protocollo n. 26106 del	
17.07.2003; - <u>€ 66.278,62</u> per la " <u>Notula di Pagamento RM Mag</u> -	
<i>gio 2003"</i> , avente protocollo n. 22263 del 20.06.2003;	
d) la " <i>Notula di Pagamento RM Luglio 2003</i> ", avente protocollo n.	
82	

30170 del 01.09.2003, di € 226.851,00, è stata incassata par-	
zialmente da parte del factor per <u>€ 75.645,05</u> , come riportato a	
pagina 3 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici', datata	
31.08.2005", di "Ifitalia S.p.A."- con n. 2 incassi rispettivamente	
di € 66.000,00 e € 9.645,05. Anche per questa posta, diversa-	
mente da quanto prospettato dai convenuti, si tratta dunque di	
doppia erogazione di somme	
e) la "Notula di Pagamento RM Novembre 2003", avente proto-	
collo n. 44217 del 17.12.2003, di € 248.144,00, è stata incas-	
sata parzialmente da parte del factor per <u>€ 75.747,00</u> con il	
mandato n. 5653 del 20.11.2003, come riportato a pagina 4	
della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici", datata	
31.08.2005, di "Ifitalia S.p.A.". Anche per questa posta, diversa-	
mente da quanto prospettato dai convenuti, si tratta dunque di	
doppia erogazione di somme	
f) la "Notula di Pagamento RM Ottobre 2003", avente protocollo	
n. 40633 del 19.11.2003, di € 228.686,00, risulta incassata par-	
zialmente da parte del factor per <u>€ 75.949,27</u> , come riportato a	
pagina 4 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici', datata	
31.08.2005127, di "Ifitalia S.p.A." - con n. 2 incassi rispettiva-	
mente di € 66.223,62 e € 9.725,65.	
Anche per questa posta, diversamente da quanto prospettato	
dai convenuti, si tratta dunque di doppia erogazione di somme	
g) la "Notula di Pagamento RM Settembre 2003", avente proto-	
collo n. 36263 del 20.10.2003, di € 210.103,62, risulta	
83	

incassata parzialmente da parte del factor per <u>€ 74.156,37</u> ,	
come riportato a pagina 3 della nota "Situazione dei crediti da	
voi cedutici", datata 31.08.2005', di "Ifitalia S.p.A." - con n. 2	
incassi rispettivamente di € 66.223,62'°° e € 7.935,75. Anche	
per questa posta, diversamente da quanto prospettato dai con-	
venuti, si tratta dunque di doppia erogazione di somme.uioyoi	
h) le " <u>Notula di Pagamento RM Aprile 2003</u> " e " <u>Notula di Paga</u> -	
mento RM Marzo 2003" aventi rispettivamente protocollo n.	
18796 del 23.05.2003 e n. 13732 del 14.04.2003, risultano par-	
zialmente da riscuotere per come "certificato" dall'A.S.P	
Tuttavia, con il mandato n. 2938 del 19.05.2003'*', la stessa	
A.S.P. reggina ha erogato <u>€ 94.683,74</u> per "presa atto della sti-	
pula dei contratti di budget ex art. & - soggetti erogatori privati	
provv.nte accreditati dell'A.S. n. 9 di Locri – studio radiologico	
liq. RMN mese di marzo e aprile nella misura del 50% in dodi-	
cesimi - anno 2003".	
Inoltre, per l'anno 2003 sono stati emessi i seguenti man -	
dati di pagamento:	
- — il n. 5651 del 20.11.2003 di € 94.683,70 per "liquid. ulte-	
riore acconto del 10% da gennaio a ottobre 2003, come da di-	
sposizione cs nota 3190 del 19.11.2003 - comp. RMN";	
- il n. 6440 del 18.12.2003 di € 300.000,00 per "branche spe-	
cialistiche TAC e RMN liquid. acconto", in relazione allintegra-	
zione budget 2003 Studio Radiologico sas di Siderno".	
— il n. 6514 del 29.12.2003 di € 200.000,00 per "branche	

specialistiche TAC e RMN liquid. acconto", in r	elazione all' in-	
tegrazione budget 2003 Studio Radiologico sas d	i Siderno".	
— il n. 19 del 20.01.2004 di € 302.988,00 per	"saldo budget	
anno 2003 - come da nota 351/04 U.C.T. auto	orizzazione Dir.	
Amm.vo - lig. comp. RMN anno 2003";		
— il n. 20 del 20.01.2004 di € 138.480,00 per "b	ranche specia-	
listiche TAC e RMN liquid. acconto", in relazione	one all'integra-	
zione budget 2003 Studio Radiologico sas di Side	erno",	
— il n. 4633 del 30.08.2004 di € 45.209,27 p	er "prestazioni	
R.M.N. periodo giugno/dicembre 2003".		
Ad ogni modo, la contestazione attorea, con rig	guardo al titolo	
esecutivo trattale alle relative fatture, risulta co	nformata/limi-	
 tata secondo la seguente tabella:		
- somma già incassata per la ."Notula di Pagamento RM	€ 73.674,94	
Agosto 2003", avente protocollo n. 33375 del 29.09.2003		
- somma già incassata per la "Notula di Pagamento RM	€ 219.925,97	
Giugno 2003", avente protocollo n. 26106 del 17.07.2003		
- somma già incassata per la "Notula di Pagamento RM	€ 66.278,62	
Maggio 2003", avente protocollo n. 22263 del 20.06.2003		
- somma già incassata per la "Notula di Pagamento RM Lu-	€ 75.645,05	
glio 2003", avente protocollo n. 30170 del 01.09.2003		
somma gia incassata per la "Notula di Pagamento RM No-	€ 75.747,00	
vembre 2003", avente protocollo n. 44217 del 17.12.2003		
- somma già incassata per la "Notula di Pagamento RM Ot-	€ 75.949 ,27	
tobre 2003", avente protocollo n. 40633 del 19.11.2003		

	somma gia incassata per la "Notula di Pagamento RM Set-	€ 74.156,37	
	tembre 2003", avente protocollo n. 36263 del 20.10.2003		
	"Notula di Pagamento RM Aprile 2003" e "Notula di Paga-	€ 94.683,74	
	mento RM Marzo 2003" aventi rispettivamente protocollo n.		
	18796 del 23.05.2003 e n. 13732 del 14.04.2003		
	TOTALE	€ 756.060,96	
L			
	3) Con sentenza n. 425/2014 il Tribunale di R	leggio Calabria,	
	ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo	n. 935/2011,	
	condannando la A.S.P. di Reggio Calabria al p	agamento di €	
	294.641,00 oltre accessori e spese, quale differe	nza tra i crediti	
	presuntivamente vantati dalla stessa per le p	restazioni rese	
	nell'anno 2004 per le branche di "TAC" e "RSM" (1	rispettivamente	
	pari a € 821.600,48 e € 3.246.601,00) e la som	ma corrisposta	
	dall'Azienda sanitaria per le prestazioni eseg	guite pari a €	
	3.773.361,00.		
	Tuttavia, nel prospetto allegato alla delibera n.	310 figura un	
	credito residuo dello studio nei confronti dell'Az	zienda pari a €	
	286.882,00, derivanti dalla notula di pagament	_	
	2004 e dalla notula di pagamento TC del dicemb		
	Tuttavia, dall'esame degli atti risulta indebita		
	l'importo di euro 185.954,12 determinato come		
	a) la "Notula di Pagamento.RM Dicembre 2004", av	<u> </u>	
		_	
	n. 314 del 05.01.2005, di € 268.160,00, risulta		
	meno parzialmente da parte del factor per € 1	80.126,88, per	
	86		

come risulta:	
- a pagina 2 della nota "Situazione dei crediti da voi ceduti",	
datata 31.12.2005 di "Ifitalia S.p.A.", con n. 2 incassi rispetti-	
vamente di € 135.095,17 e € 45.031,71;	
- a pagina 1 della nota "Estratto conto liquidazione", datata	
28.02.2005"7, di "Ifitalia S.p.A.", con la relativa liquidazione di	
€ 135.095,17 del 3.02.2005;	
- al progressivo n. 990 del Libro Giornale - pagina n.	
2005/000045 – della societa';	
"al progressivo n. 2974 del Libro Giornale - pagina n.	
2005/000128 – della società.	
b) la " <u>Notula di Pagamento TC Dicembre 2004</u> ", avente protocollo	
n. 315 del 05.01.2005, di € 54.783,00, risulta incassata, almeno	
parzialmente da parte del factor per € 5.827,24, per come ri-	
sulta:	
- al progressivo n. 114 del Libro Giornale - pagina n.	
2005/000008 – della società;	
- a pagina 2 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici',	
datata 31.12.2005", di "lfitalia S.p.A.", mediante l'incasso di €	
5.827,24.	
- al progressivo n. 2973 del Libro Giornale - pagina n.	
2005/000128 – della società	
4) Con sentenza n. 1590/2013, il Tribunale di Reggio Calabria,	
Prima Sezione Civile, ha respinto l'opposizione a decreto ingiun-	
tivo n.934/2011 condannando l'opponente al pagamento di €	
87	
	I.

491.088,32 ("oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo") quale	
differenza tra i crediti presuntivamente vantati dallo studio per	
le prestazioni rese nell'anno 2005 nelle branche di "TAC" e	
"RSM" (€ 4.830.467 ,77) e la somma già erogata dalla ASP per	
tali prestazioni (4.339.379,45).	
Invece, nel prospetto allegato alla delibera n. 310 risulta un cre-	
dito residuo dello studio nei confronti dell'Azienda pari a €	
472.197,00, relativo alle seguenti notule: prot. 1346 RM dicem-	
bre 2005; prot. 46042 RM dicembre 2005; prot. 42870 RM no-	
vembre 2005; prot 1347 TC dicembre 2005; prot. 45042 TC di-	
cembre 2005; prot. 47871 TC dicembre 2005.	
Dall'esame degli atti risulta indebitamente corrisposta la somma	
complessiva di euro 267.458,23 così computata:	
a) la " <i>Notula di Pagamento RM Dicembre 2005</i> ", avente protocollo	
n. 46043 del 30.12.2005, di € 303.612,44, risulta incassata, per	
buona parte, dal factor per <u>€ 205.644,55</u> , come riportato:	
- a pagina 3 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici',	
datata 31.12.20068, di "Ifitalia S.p.A.", con l'incasso di €	
205.644,55;	
- a pagina 2 della nota "Estratto conto liquidazione", datata	
29.09.2006", di "Ifitalia S.p.A.", con la relativa liquidazione di €	
29.09.2006", di "Ifitalia S.p.A.", con la relativa liquidazione di € 205.644,55 registrata in data 13.09.2006;	
205.644,55 registrata in data 13.09.2006;	
205.644,55 registrata in data 13.09.2006; b) la " <i>Notula di Pagamento RM Novembre 2005</i> " prot. n. 42870	

- a pagina 3 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici',	
datata 31.12.2006", di "Ififalia S.p.A.", con l'incasso di €	
191.856,76"; tuttavia, tale somma non è computata nel danno	
erariale, verosimilmente perché il credito residuo della transa-	
zione era comunque più basso;	
- a pagina 2 della nota "Estratto conto liquidazione', datata	
29.09.2006", di "Ifitalia S.p.A.", con la relativa liquidazione di €	
191.856,76 del 13.09.2006;	
c) la " <i>Notula di Pagamento TC Dicembre 2005</i> " prot. n. 46042 del	
30.12.2005, di € 52.503,84, risulta parzialmente incassata, da	
parte del factor, per un ammontare di <u>€ 18.482,72</u> , per come	
evincibile da:	
- pagina 3 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici', da-	
tata 31.12.2006, di "Ifitalia S.p.A.", con l'incasso di € 18.482,72;	
- pagina 2 della nota "Estratto conto liquidazione', datata	
29.09.2006", di "Ifitalia S.p.A.", con la relativa liquidazione di €	
18.482,72 del 13.09.2006;	
d) la " <i>Notula di Pagamento TC Novembre 2005</i> " prot. n. 42871	
del 02.12.2005, di € 102.305,06, risulta incassata, almeno par-	
zialmente da parte del factor, per <u>€ 42.253,96</u> , per come risulta	
da:	
- pagina 3. della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici',	
datata 31.12.2006, di "Ifitalia S.p.A.", con rincasso di €	
42.253,96;	
- a pagina 2 della nota "Estratto conto liquidazione', datata	
89	

29.09.2006", di "Ifitalia S.p.A.", con la relativa liquidazione di €	
42.253,96 del 13.09.2006.	
5) Con la sentenza n. 08/13 del 28.11.2012 il Tribunale	
reggino ha respinto le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi	
n. 259 e 258 del 2011.	
5A) Con il decreto ingiuntivo n. 259 (emesso dal Tribunale di	
Reggio Calabria in data 07.03.2011", l'Azienda Sanitaria è stata	
condannata al pagamento della somma di € 1.331.491,00, quale	
differenza, recata dal D.I. n. 259/2011, tra il totale delle presta-	
zioni rese nell'anno 2006 dallo studio radiologico (7.660.070,00)	
e l'acconto (€ 6.328.580,00) corrisposto dall'"ASL n. 9). Il pro-	
spetto allegato alla delibera n. 310 prevede un credito dello stu-	
dio nei confronti dell'Azienda pari al residuo de quo corrispon-	
dente a numerose notule/crediti, tra cui quelli di seguito conte-	
state.	
In particolare, dall'esame degli atti è emerso che:	
a) la " <i>Notula di Pagamento FK Ottobre 2006</i> ", avente protocollo	
n. 40033 del 03.11.2006, di <u>€ 62.589,82,</u> che l'ASP ha attestato	
non esser stata riscossa, <i>in realtà era stata pagata</i> , per come si	
evince dalle seguenti risultanze:	
- è stata ceduta per l'incasso a "Ifitalia S.p.A.", come registrato	
al progressivo n. 11817 del Libro Giornale - alla pagina n.	
2006/0004997 - della società;	
- il credito vantato nei confronti dell'A.S.P. è stato diminuito, in	
data 18.06.2007 (come registrato al progressivo n. 6441, della	
90	
	1

pagina 2007/000274 del Libro Giornale - per € 16.644,77, uti-	
lizzando come contropartita nella sezione "Dare" il conto "Crediti	
fattorizzati Deut", contraddistinto dal codice n. 2260086;	
- il 19.07.2007, come annotato al progressivo n. 7740, della pa-	
gina 2007/000327 del Libro Giornale la società ha aumentato	
di € 16.644,77 il proprio credito vantato nei confronti dell'A.S.P.	
utilizzando, come contropartita nella sezione "Avere", il conto	
"Ifitalia n. 262/0050891", contraddistinto dal codice n. 226006,	
cosi diminuendo il debito verso il factor;	
- il 19.07.2007, come annotato al progressivo n. 7740, della pa-	
gina 2007/000327 del Libro Giornale la società ha aumentato	
di € 16.644,77 il proprio credito vantato nei confronti dell'A.S.P.	
utilizzando, come contropartita nella sezione "Avere", il conto	
"Ifitalia n. 262/0050891", contraddistinto dal codice n. 226006,	
così diminuendo il debito verso tale factors;	
- la notula è stata retrocessa per € 16.644,77 in data	
19.07.2007, come risulta da pagina 4 della nota "Situazione dei	
crediti da voi cedutici", emessa dalla societa di factoring e datata	
31.12.2007;	
- infine, la stessa è stata "scaricata" definitivamente, per la parte	
residua, in data 30.08.2011, senza aver registrato alcuna ope-	
razione in contabilità, come riportato a pagina 6 della nota "Si-	
tuazione dei crediti da voi cedutici ", emessa dalla società di fac-	
toring e datata 31.08.2011;	
b) la "Notula di Pagamento FK Settembre 2006", avente	
01	

protocollo n. 36028 del 09.10.2006, di € 45.044,33, risulta	
quasi totalmente riscossa per come attestato dalla stessa A.S.P	
per € 42.418,00, salvo un <i>credito residuo di</i> <u>€ 2.626,00</u> .	
Tuttavia, dall'esame degli atti è emerso che:	
- la stessa è stata ceduta per l'incasso a "Ifitalia S.p.A.", come	
registrato al progressivo n. 10707, del Libro Giornale della so-	
cietà, alla pagina n. 2006/0004527";	
- il credito vantato nei confronti dell'A.S.P. è stato diminuito, in	
data 18.06.2007, per come registrato al progressivo n. 6440,	
della pagina 2007/000274 del Libro Giornale', per € 45.044,33,	
utilizzando in contropartita, nella sezione "Dare", il conto "Cre-	
diti fattorizzati Deut', contraddistinto dal codice n. 226008;	
- il 19.07.2007, come annotato al progressivo n. 7739 della pa-	
gina 2007/000327 del Libro Giornale, la società ha aumentato	
il proprio credito vantato nei confronti dell'A.S.P. per €	
45.044,33, utilizzando, come contropartita nella sezione "Avere',	
il conto "Ifitalia n. 262/0050891", contraddistinto dal codice n.	
226006, così annullando la cessione di credito verso il "factor".	
- la stessa è stata retrocessa, per l'intero importo, in data	
19.07.2007 come riportato a pagina 4 della nota "Situazione dei	
crediti da voi cedutici", emessa dalla società di factoring e datata	
31.07.2007;	
c) la " <i>Notula di Pagamento RM Dicembre 2006</i> ", avente protocollo	
n. 553 del 05.01.2007, di € 114.419,59, <i>risulta interamente non</i>	
riscossa per come attestato dalla stessa A.S.P.	
92	

Invece, dall'esame degli atti è emerso che:	
- la stessa è stata ceduta per l'incasso a "Ifitalia S.p.A.", come	
registrato al progressivo n. 197 del Libro Giornale - alla pagina	
n. 2007/000012 del 12.01.200717 - della società;	
- il credito vantato nei confronti dell'A.S.P. è stato diminuito, in	
data 27.03.2007 (come registrato al progressivo n. 3096, della	
pagina 2007/000133 del Libro Giornale) per <u>€ 37.494,55</u> , uti-	
lizzando in contropartita, nella sezione "Dare", il conto "Crediti	
fattorizzati Deut', contraddistinto dal codice n. 226008178:	
- il 20.04.2007, al progressivo n. 4179, della pagina	
2007/000178 del Libro Giornale - la società ha aumentato il	
proprio credito vantato nei confronti dell'A.S.P. per € 37.494,55,	
utilizzando, come contropartita nella sezione "Avere', il conto	
"Ifitalia n. 262/0050891", contraddistinto dal codice n.	
2260067, così diminuendo il credito verso tale "factor".	
- la notula è stata retrocessa, per € 37.494,55, in data	
19.07.2007 come riportato a pagina 4 della nota "Situazione dei	
crediti da voi cedutici";	
d) lo studio radiologico ha emesso <u>n. 4 fatture (una per ogni mese)</u>	
con riguardo alle prestazioni specialistiche di "RMN", per il pe-	
riodo da settembre a dicembre del 2006, per un totale di €	
1.359.682,02, per le quali ha incassato con i mandati nn. 5712,	
5716 e 5720 € 1.190.505,92, <u>residuando un credito da riscuotere</u>	
<u>di € 169.176,10.</u>	_
Tuttavia, nel prospetto validato dall'ASP, allegato alla	
93	

transazione contestata, risultano non pagate n. 5 notule (n. 553	
per RM dicembre 2006; n. 554 per RM dicembre 2006; n. 44173	
per RM novembre 2006; n. 48035 per RM ottobre 2006 e n.	
36143 per RM settembre 2006), per un credito residuo presunto	
di euro 484.604,00.	
Pertanto, la differenza tra detto credito presuntivamente van-	
tato, di € 484.604,00, e quello accertato (€ 169.176,10) risulta	
pari ad euro <u>€ 315.427,90</u> e costituisce danno per l'erario.	
e) la " <u>Notula di Pagamento RX Settembre 2006</u> ", avente protocollo	
n. 36025 del 09.10.200682, di € 118.702,30, risulta parzial-	
mente riscossa (per € 70.928,00), per come attestato dalla stessa	
A.S.P. ai fini della transazione, <i>residuando un credito di</i> €	
<u>47.774,00</u> .	
Tuttavia, dall'esame degli atti è emerso che:	
- la stessa sia stata ceduta per l'incasso a "Ifitalia S.p.A.", come	
registrato al progressivo n. 10704 del Libro Giornale - alla pa-	
gina n. 2006/000452 del 09.10.2006'8 - della società;	
- il credito vantato nei confronti dell'A.S.P. sia stato diminuito,	
in data 18.06.2007 (come registrato al progressivo n. 6439, della	
pagina 2007/000274 del Libro Giornale) per € 118.686,81, uti-	
lizzando in contropartita, nella sezione "Dare", il conto "Crediti	
fattorizzati Deut', contraddistinto dal codice n. 226008;	
- la notula è stata retrocessa, per € 118.686,81, in data	
18.06.2007 come riportato a pagina 4 della nota "Situazione dei	
crediti da voi cedutici", emessa dalla società di factoring e datata	
94	

31.07.2007;	
- il 19.07.2007, al progressivo n. 7738, della	pagina
2007/000327 del Libro Giornale - la società ha aum	entato il
proprio credito vantato nei confronti dell'A.S.P.	per €
118.686,81, utilizzando, come contropartita nella	sezione
"Avere", il conto "Ifitalia n. 262/0050891", contraddis	tinto dal
codice n. 226006, annullando il credito del predetto fac	etor;
f) con riferimento alle prestazioni specialistiche di TA	AC per il
2006, lo studio radiologico ha emesso fatture per un to	otale di €
1.294.062,36, per le quali ha incassato - con n. 14	mandati
nell'intero anno 2006 - un totale di € 1.005.457,26, res	siduando
per differenza un credito ancora da riscuotere di € 288	.605,10.
Invece, per lo stesso periodo e per la medesima tipologi	a di pre-
stazioni, nel prospetto allegato all'accordo transattivo i	risultano
non pagate n. 7 notule per un totale di euro 339.181,0	0.
La differenza tra il credito presuntivamente vanta	to, di €
339.181,00, e quello accertato, di € 288.605,10, risulta	pari a <u>€</u>
50.575,90 e costituisce indebito pagamento.	
Con riguardo a detta posta, il Collegio non ritiene con	divisibile
quanto sostenuto dallo studio radiologico (la Procura	avrebbe
conteggiato anche il mandato n. 416 di euro 5	1.239,26
dell'8/8/2005 che non si riferirebbe a prestazioni eroga	te a con-
venzionati esterni), tenuto conto che questo mandato si	riferisce
a TAC 2006 ed è stato pagato allo Studio radiologico.	
Conseguentemente, con riguardo ai crediti relativi	al titolo
95	

	esecutivo in questione, risultano pagam	enti indebiti per un to-	
	tale di euro 470.543,12 , come di segui	to compendiato:	
	utilizzando il conto "Crediti fattorizzati Deut'	€ 16.644,77	
	in relazione alla "Notula di Pagamento FK Ot-		
	tobre 2006", avente protocollo n. 40033 del		
	03.11.2006		
	utilizzando il conto "Crediti fattorizzati Deut'	€ 2.626,00	
	in relazione alla "Notula di Pagamento FK Set-		
	tembre 2006", avente protocollo n. 36028 dei		
	09.10.2006		
	utilizzando il conto "Crediti fattorizzati Deut'	€ 37.494,55	
	in relazione alla "Notula di Pagamento RM Di-		
	cembre 2006", avente protocollo n. 553 del		
	05.01.2007		
	differenza, per il periodo settembre-dicembre	€ 315.427,90	
	2006 RMN, tra il credito presuntivamente		
	vantato, di € 484.604,00, e quello accertato,		
	di € 169.176,10.		
	utilizzando il conto "Crediti fattorizzati Deut in	€ 47.774,00	
	relazione alla "Notula di Pagamento RX Set-		
	tembre 2006", avente protocollo n. 36025 del		
	09.10.2006		
	differenza tra il credito residuo presunto per	€ 50.575,90	
	la specialistica "TAC" e quello determinato con		
	l'ausilio dei mandati di € 50.575,90		
	96		
1			

pagamento per il 2006		
TOTALE	€ 470.543,12	
5B) Con decreto ingiuntivo n. 258/20	211 , il Tribunale di Reg-	
gio Calabria ha condannato l'Azienda S	Sanitaria al pagamento,	
tra l'altro, della somma di <u>€ 52.633,76</u> , j	pari alla differenza tra il	
credito vantato (euro 5.689.187,59) p	per le prestazioni rese	
nell'anno 2009 dallo studio radiologico e	e la complessiva somma	
(euro 5.636.554,83) già corrisposta dal	l'ASL n. 9 alla struttura	
istante (cfr. cessioni di credito dal n. e	5 al n. 12) ed analogo	
conteggio è stato effettuato dal Rag. A	ntonio Vartolo, nel pro-	
spetto allegato alla delibera n.310, fac	endo riferimento a <u>due</u>	
fatture (RX dicembre 2009 n. 114 e TC	<u>dicembre 2009 n. 113),</u>	
asseritamente non pagate.		
Tuttavia, dall'esame degli atti è emerso	che:	
a) la <i>fattura n. 114</i> di € 19.639, 26, risu	lta:	
- parzialmente riscossa per come attest	ato dalla stessa A.S.P.,	
con un <u>credito residuo di</u> € 8.148,00;		
- variata nel suo importo, a seguito dell	'emissione della nota di	
credito n. 15 del 17.02.2010 per € 361	.,26 - avente a oggetto:	
"NOTA DI CREDITO. Trattenute Mese d	di DICEMBRE 2009 per	
prestazioni specialistiche RX oltre il vol	ume contrattuale, come	
da vs. Prot. n. 646/Ass. Spec. Amb. Del	10/02/2010" - e la re-	
gistrazione contabile a pagina n. 2010/	86, progressivo n. 952,	
del 17.02.2010 del Libro Giornale' della	società in accomandita.	
II nuovo credito, al netto della variazi	one negativa, pertanto,	
97		

ammonta a € 19.278,00;	
- incassata dalla società di factoring] - mediante l'annotazione	
di cui al progressivo n. 4564 del Libro Giornale, alla pagina n.	
2010/396- per € 19.274,00, con n. 2 registrazioni di €	
13.386,23 e 5.887,77 del 14.07.2010;	
b) la "Fattura RX Dicembre 2009", avente n. 113 del	
31.12.2009'%, di € 47.708,89, risulta:	
- parzialmente riscossa per come attestato dalla stessa ASP, con	
credito residuo di <u>euro 44.486,00</u> :	
- oggetto di futura variazione mediante la registrazione, al pro-	
gressivo n. 13 del Libro Giornale', a pagina 2010/2, della dimi-	
nuzione di credito nei confronti dell'A.S.P. di € 9.356,45, utiliz-	
zando in contropartita il conto "Nota credito da emettere a cl";	
- variata nel suo importo a seguito dell'emissione delle note di	
credito - n. 11 del 17.02.2010 per € 1.972,851 e n. 39 del	
03.05.2010 di € 9.356.451" – e le registrazioni contabili, rispet-	
tivamente a pagina n. 2010/86, progressivo n. 948, del	
17.02.2010'* e a pagina n. 2010/239, progressivo n. 2734, del	
03.05.2010'99, del Libro Giornale della società in accomandita.	
Il nuovo credito, al netto delle variazioni negative, é pari a	
€ 36.379,59.	
- la fattura risulta infine incassata da parte della società di fac-	
toring mediante "annotazione di cui al progressivo n. 4714 del	
Libro Giornale, alla pagina n. 2010/40925 - per € 36.379,59,	
come risulta altresì a pagina 1 della nota "Estratto conto	
98	

]	1.493.820,00, con riferimento a n. 36 fatture indicate nella	
s	scheda.	
I	n proposito, dall'esame degli atti ed in specie delle 36 fatture	
i	ndicate nel prospetto, è emerso che:	
a	a) con il <i>mandato di pagamento n. 3845 del 04.09.2008</i> , di €	
	<u>40.878,91</u> – per "spec. conv. est 70% giugno 2007 - FKT" -	
s	sono stati corrisposti:	
•	€ 40.416,77 per la fattura n. 47 del 06.07.2007;	
•	€ 462,14 per la fattura n. 48 del 06.07.2007;	
1	o) la " <u>Fattura RX Luglio 2007", n. 53 del 03.08.2007,</u> di €	
1	102.124,48, risulta incassata, almeno parzialmente, dal factor	
F	per <u>€ 36.265,43</u> , come riportato a pagina 5 della nota "Situa-	
Z	zione dei crediti da voi cedutici', datata 31.12.20082"4, di "lfita-	
1	ia S.p.A.", residuando la somma di € 65.859,05, superiore al	
C	credito presuntivamente vantato dalla società e "certificato"	
C	dall'A.S.P. per € 51.744,00.	
I	L'incasso di € 36.265,43 è stato oggetto di registrazione conta-	
l.	pile con la permutazione finanziaria di cui al progressivo n.	
1	10755, della pagina 2008/000443 del Libro Giornale.	
C	e) la " <u>Fattura RX Luglio 2007", n. 54 del 03.08.2007</u> , di	
	€ 14.323,54, risulta interamente incassata per come riportato a	
F	pagina 6 della nota "Situazione dei crediti da voi cedutici', datata	
3	30.09.20082"9, di "Ifitalia S.p.A.".	
I	L'incasso di <u>€ 14.323,54</u> è stato oggetto di registrazione con la	
F	permutazione finanziaria di cui al progressivo n. 10754, della	
	100	

pagina 2008/000443 del Libro Giornale.	
d) con la <u>deliberazione del Direttore Generale n.400264 del 19</u>	
giugno 2008, avente ad oggetto "Liquidazione alle Strutture Pri-	
vate provvisoriamente Accreditate di Medicina Fisica e Riabili-	
tazione - FKT a saldo per il 2007" è stata liquidata la somma di	
€ 169.685, 82.	
Come da prospetto accluso alla delibera n. 400, a saldo per la	
specialistica "FKT", sono state liquidate, in particolare, allo stu-	
dio radiologico le seguenti <u>fatture a saldo per la specialistica</u>	
<u>FKT</u> : "n. 55 e n. 56 del 03.08.07"; "n. 63 e n. 64 del 13.09.07";	
"n. 71 del 02.10.07"; "n, 78 del 26.11.07'; "n. 85 del 04.12.07";	
"note di Credito n. 10 en. 11 del 11.03.08".	
Per le medesime fatture l'ASP ha certificato, nella delibera n.	
310, di non aver versato, né in anticipo né a saldo, alcuna	
somma.	
Per converso, l'Asp ha erogato, con il mandato n. 3880 del	
08.09.2008, l'importo di <u>euro 41.301,76</u> , con causale "SPEC.	
CONV. EST SALDO 2007 – FKT".	
e) con la <u>deliberazione del Direttore Generale pro-tempore n.</u>	
40357 del 19 giugno 2008, n. 40357, avente a oggetto "Liquida-	
zione alle Strutture Private provvisoriamente Accreditate di Rx	
Tradizionale a saldo per il 2007', è stata liquidata, complessiva-	
mente, la somma di € 221.346,10.	
Come da prospetto accluso alla delibera n. 403, a saldo per la	
specialistica "RX", sono state liquidate allo studio radiologico le	
101	

seguenti fatture: n.93 en. 54 del 03.08	3.07; n. 61 e n. 62 del	
04.09.07"; "n. 69 en. 70 del 02.10.07	7"; "n. 76 e n. 77 del	
05.17.07"; "n. 83 en. 84 del 04.12.0"	7"; "n. 90 e n. 91 del	
31.12.07".		
Per le medesime fatture l'ASP ha certif	ficato, nella delibera n.	
310, di aver versato, quale anticipo, so	olamente l'importo di €	
50.381,00, in relazione alla fattura n. 53	3 del 03.08.2007.	
Tuttavia, a fronte di un credito attestato	ASP di euro 188.668,00	
(pari cioè al totale delle fatture in questio	ne – 239.048.00 – meno	
il suddetto anticipo di euro 50.381,00),	le fatture n. 53 e 54 ri-	
sultano già riscosse dal factor per rispe	ttivamente € 36.265,43	
e € 14.324,00.		
Ma soprattutto, l'Asp, con il mandato n	ı. 3882 del 08.09.2008,	
ha erogato <u>€ 156.342,10</u> allo studio rad	liologico, con la causale	
"SPEC. CONV. EST SALDO 2007 - Rx	"•	
Detto importo è stato dunque erogato	due volte e costituisce	
danno erariale.		
Conseguentemente, con riguardo al titol	o esecutivo in questione	
e alle sottostanti fatture/notule, devono	ritenersi indebitamen-	
tye erogati i seguenti importi:		
somma già incassata con il mandato n. 3845	€ 462,14	
relativamente € 462.14 alla fattura n. 48 del		
06.07.2007		
somma già incassata relativamente alla "Fat-	€ 36.265,43	
tura RX Luglio 2007", n. 53 del 03.08.2007		
102		

	somma già incassata relativamente alla "Fat-	€14.323,54	
	tura RX Luglio 2007", n. 54 del 03.08.2007		
	somma incassata con il mandato n. 3880 del	€ 41.301,76	
	08.09.2008 per € 41.301,76		
	somma incassata con il mandato n. 3882 del	€ 156.342,10	
	08.09.2008 per € 156.342,10		
	TOTALE	€ 248.694,97	
	7) Con sentenza n. 1241/2013 , il Tribu	ınale di Reggio Calabria,	
	Prima Sezione Civile, definitivamente pro	onunciando sull'opposi-	
	zione al decreto ingiuntivo n. 58 del 1	7.01.2011, ha disposto	
	la condanna dell'opponente al pagamen	to in favore dell'opposta	
	della somma di € 121.423,00, oltre interessi legali di mora (a		
	fronte del maggior importo richiesto con il decreto ingiuntivo		
	pari a € 252.751,00).		
	Tuttavia, l'Asp, nel prospetto allegato a	alla delibera n. 310, ha	
	confermato un credito residuo dello stu	dio nei confronti dell'A-	
	zienda pari a € 251.749,00, relativo a <u>n</u> .	. 10 notule.	
	a) Con riguardo a detto importo, emerge	e innanzitutto che l'Asp,	
	nonostante la sentenza favorevole, ha i	riconosciuto allo studio	
	radiologico un <u>maggior credito non</u>	spettante, pari a €	
	<u>130.326,00.</u>		
	b) la "Fattura RM Dicembre 2008", n. 9	5 del 16.12.2008", di €	
	82.377,55, risulta incassata, in gran p	arte, per <u>€ 65.633,732,</u>	
	come risulta:		
	- nelle note "Situazione dei crediti ced	utici" e "Estratto conto	
	103		
ı			

liquidazione", datate 30.09.2009, della "Credem Factor S.p.A."	
con l'incasso di € 57.664 29;	
- nelle note "Situazione dei crediti cedutici' e "Estratto conto li-	
quidazione", datate 30.11.2009, della "Credem Factor S.p.A."	
con l'incasso di € 7.969,44;	
- al progressivo 5229 del 3/9/2009 della pagina 2009/450 del	
Libro Giornale con cui lo studio ha diminuito il proprio credito	
vantato nei confronti dell'A.S.P. per € 107.690,91, indicando,	
quale causale, la dicitura "INCASSO FT. 94/95 RM DIC. 2008	
MAND. 3427',	
- nella nota "Situazione dei crediti cedutici', datata 31.05.2010,	
della "Credem Factor S.p.A." con lo scarico della restante	
somma di € 16.743,82;	
c) la " <i>Fattura RX Dicembre 2008</i> ", <i>n. 99 del 19.12.2008</i> , di €	
10.443,87, di cui, secondo I"A.S.P., lo studio dovrebbe riscuo-	
tere ancora € 5.812,00, risulta, invece, totalmente incassata,	
per come risulta:	
- nelle note "Situazione dei crediti cedutici" e "Estratto conto	
liquidazione', datate 30.11.2009, della "Credem Factor S.p.A."	
con l'incasso di € 6.980,98;	
- nelle note 'Situazione dei crediti cedutici" e "Estratto conto	
Liquidazione", datate 30.04.2010, della "Credem Factor S.p.A."	
con l'incasso di € 3.462,89;	
- al progressivo n. 6748, della pagina 2009/571 del Libro Gior-	
nale del 03.11.2009, dove lo studio ha registrato una	
104	

in realtà è stata totalmente incassata, come anche riportato	
nelle note "Situazione dei crediti cedutici" ed "Estratto conto li-	
quidazione", datate 30.04.2010, di "Credem Factor S.p.A.";	
g) la " <i>Fattura RX Dicembre 2008</i> ", <i>n. 6 del 12.01.2009</i> , di €	
226,71, che l'A.S.P. riconosce come interamente da riscuotere,	
in realtà è stata incassata per intero, come risulta nelle note	
"Situazione dei crediti cedutici" ed "Estratto conto liquidazione",	
datate 30.04.2010, di "Credem Factor S.p.A.".	
Peraltro, con la deliberazione del Direttore Generale n.572308	
del 31 agosto 2009, avente a oggetto "Liquidazione alla Strut-	
tura Privata provvisoriamente Accreditata Studio Radiologico	
SAS di Fiscer Francesco & C. per RX Tradizionale: 70% in ac-	
conto sul fatturato validato di Ottobre e Novembre e Saldo	
2008", è stato deliberato il pagamento, tra le altre, della fattura	
"n. 6 del 12.01.2009, avvenuta con il mandato n. 3829 del	
10.09.2009 (circostanza che risulta anche nel prospetto "Liqui-	
dazioni relativi al mese di saldo dicembre 2008", allegato alla	
citata deliberazione n. 572);	
h) la " <i>Fattura TC Dicembre 2008</i> " n. 03 e la " <i>Fattura TC Dicembre</i>	
<u>2008" n. 04</u> , entrambe del 12.01.2009, rispettivamente di €	
<u>26.813,93</u> e € <u>15.262,81</u> , sarebbero, secondo l'A.S.P., intera-	
mente da riscuotere.	
In realtà nel libro giornale in data 11.09.2009, al progressivo n.	
5347 (pagine nn. 2009/460 e 2009/461), la società ha regi-	
strato una variazione finanziaria passiva che di fatto ha	
106	

diminuito [annullando] ii proprio credito vantato nei confronti	
del'A.S.P. per <u>€ 42.076,74</u> , come da nota di credito n. 28 del	
06.04.2009 di € 42.059,20.	
h) la "Fattura RM Dicembre 2008" n. 01 e la "Fattura RM Di-	
cembre 2008" n. 02, entrambe del 12.01.2009, figurano tra	
quelle ricomprese nella scheda allegata alla transazione.	
Tuttavia, dall'esame degli atti si evince che:	
- è stata registrata - come riportato in data 06.04.2009, al pro-	
gressivo n. 1979, della pagina 2009/177 del Libro Giornale' -	
una sopravvenienza passiva, che di fatto ha annullato il credito	
vantato nei confronti dell'A.S.P. per € 99.838,01. L'annotazione	
di tale componente negativo, a carattere straordinario, si è resa	
necessaria a seguito dell'emissione, da parte dello studio radio-	
logico, della nota di credito n. 27 del 06.04.2009.	
- in data 31/5/2009, lo studio radiologico ha annotato una	
scrittura relativa alle fatture in questione che non trova giusti-	
ficazione, in quanto con due registrazioni, sia nella colonna	
"Dare" che "Avere", non si ha alcuna variazione finanziaria o	
economica, nonché considerato che il credito derivante dalle	
due fatture risulta essere estinto per via dell'emissione della ri-	
ferita nota di credito.	
Pertanto, con riguardo al titolo esecutivo in questione e alle con-	
nesse fatture, si registra l'indebita erogazione della somma di	
euro 371.513,73, determinata come di seguito:	

Somma non spettante come da sentenza n.	€ 130.326,00	
1241/2013		
"Fattura RM Dicembre 2008", n. 95 del	€ 65.633,73	
16.12.2008, di € 82.377,55, risulta incassata,		
almeno parzialmente per € 65.633,73		
Fattura RX Dicembre 2008", n. 99 del	5.812,00	
19.12.2008, di € 10.443,87, con un credito re-		
siduo di € 5.812,00 è stata già incassata		
"Fattura TC Dicembre 2008", n. 96 del	10.761,00	
16.12.2008, di € 19.746,39 - di cui l'A.S.P. ri-		
conosce un credito residuo di € 10.767,00, ri-		
sulta totalmente pagata		
la "Fattura TC Dicembre 2008", n. 97 del	€ 16.020,00*	
19.12.2008, di € 16.020, risulta totalmente		
incassata		
a "Fattura RX Dicembre 2008", n. 5 del	€ 813,00*	
12.01.2009, di € 813,003 è stata già incassata		
completamente		
Fattura RX Dicembre 2008" n. 6 del	€ 227,00*	
12.01.2009 di € 226,71 è stata già incassata		
Fatture TC Dicembre 2008", n. 03 e n. 04	€ 42,077,00*	
Del 12.01.2009, rispettivamente di €		
26.813,93 e € 15.262,81, risultano totalmente		
incassate		
Fatture RM Dicembre 2008', nn. 01 e 02	99.844,00*	
100		

Del 12.01.2009, rispettivamente di €	* importi arrotondati e pari alla	
39.062,57 e € 60.781,45, risultano completa-	somma confluita nel prospetto	
mente incassate	allegato alla delibera n. 310	
TOTALE	€ 371.513,73	
In conclusione, il danno erariale c	omplessivo corrisponde	
ad euro 4.020.225,75, di cui euro 2.9	71.763,73 derivanti da	
indebita erogazione in duplum di	somme (618.904,60 +	
756.060,96 + 185.954,12 + 267.45	8,23 + 470.543,12 +	
52.634,00 + 248.694,97 + 371.513,73)	ed euro 1.048.462,02 ,	
dal pagamento di interessi sulle somm	e suddette.	
Il Collegio non ignora che la menzionata	sentenza penale ha indi-	
viduato un importo superiore di dann	i erariali (pari ad euro	
3.702.910,29 oltre interessi), che tuttavia	a eccede l'importo conte-	
stato da parte attrice nel presente giudiz	io e precedentemente ri-	
costruito, onde non può essere consider	ato in questa sede per il	
principio della domanda ex artt.7 c.g.c. e	99 c.p.c	
Anche per tale ragione e fermo r	imanendo la fondatezza	
della ricostruzione attorea (nei termini r	iferiti), ritiene il Collegio	
come non appaia condivisibile (tenuto a	ltresì conto delle lacune	
metodologiche della CTP prodotta, già	indicate) la richiesta	
istruttoria avanzata da alcuni convenu	ıti di disporre una CTU	
contabile.		
Peraltro, per come constatato dalla	Guardia di Finanza (che	
tuttavia non è al tempo riuscita a quantif	icare un ulteriore danno	
per l'erario), alcuni crediti dello studio	radiologico verso l'ASP	
109		
		İ

N. rigo N. pag.	causale	Importo in €
	nziarie presenti nelle seg	
	oro Giornale, nel periodo	
Inoltre, l'esistenza dell	la duplice cessione di	crediti si ricava
C/C 160840")		
1.647.312,28 sul cont	to 102156, intestato "B	CC CITTANOVA
conto n. 102008, in	ntestato "BANCA ANT	ONVENETA; €
conto n. 102051, intest	ato "B.N.L. C/C 2183", €	£ 429.617,32 sul
permesso l'accredito di i	ingenti somme di denaro	——— (€ 79.131,54 sul
9.023.378,85, a fine an	nno presentava un saldo	pari a zero e ha
Deut", movimentato r	nel 2007 nelle due se	ezioni per euro
	o di mastro "226008 Cr	
alla Deutsche Bank (in	data 18.06.2007, al rigo	n. 6425, pagina
rispettivo ad Ifitalia spa	a (come evincibile dal libi	ro giornale) e poi
	ano già stati oggetto di ce	
	F, la documentazione in a	
Premesso che lo studio	o radiologico non ha for	nito documenta-
da numerosi mandati e	messi dall'Azienda Sanita	aria.
	04 01612 000000820008	
S.p.A.", con accredito s	sul conto bancario contra	addistinto dal co-
	all'istituto finanziario	<u> </u>
(con atti pubblici del 25	5/1/2006 e del 2/2/2007	7) sono stati suc-
relativi agli anni 2006-2	2007, già oggetto di cessio	ne ad Ifitalia spa

N. rigo	N. pag.	causale	Importo in €
4180	178	Accr. X cess. Cred. da Ifitalia	1.162.814,24
7755	328	Bonifico	2.290.954,28

13366	560	ACCR. 91,50% ATTO 18/10/07	2.188.967,49	
			Euro 5.642.736,01	
C) LE SIN	GOLE PO	SIZIONI SOGGETTIVE		
a) dott. Fi	iscer Fra	ncesco e Studio radiologi	co	
Alla luce o	degli elen	nenti probatori raccolti, em	erge di tutta evi-	
denza la p	oiena resp	onsabilità dolosa del dott. F	Francesco Fischer	
e quindi d	ello Studi	o radiologico del quale era r	appresentante le-	
gale e soci	o accoma	ndatario.		
Innanzitut	tto, occorr	e in proposito evidenziare co	ome il dott. Fiscer,	
che era al	corrente	(come già riferito) della non	debenza parziale	
delle somn	ne e dell'a	vvenuta cessione dei crediti	verso l'ASP, abbia	
dichiarato	, in mode	non veritiero e sottoscrive	endo per ben due	
volte la dic	chiarazion	ne, che lo studio "non ave(v	a) mai ricevuto le	
somme, ne	eanche pa	arzialmente, portate dai pro	cedimenti oggetto	
di transazi	ione ed in	oltre, che gli stessi non sono	mai stati oggetto	
né di cessi	ioni di cre	dito, né di assegnazioni pre	sso istituti di cre-	
dito".				
D'altra pa	rte, il dot	t. Fiscer, avendo a disposiz	ione (a differenza	
dell'ASP) u	ına contal	oilità sostanzialmente ordina	ata (per come con-	
fermato an	nche in se	de penale dai consulenti di	parte) era a cono-	
scenza di	quali foss	sero le partite già incassate	/pagate, peraltro	
riferite all'	ASP media	ante la suddetta e articolata	procedura di car-	
tolarizzazio				
Nel conte	mpo il de	ott. Fiscer ha partecipato	personalmente e	

sottoscritto l'accordo transattivo con l'Azienda sanitaria provin-	
ciale.	
La piena consapevolezza della natura indebita dei doppi paga-	
menti emerge altresì dalle riferite intercettazioni telefoniche e	
dalla menzionata movimentazione bancaria, che evidenziano una	
lucida coscienza e volontà di tesaurizzarli (tanto da avergli com-	
portato una condanna penale, seppure in primo grado, per il reato	
di autoriciclaggio).	
Pertanto, ritiene il collegio che il dott. Fiscer Francesco e lo studio	
radiologico srl debbano esser condannati, in via solidale (tanto	
più avuto riguardo alla sussistenza dell'illecito arricchimento ex	
art. 1, comma 1-quinques, Legge n. 20/1994), al risarcimento, a	
beneficio dell'Asp di Reggio Calabria, dell'intero danno erariale	
contestato, pari ad euro 4.020.225,75.	
b) Tripodi Ermete (condanna penale in primo grado per i reati	
di cui agli artt. 640 comma 2, e 479 c.p.)	
Con riguardo al convenuto Tripodi, egli ha svolto le funzioni di	
Direttore generale, assumendo dunque, evidentemente, funzioni	
primarie di garanzia rispetto all'attività in esame.	
Al di là di ciò, il dott. Tripodi ha sottoscritto l'atto di transazione	
del 26 febbraio 2015 (con il parere favorevole del dott. Staltari) e	
ha firmato (insieme sempre al dott. Staltari, direttore amministra-	
tivo) la delibera n. 310/2015 (rettificata con delibera n. 330 del	
26/3/2015), atti che hanno generato il danno contestato.	
In detta delibera, peraltro, veniva attestato che all'incontro fra il	
112	

TRIPODI e lo studio radiologico del 26.2.2015 aveva partecipato	
anche il gruppo di lavoro e che esso aveva provveduto a redigere	
l'atto transattivo previa verifica del contenzioso in essere e valu-	
tazione di "ogni singola posizione debitoria".	
Dall'esame degli atti emerge per converso che il gruppo di lavoro,	
oltre a non aver partecipato (se non con alcuni degli ipotetici com-	
ponenti) alla riunione, non si è mai formalmente riunito, non ri-	
sultando peraltro documenti da cui possa riscontrarsi un'attività	
del medesimo gruppo.	
In proposito, gli stessi Tripodi e Staltari, con la nota n. 25328 del	
27/3/2015, hanno affermato (nel riscontrare i rilievi del collegio	
sindacale di cui al verbale n. 7 del 19/3/2015) che "non si è pro-	
ceduto con la stesura dei verbali del gruppo di lavoro in quanto,	
fin dalla prima convocazione dei fornitori, ci si è strettamente at-	
tenuti alle procedure stabilite con la Delibera n. 500 del 09 luglio	
2014, la quale non prevede l'obbligatorietà di stesura degli stessi";	
peraltro hanno precisato che alle transazioni era sempre presente	
la maggior parte dei componenti il gruppo di lavoro e che la com-	
pilazione, redazione e sottoscrizione dell'atto transattivo è comun-	
que prevalente rispetto alla redazione dei verbali del gruppo.	
Per giunta, dagli atti è emerso che i dottori Delfino e Barillaro,	
dopo aver manifestato la loro "indisponibilità a far parte del	
gruppo di lavoro" hanno, con comunicazione n. 18593 del	
12/3/2015, comunicato le proprie "dimissioni irrevocabili" (di cui	
il Tripodi riferisce di non aver avuto contezza); fatto sta che la	
113	

inoperatività del gruppo di lavoro costituisce una circostanza as-	
sodata in base agli atti, confermata da molteplici riscontri proces-	
suali e certo non ignota al Tripodi (e allo Staltari).	
Emerge dunque che l'organo che avrebbe dovuto svolgere l'attività	
di riscontro puntuale dei crediti, in realtà non si è mai riunito,	
circostanza che chiama in causa la responsabilità del Direttore	
generale e amministrativo, sia in relazione alle loro funzioni isti-	
tuzionali sia con riguardo alla sottoscrizione dell'accordo transat-	
tivo e della successiva delibera (con i contenuti sopra menzionati).	
Per giunta, il dott. Tripodi (e il dott. Staltari), pur dopo aver rice-	
vuto la nota n. 21841 del 17.3.2015 (con la quale il Collegio Sin-	
dacale aveva chiesto che venissero svolte verifiche ulteriori prima	
di procedere al pagamento), hanno risposto con una missiva (n.	
23022 del 19.3.2015) in cui si sono limitati a richiamare il conte-	
nuto della delibera n. 56/2015- e, quindi, le attività del gruppo di	
lavoro- senza disporre alcuna verifica in ordine alla correttezza del	
riscontro dei crediti dello studio radiologico.	
Inoltre, il dott. Tripodi (così come il dott. Staltari), dopo aver rice-	
vuto dal dott. Vartolo una nota sul da farsi a seguito dei rilievi del	
collegio sindacale, hanno risposto, con nota n. 23425 del	
23.3.2015, di "non dovere fornire alcuna ulteriore rassicura-	
zione", paventando addirittura la possibilità di denunciare il VAR-	
TOLO per danno erariale nel caso in cui non avesse proceduto al	
pagamento.	
Dall'esame degli atti emerge dunque la coscienza e volontà del	
114	

fatto illecito (pur non essendovi prova certa di un loro arricchi-	
mento), quanto meno sub specie dell'accettazione del rischio di	
pagamenti indebiti, considerato che operavano in Azienda sanita-	
ria purtroppo caratterizzata da notorie criticità contabili (conse-	
guenti anche all'incorporazione dell'ex Asp di Locri), che il gruppo	
di lavoro non aveva operato (fatto sostanzialmente notorio in ra-	
gione di quanto osservato) e tenuto conto dei rilievi del collegio	
sindacale e della riferita istanza del Vartolo.	
Né in senso contrario può esser valorizzata l'esistenza di titoli ese-	
cutivi, in quanto un puntuale riscontro dei crediti avrebbe contri-	
buito a disvelare una condotta sostanzialmente truffaldina dello	
studio radiologico (per come riscontrata anche nella stessa men-	
zionata sentenza penale), con quanto può conseguire anche in	
termini di gestione del contenzioso civile.	
c) Staltari Pasquale (direttore amministrativo, condannato	
per falso e truffa)	
Analoghe considerazioni debbono essere svolte con riguardo al di-	
rettore amministrativo pro tempore dott. Staltari Pasquale,	
anch'esso titolare di una posizione di garanzia (subordinata a	
quella del dott. Tripodi, ma più specifica con riguardo all'attività	
amministrativa) e al quale sono sostanzialmente attribuibili con-	
dotte (non tuttavia la sottoscrizione della transazione) e respon-	
sabilità analoghe a quelle del D.G	
Peraltro, lo Staltari si era precedentemente occupato della situa-	
zione debitoria dell'Asp, in quanto, con la deliberazione n. 301	
115	

dell'8 maggio 2014 (allegata al verbale di interrogatorio del Sor-	
rentino) egli era stato nominato responsabile del gruppo di lavoro	
che, supportato dall'Advisor, aveva il compito di effettuare una	
ricognizione del debito dell'Asp ante 2012. In particolare, tra i	
compiti, vi era quello di ricostruire tutte le azioni legali intraprese	
dai fornitori, verificare i pagamenti effettuati dal tesoriere sulla	
base di pignoramenti, verificare i pagamenti risultanti dai sistemi	
contabili aziendali effettuati mediante mandato ordinario, alli-	
neare i pagamenti effettuati dall'azienda a seguito dei pignora-	
menti con i partitari aziendali e con i saldi Co.Ge Riaccertare	
così il debito ancora aperto e definirlo con la parte creditrice".	
Deve dunque ritenersi che anche il dott. Staltari abbia agito con	
coscienza e volontà del fatto illecito (pur non essendovi prova	
certa di un loro arricchimento), quanto meno sub specie dell'ac-	
certa di un loro arricchimento), quanto meno sub specie dell'ac- cettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che ope-	
, <u> </u>	
cettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che ope-	
cettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che operavano in Azienda sanitaria purtroppo caratterizzata da notorie	
cettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che operavano in Azienda sanitaria purtroppo caratterizzata da notorie criticità contabili (conseguenti anche all'incorporazione dell'ex	
cettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che operavano in Azienda sanitaria purtroppo caratterizzata da notorie criticità contabili (conseguenti anche all'incorporazione dell'ex Asp di Locri), che il gruppo di lavoro non aveva operato (fatto so-	
cettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che operavano in Azienda sanitaria purtroppo caratterizzata da notorie criticità contabili (conseguenti anche all'incorporazione dell'ex Asp di Locri), che il gruppo di lavoro non aveva operato (fatto sostanzialmente notorio in ragione di quanto osservato) e tenuto	
cettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che operavano in Azienda sanitaria purtroppo caratterizzata da notorie criticità contabili (conseguenti anche all'incorporazione dell'ex Asp di Locri), che il gruppo di lavoro non aveva operato (fatto sostanzialmente notorio in ragione di quanto osservato) e tenuto conto dei rilievi del collegio sindacale e della riferita istanza del	
cettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che operavano in Azienda sanitaria purtroppo caratterizzata da notorie criticità contabili (conseguenti anche all'incorporazione dell'ex Asp di Locri), che il gruppo di lavoro non aveva operato (fatto sostanzialmente notorio in ragione di quanto osservato) e tenuto conto dei rilievi del collegio sindacale e della riferita istanza del Vartolo.	
cettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che operavano in Azienda sanitaria purtroppo caratterizzata da notorie criticità contabili (conseguenti anche all'incorporazione dell'ex Asp di Locri), che il gruppo di lavoro non aveva operato (fatto sostanzialmente notorio in ragione di quanto osservato) e tenuto conto dei rilievi del collegio sindacale e della riferita istanza del Vartolo. C) Pertanto e conclusivamente, in accoglimento della domanda	
cettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che operavano in Azienda sanitaria purtroppo caratterizzata da notorie criticità contabili (conseguenti anche all'incorporazione dell'ex Asp di Locri), che il gruppo di lavoro non aveva operato (fatto sostanzialmente notorio in ragione di quanto osservato) e tenuto conto dei rilievi del collegio sindacale e della riferita istanza del Vartolo. C) Pertanto e conclusivamente, in accoglimento della domanda attorea, condanna, in via solidale, i signori Fiscer Francesco, Stu-	

Co	omplessivamente pari a euro 4.020.225,75.	
R	Rimane ovviamente salva la necessità, in sede esecutiva e al fine	
d	li evitare duplicazioni risarcitorie, di scomputare dall'importo di	
C	ondanna eventuali somme recuperate in via definitiva, ad altro	
ti	itolo, dall'Amministrazione.	
[I	D] Come da domanda attorea, la suddetta somma oggetto di con-	
d	lanna dovrà intendersi come incrementata da rivalutazione mo-	
n	netaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT con decorrenza	
d	lalla data del doppio pagamento da parte dell'ASP e fino alla pub-	
b	olicazione della presente sentenza.	
Ir	noltre, sugli importi rivalutati di condanna sono dovuti gli inte-	
re	essi in misura legale, dalla pubblicazione della presente deci-	
si	ione fino all'effettivo soddisfo.	
[1	E] La regolazione delle spese processuali relativamente ai soggetti	
C	ondannati, liquidate come da dispositivo, segue il principio di	
Se	occombenza ex art. 31 c.g.c.	
	PQM	
L	a Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Cala-	
b	oria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la do-	
n	nanda attorea e, per l'effetto,	
A	a) dichiara la sopravvenuta improcedibilità dell'azione con ri-	
g	guardo ai convenuti Falcone Giuseppe, Barillaro Salvatore, Del-	
fi	ino Raimondo, Logozzo Buono, Nocera Daniela, Sorrentino Fran-	
C	esco, Gioffrè Antonino e Vartolo Antonio, compensando le rela-	
ti	ive spese processuali.	
	117	

B) condanna, in via solidale, Fiscer Francesco, Studio radiologico				
srl, Tripodi Ermete e Staltari Pasquale, al risarcimento, in favore				
dell'ASP di Reggio Calabria, del danno erariale complessivamente				
pari a euro 4.020.225,75.				
La suddetta somma deve intendersi gravata da rivalutazione mo-				
netaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT con decorrenza				
del doppio pagamento da parte dell'ASP e fino alla pubblicazione				
della presente sentenza.				
Inoltre, sugli importi rivalutati di condanna sono dovuti gli inte-				
ressi legali, dalla pubblicazione della presente decisione fino all'ef-				
fettivo soddisfo.				
Condanna altresì i convenuti al pagamento, in via solidale delle	DICONS		ORIGINAL 1. 4 copie ORIGINAL ORIGINAL 1. 4 copie DIRITTI DI NOTIFICHI	NOTA SPE DRIGINAL
spese di giudizio, quantificate come da nota a margine della se-	EURO CINQUEN	E SENTENZA ESECUTIVA SENTER	E DP FISSAZI predetto att E SENTENZA E SENTENZA predetto att CANCELLER	SE Giudizio I E ATTO DI CI
greteria.			AZIONE UDIII atto per uso ZA/ORDINA atto per uso atto per uso ERIA	
Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	LACINQ	ULA ESECU	DIENZA so notifica vanza so notifica	and tiffical
Così deciso in Catanzaro, nella pubblica udienza del 12 luglio	UECENI	NZA MULA ESECUTIVA SENTENZA		
2023.	TOSETT.	NTENZA		
Il Magistrato Relatore Il Presidente	IILACINQUECENTOSETTANTOTTO/22			
dott. Natale Longo dott. Luigi Cirillo				
firmato digitalmente firmato digitalmente		TOTALE		
	II F Dott.ssa S	30 30	1 1 4 20 80	FOGLI 33
Depositato in Segreteria il 12/12/2023	Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmeto di aitalmente			0
Il Funzionario responsabile	o asapollo	_		
Dott.ssa Stefania Vasapollo		€ 480,00 € 480,00 € 41,28 € 5.578,2 ;	€ 16,00 € 64,00 € 320,00 € 1.280,00 € 1.280,00 € 220,08	IMPORTO €528,00
firmato digitalmente				
118				

CORTE DEI CONTI

SEGRETERIA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

REGIONE CALABRIA

Settore Contenzioso Amministrativo Contabile

La Sentenza n. 211/2023 è copia conforme all'originale esistente presso quest'ufficio composta da n° 118 pagine, che si rilascia

per gli usi consentiti dalla Legge.

Giudizio N° 23199

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis

"duplicati e copie informatiche di documenti informatici", che

la presente copia digitale è tratta dall'originale informatico

conservato nell'apposito sistema della Segreteria di questa

Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue

componenti.

Catanzaro, 13/12/2023

Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo